

SCRITTI DEL B. BARTOLOMEO FANTI*

SUMMARIUM. — B. Bartholomei Fanti († 5/12 1495), carmelitae Congregationis Mantuanae, scripta, duplici instructa apparatu, partim in priori, partim in altero huius *Ephemeridum* voluminis fasciculo primum eduntur, scilicet *Regula* latine et italice atque *Constitutiones* italice Confraternitatis B. M. V. de Monte Carmelo necnon Societatis Fratrum Disciplinatorum in urbe Mantua apud carmelitarum conventum institutarum, e codice mantuanae bibliothecae publicae (*Mantova, Bibl. Comunale A.I.24*), cuius est editio retractata alter eiusdem bibliothecae codex (*E.II.25*), et *Registrum*, seu acta Confraternitatis e codice itidem mantuano (*F.II.10*), quibus brevis Introductio de auctore deque scriptis praemittitur, in fine autem appendix de lingua b. Fanti subtextitur, glossarium rariorum formarum praebet, examen comparatum de Regula et Constitutionibus adumbratur, indicibus variis opus concludentibus.

In hoc fasciculo edenda sequens conspectus aperit :

- Introduzione : I. Il b. Bartolomeo Fanti (n. 1-3), p. 94-98.
 II. Gli scritti del Fanti : i codici (n. 4-12), p. 98-104.
 III. Contenuto degli scritti (n. 13-37), p. 104-125.
 IV. Metodo dell'edizione (n. 38-44), p. 125-130.

Gli scritti del b. Fanti :

- I. Regola, p. 131-142.
 II. Statuti, p. 143-182.
 III. Appendici : I) Regola abbreviata I, p. 182-183.
 II) Regola abbreviata II, p. 183-184.
 III) Privilegi, p. 184-186.

* Autori: G. M. MONTI, *Le Confraternite Medievali dell'Alta e Media Italia*, I-II, Venezia 1927; I. SAGGI O.C., *La Congregazione Mantovana dei Carmelitani sino alla morte del B. Battista Spagnoli (1516)*, Roma 1954; C. VAGHI O.C., *Commentaria fratrum et sororum ordinis b.mæ Mariæ V. de M. Carmelo Congregationis Mantuanæ*, Parmæ 1725. — Sigle e abbreviazioni: A = cod. Mantova A.I.24 (Intr. 5-8: il numero dopo la sigla indica la l. del cod.). Act = Atti Capitolari della Congregazione Mantovana, I (Intr. 2). AnOC = *Analecta Ordinis Carmelitarum*, Romae, I (1909s). B = cod. Mantova E.II.25 (Intr. 9s). BIC = E. MONSIGNANUS, *Bullarium Carmelitanum I*, Romae 1717. C = cod. Mantova F.II.10 (Intr. 11s). Const = *Constitutiones* dell'ordine carmelitano, redazione Ballester, ed. in *Études Carmelitaines* 5 (1920) 1-176 (pag. speciale). EphC = *Ephemerides Carmeliticae*, Romae, I- (1948-). Intr. = Introduzione a questa ed. Ord. = B. ZIMMERMAN O.C.D., *Ordinaire de l'Ordre de Notre-Dame du Mont-Carmel par Sibert de Beka (vers 1312)*, Paris 1910 [= *Bibliothèque Liturgique publ. par U. Chevalier*, 13]. R^a = Appendice I (pp. 000-000). R^b = Appendice II A (pp. 000-000). R^c = Regola di S. Alberto, ed. in *EphC* 6 (1955) 516-523. Reg. = Regola del Fanti (pp. 131-142): Reg^a = testo latino; Reg^b = testo italiano; S = segni di Intr. 8b; Stat = Statuti del Fanti (pp. 143-182). — A b b r e

INTRODUZIONE

I

IL B. BARTOLOMEO FANTI

1. Dopo il più celebre b. Battista Mantovano († 1516),¹ chi più illustrò il convento carmelitano di Mantova fu il confratello, di lui più anziano, Bartolomeo Fanti, beatificato nel 1909,² che ora riposa col Mantovano nella cattedrale di Mantova, precisamente nella cappella della Madonna Incoronata.³ Ma a differenza dello Spagnoli, la cui cronologia è abbastanza continua⁴ e le opere conoscitissime,⁵ il Fanti è rimasto avvolto in una grande oscurità di dati biografici precisi, emergendone solo per la fama della santità e dei miracoli.

Praticamente tutto quello che di lui si conosce è stato raccolto dal p. Saggi; ⁶ perciò mi limiterò qui a ricordare quanto si ricava dai documenti autentici, che possono ridursi al *Registro* o Atti della Confraternita del Carmine di Mantova (*Intr.* 115), al primo registro degli Atti Capitolari della Congregazione Mantovana ⁷ e ad alcuni documenti notarili del convento di Mantova. Alcune memorie del *Registro* della Confraternita,⁸ da pubblicare nel prossimo fascicolo di queste *Eph-*

viazioni comuni cf. in *Intr.* 44d. — Citazioni: per gli autori si citano le pagine; per le altre opere si citano prima le partizioni del testo (capo, costituzione, rubrica), separando con virgola i §§ dell'ed. (per *Reg.* e *Stat.*), poi si aggiunge eventualmente la l., mentre per *Const.* e *Ord.* si indica le pp. dell'ed. e i capoversi (§) delle singole pp. (§° = continuazione dalla p. precedente).

¹ cf. SAGGI, soprattutto 116-152.

² cf. *AnOC* I (1909) 113-116 per la conferma del culto immemorabile 'Mantuana'.

³ SAGGI 161s; sulle immagini del Beato cf. *AnOC* I (1909) 224-228; sventuratamente il decreto ufficiale della S. R. C. (not. 2) pone la nascita del Fanti nel 1443 (ivi p. 113).

⁴ cf. la 'cronologia della vita' in SAGGI 117-120; complementi saranno da me pubblicati in *Ramenta Carmelitana* 14 in *EphC* 8 (1957) fasc. 2.

⁵ cf. per gli incunabuli il *Gesamtkatalog der Wiegendrucke* III (Leipzig 1928) 309-359 n. 3243-4420; per le altre edizioni Edm. M. COCCIA O.C., *Le edizioni delle opere del b. Battista Spagnoli detto il Mantovano (1447-1516), esclusi gli incunabuli*, Roma, Institutum Carmelitanum, 1954 [= *Subsidia bibliographica carmelitana*, 2].

⁶ SAGGI 157-162.

⁷ su questo registro si veda *Ramenta Carmelitana* 16 nel prossimo fascicolo di *EphC*; verrà pubblicato integralmente in *Monumenta Historica Carmelitana: Acta Capitulorum*.

⁸ tra parentesi acute i dati legittimamente supponibili; una difficoltà grave proviene dal fatto che per gli a. 1453-1459 non è conosciuto il mese e il giorno, benchè per il mese si possa presumere il gennaio. Mancano queste indicazioni anche per gli a. 1461-1480, ma per il 1461 abbiamo il 1/1 secondo *Stat.* f. 17 (se l'indicazione è esatta), e il fatto che per il 1480 (*C* 14⁸) abbiamo il 9/1, farebbe

merides, e i rogiti di Mantova sono già stati offerti dal p. Saggi,⁹ mentre gli Atti Capitolari (cf. not. 7) sono qui ricordati per la prima volta.

2. Cronologia della vita del b. Fanti :

- 1452, febbraio 28 : incomincia ad essere « padre confessore » della Compagnia del Carmine (C 14 : SAGGI 159).
 <1453 C 14^a. 1454-1456 C 14^b. 1457-1458 C 14^c. 1459 C 14^d : gennaio?>.¹⁰
 1460, gennaio 1 : 1) diviene ' padre spirituale et rezedore ' della stessa Compagnia del Carmine (C 14^e : SAGGI 159) ; 2) lo stesso giorno è datata la *Regola* compilata da lui per la Compagnia (R^a f. 1 l. 9 : R^b f. 8 l. 9. C 14^e : SAGGI 160).¹¹
 1461, gennaio 1 : datati gli *Statuti* per la Compagnia del Carmine (*Stat* f. 17 l. 6).
 <1461 C 14^f. 1462 C 14^g. 1463 C 14^h : elezioni, gennaio o dicembre?>.
 1465, gennaio 19 : Mantova, presente ad atto ufficiale (SAGGI 301 n. 4).

supporre che elezioni intermedie si siano avute in gennaio, nonostante la disposizione di *Stat* 13,1 per 31/12. Nel medesimo 1480 (C 14^s l. 123s) fu stabilito il giorno di S. Silvestro, probabilmente, come già in *Stat* 13,1, per distinguere la Compagnia dalla Disciplina, che eleggeva il 1/1 ' o uero in altro giorno conueniente ' (*Stat* 15,1). Dal 1480 al 1495 il giorno è sempre indicato chiaramente, mentre rimane l'incertezza per il periodo 1462-1479. Perciò il punto interrogativo dopo l'indicazione del gennaio denota l'incertezza fra il primo e l'ultimo mese dell'anno relativo.

⁹ SAGGI 300-306 : ' Appendice VI. Documenti per il convento di Mantova '.

¹⁰ L'incarico del Fanti, non attestato per gli a. 1453-1459, vien supposto per le seguenti ragioni : 1° C 14 l. 7 dice che nel 1452 egli ' incomincioe esser de compagnia ', contro il quale non è decisivo C 14^e l. 4 ' tolse il carigho ' per il 1460, potendosi alludere al disposto della *Regola* allora allora pubblicata ; 2° il 1/1 1460 il Fanti, non solo viene eletto, ma dà anche la *Regola* (*Reg* f. 1), che fa supporre la sua esperienza e autorità, e l'anno seguente anche gli *Statuti*, preannunziati del resto nella *Reg* 1,2 ; 7,3 ; 8,2 ; 10,2. Secondo queste prospettive credo che si debba interpretare ' il ditto padre commincioe a ditare & formare la regula e li statuti di nuouo ; presidire al decto collegio e ne li capituli ; confirmare li ufficiali di anno in anno... ' (C 14^e l. 9-11). Da ciò risulta che nel periodo 1461-1479, benchè nelle rubriche non si nomini il Fanti, di fatto continuò l'ufficio : infatti nel prologo del Registro (C f. 1 l. 5) abbiamo che il 31/12 1479 reggeva la Compagnia. Inoltre si potrebbe riferire alla presidenza del Fanti quel che è detto in C 14^s : ' Nel 1480 adì 9 de zenaro fu celebrado il capitolo de la prescritta compagnia dal venerabile religioso frate Bartholomeo di Fante, secondo la consuetudine di tempi passati dal 1460 fina al presente '. Naturalmente la data del 31/12 1479, che sembrerebbe quella del capitolo, non concorda con quella di C 14^s : di qui l'incertezza per datare i capitoli degli anni 1461-1479.

¹¹ Mi attengo alle indicazioni del codice, secondo il quale la *Regola* fu data il 1/1 1460 (ma *Reg*^b f. 7' a omissio l'ultima cifra) e gli *Statuti* il 1/1 1461, mentre i rimandi dalla *Regola* agli *Statuti* farebbe supporre la composizione simultanea, come anche insinua C 14^e (citato a not. 10) e sembrerebbe confermare C 14^f, che all'a. 1461 non fa alcuna menzione degli *Statuti*. Forse il Fanti cominciò col pubblicare il doppio testo della *Regola*, rimandando gli *Statuti* ad altra opportunità.

- <1465 C 14ⁱ. 1466 C 14^j. 1467 C 14^k. 1470 C 14^l. 1472 C 14^m: elezioni, gennaio o dicembre?>.
- 1472, marzo 13: Mantova, presente ad atto ufficiale (SAGGI 301 n. 7).
- <1474 C 14ⁿ. 1476 C 14^o. 1477 C 14^p. 1478 C 14^q. 1479 C 14^r: elezioni, gennaio o dicembre?>.
- 1479, dicembre 31: ordinato il *Registro* della Compagnia (C f. 1).
- 1480, gennaio 9: celebra il capitolo della Compagnia (C 14^s).
- <1480, gennaio 12: Mantova, presente ad atto ufficiale: ? cf. not. 13>.
- 1480, dicembre 31: celebrato il capitolo della Compagnia nella cella del Fanti (C 14^t).
- 1481, dicembre 31: confermato 'in padre spirituale & rezedore' della Compagnia (C 14^u).
- 1482, dicembre 31: confermato (C 15).
- 1483, dicembre 31: <eletto> (C 16).
- 1484, dicembre 31: eletto (C 17).
- 1485, dicembre 31: accetta l'elezione (C 18).
- 1486, dicembre 31: confermato (C 19).
- 1487, dicembre: presiede e vien eletto (C 20).
- 1488, maggio 3: Mantova, presente ad atto ufficiale (SAGGI 303 n. 10).
- <1489, maggio 14: provvedimenti presi dalla Compagnia (C 21): presente il Fanti?>.
- 1489, dicembre 31: presiede il capitolo della Compagnia (C 22); notato che durante l'anno sono stati costruiti '4 altri monumenti apresse della cella del padre frate Bartholameo'.
- 1490, maggio 3: nel capitolo di Parma sono ricordati, fra i 'gubernatores Confratriarum', per Mantova 'p. Bartolameus de fantis & Lucas de lafranchinis' (Act 36).
- 1490, dicembre 10: Mantova, presente ad atto ufficiale (SAGGI 303 n. 11).
- 1490, dicembre 31: presiede il capitolo della Compagnia (C 23).
- 1491, maggio 7: nel capitolo di Mantova appare come conventuale di Mantova 'Pr. bartholameus de fantis' in terzo luogo dopo il sottopriore (Act 39').
- 1491, maggio 20: fatto per sua iniziativa 'il laurio per tabernaculo de prida travertina bona' per l'altare della Madonna (C 23).
- 1491, novembre 20: Mantova, presente ad atto ufficiale (SAGGI 303 n. 12).
- 1491, dicembre 31: presiede il capitolo della Compagnia (C 24).
- 1492, febbraio 3: Mantova, atto ufficiale alla presenza 'f. Bartholomei de Mantua' (SAGGI 304 n. 13).¹²
- 1492, maggio 3: nel capitolo di Revere è nominato fra i conventuali di Mantova 'Pr. Bartholomeus de Fantis' in terzo luogo dopo il sottopriore (Act 43').

¹² certamente è il Fanti, perchè nessun altro Bartolomeo appare conventuale a Mantova nè nel 1491 (Act 39') nè nel 1492 (Act 43), e, come negli Atti Capitolari surriferiti, occupa il posto dopo il sottopriore; inoltre una simile denominazione si legge nella silografia del 1516 pubblicata in *AnOC* 1 (1909s) 225 'B. BARTHOLOMEVS. DE. MANTVA.'

- 1492, dicembre 31 : presiede il capitolo della Compagnia (C 25).
 1493 : notata la sua iniziativa per lavori nella cappella della Maddonna (C 25).
 1493, dicembre 31 : presiede il capitolo della Compagnia col b. Battista Mantovano priore (C 26).
 1494, dicembre 31 : <presiede il capitolo della Compagnia : scrittura ancora del Fanti C 27>. ¹³
 1495, settembre 10 : Mantova, presente a un atto ufficiale (SAGGI 304 n. 15).
 1495, dicembre 5 : morte a Mantova (nota a C 27).
 1598 : il corpo del Fanti è trasferito nella cappella del Carmine (C 49).

3. Come si vede, supposta la continuità per gli anni 1453-1459 e 1462-1478, l'intera vita di attività sacerdotale fu spesa dal Beato in favore della Compagnia del Carmine di Mantova, cioè ben 43 anni. Le due date estreme accertatissime del 1452, autografa, e del 1495, scritta nello stesso mese della morte, rendono probabile che sia morto in età di circa settant'anni.¹⁴ Inoltre il suo incarico nella Compagnia spiega il fatto che egli, almeno nel periodo 1465-1495,¹⁵ non ebbe alcun ufficio in convento : infatti negli atti autentici non appare mai nè priore, nè sottopriore, nè maestro dei novizi, nè sacrista, nè confessore delle monache, nè reggente o maestro degli studenti e neppur predicatore ; ma solo due volte è elencato come conventuale di Mantova e una volta come 'gubernator'¹⁶ della confraternita. Lo stesso sembra valere per il periodo 1452-1465 ; per cui, chi lo vuol fare priore di Mantova, confessore delle monache, maestro dei novizi,¹⁷ deve collocare tali attività prima del 1452 : il che per le monache vale difficilmente, essendo proprio quello l'anno della loro approvazione pontificia ;¹⁸ per

¹³ qui sarebbe da inserire il documento SAGGI 304 n. 14, lacunoso, attribuito al 1494 o 1495, che reca la data mercoledì 12 gennaio, mentre certamente in quegli anni il 12 gennaio non cadde in mercoledì. La soluzione dovrebbe venire dalla menzione del sottopriore 'fr. Sixtus de Brixia', la quale al p. Saggi non poté suggerir nulla, ma a me, con gli Atti Capitolari, offre forse il destro di trovare il bandolo della matassa. Sisto da Brescia appare eletto tre volte sottopriore di Mantova : il 1/5 1479 (capitolo di Mantova Act 19), il 2/5 1483 (capitolo di Novellara Act 21) e il 2/5 1487 (capitolo di S. Felice Act 28) : quindi, avremmo per il nostro documento la possibilità di scelta fra gli anni 1480, 1484 e 1488, nel primo dei quali il 12 gennaio fu effettivamente un mercoledì, nella indizione 13^a (la quale sventuratamente manca al documento in questione). Priore del convento, che l'atto ci dichiara assente, era precisamente il b. Mantovano ; per Angelo da Pontevico e per altri religiosi nominati questa sarebbe la prima loro notizia. Occorrerebbe, quindi, rileggere la data della pergamena per vedere se si potesse proprio ricavare il 1480 : altrimenti è un documento per noi inservibile.

¹⁴ cf. anche SAGGI 160.

¹⁵ secondo il registro di cui a not. 7.

¹⁶ si noti che questo termine non ricorre mai negli scritti del Beato per indicare il reggente della Compagnia, ma solo una volta in una comparazione : 'Quia omnis congregatio sine gubernatore est sicut ouis sine pastore...' (Reg^a 2, 1).

¹⁷ SAGGI 158 e 160.

¹⁸ cf. la bolla *Cum nulla* di Nicolò V in data 7/10 1452 in *BIC* I 233^b, ed. *EphC* 6 (1955) 262 con la bibliografia ivi citata.

il priorato, oltre ai dati positivi noti per quegli anni (SAGGI 306), bisogna ammettere l'improbabilità dell'elezione di un giovane religioso di fronte a padri tanto venerandi allora viventi a Mantova. È chiaro però ch'egli fu a contatto con i compagni del Connecte († 1434)¹⁹ che vennero a Mantova,²⁰ e forse fu tra i primi della Congregazione, dalla cui istituzione canonica (a. 1442)²¹ il suo incarico nella Compagnia del Carmine lo separa di un decennio appena.

Oltre alla sua santa vita, nella quale è celebrata particolarmente la sua divozione eucaristica e mariana,²² documentata positivamente è la sua attività in favore della Compagnia del Carmine, che forma l'oggetto della presente pubblicazione.

II

GLI SCRITTI DEL FANTI: I CODICI

4. Due sono i codici di cui dobbiamo occuparci direttamente, mentre un terzo, come copia tardiva, sarà studiato e usato parzialmente. Tutti e tre sono conservati attualmente nella Biblioteca Comunale di Mantova e recano le signature:

Mantova, *Bibl. Comunale* A.I.24,
 » » » E.II.25 (copia del precedente),
 » » » F.II.10.

Essi provengono dall'antica biblioteca del Carmine di Mantova in seguito alla soppressione del 1783.²³ Sono così, a quanto mi risulta, gli unici superstiti dell'archivio della Compagnia (in seguito Confraternita) del Carmine. Non furono ignoti al Vaghi, che sunteggiò l'intero codice F.II.10.²⁴

Premessa una descrizione esterna, se ne esporrà, sintetizzandolo, il contenuto.

1) Il codice A.I.24

5. Il codice, membranaceo, risulta di nove quaderni, ognuno di 4 carte, ossia 8 ff. (= a⁸-i⁸), che danno un complesso di ff. 72, tutti scritti fuori del f. 16-16' (= b⁸). Precedono due fogli di pergamena

¹⁹ su Tommaso Connecte cf. SAGGI 45-66.

²⁰ sui compagni del Connecte, 'societas fratris Thomae', cf. SAGGI 66-70, e 25-28. 85-87. 306.

²¹ SAGGI 71-78.

²² SAGGI 160.

²³ SAGGI 162.

²⁴ VAGHI 212-214; cf. anche SAGGI 159 not. 18.

rigati musicalmente (rigo di 5 linee), senza scrittura, ma il f. 2 reca la segnatura moderna del cod. 'A.I.24 | N. 24'. Seguono altri due fogli di pergamena, rigati come i precedenti, dei quali il f. 1 à due rigghi musicali con nomi delle note. Un foglio, pure di pergamena, aderisce alle due copertine interne.

La pergamena è lisciata ed à la rigatura a inchiostro con la giustificazione. I ff. misurano mm. 136×99 e sono a una colonna; la larghezza della colonna è di mm. 59; la distanza dalla prima all'ultima riga è di mm. 81,5; le linee sono 17, ma la prima è in bianco, quindi la numerazione di quelle scritte è di 1-16. Sul verso dell'ultimo foglio di ogni quaderno, in calce nel mezzo, c'è la guida. La numerazione dei fogli in alto a destra, in rosso (.I. ecc.), è originale, cioè di A*.

La copertina è costituita da due assicelle e misura mm. 145×103. La legatura è in tutta pelle, ma ora il dorso, in parte conservato, è staccato. Sui due piani, uniformemente, vi sono impressioni a secco con linee e fregio a rettangolo tutto in giro, mentre al centro formano una croce. Dei due fermagli, fissati ognuno con quattro chiodini, rimane solo la traccia.

6. La scrittura originaria (A*1) è gotica libraria tondeggiante, di tipo italiano, alta circa mm. 6. L'inchiostro è nero; in rosso sono i titoli degli opuscoli, dei capi o costituzioni, del segno ¶ e dei numeri dei paragrafi, però con eccezioni.²⁵ In rosso sono pure molte rubriche (generalmente quelle fra i testi latini in *Stat* 2-3. 5-6. 12-14, e generalmente, negli stessi *Statuti*, le varianti di numero interlineari). Non rivestendo una vera importanza, mi sono astenuto dall'accennare nell'apparato tali minuzie. Come brani maggiori in rosso posso indicare: *Reg^a* prol. 1. 2-9 (A 1-6), *Reg^b* prol. 1. 2-9 (A 1-7), *Stat* prol. 1. 2-7 (A 1-9) e *Stat* 1. 1. 1-3 (A 1-5).

Il segno tondo del § è posto normalmente avanti i titoli; però le maiuscole maggiori iniziano la prima parola del testo, e quindi la seconda lettera presenta la maiuscola ordinaria (di qui la trascrizione 'Qvia' di *Reg^a* 2 l. 4). Inoltre poche volte la maiuscola maggiore è inquadrata in oro e vari colori, cioè: *Reg^a* prol. 1. 11 (A 7) 'Qvamuīs', *Reg^a* 1 l. 3 (A 1) 'Dilectissimi', *Reg^b* 1 l. 3 (A 9) 'Dilectissimi', *Stat* prol. 1. 8 (A 10) 'Per che', *Stat* 1 l. 6 (A 7) 'In primis'.

Ora una breve descrizione di f. 1. In alto, verso destra, a penna, si legge inquadrata la segnatura moderna 'A.I.24'; in basso, a destra, il timbro nero della biblioteca, che in ovale racchiude la dicitura 'I.R. | Biblioteca | di | Mantova'.²⁶ In calce, nel mezzo del foglio, lo stemma del Fanti: scudo inquartato (1verde 2rosso 3bianco 4turchino) attraversato da una banda d'argento e sormontato da un semicerchio d'oro; ai lati dei quarti '.F. | .B. || FAN | TVS.'

²⁵ manca, p. es., nei titoli di *Reg^a* 1-12 e *Reg^b* 1-3.

²⁶ 'I. R.' equivale a 'Imperial Regia', e quindi è il timbro originale del tempo della soppressione.

7. Pubblicato il codice il 1/1 1461 (*Stat* prol. 1. 6), altri aggiunsero ciò che si legge dopo gli Statuti, nello stesso s. XV o all'inizio del seguente, cioè la *Regola abbreviata* II con i *Privilegi* (f. 67'-71 = A^2), un'aggiunta all'elenco dei Privilegi (f. 71' = A^3), finalmente la *Regola abbreviata* I (f. 72-72' = A^4). Altre mani poi, in varie riprese, rividero il testo, e la loro determinazione, non certo facile, vien rimandata a tempo opportuno. Si tratta o di vere correzioni (aggiunte, espunzioni, sostituzioni), o di segni svariati, per lo più ai margini del testo. Intanto è creduto conveniente classificare i tipi di scritture e di segni, e anche di espunzioni, intendendo raccogliere le forme grafiche, senza pronunciarmi sul numero dei correttori. In particolare, converrà fissare ulteriormente, quali emendamenti autografi del Fanti vi possono ricorrere, poichè egli, nei trentacinque anni che ebbe il codice a disposizione, potè benissimo ricorreggerlo e segnarlo. Considerando, poi, la bellezza calligrafica del *Registro* autografo (*Intr.* 12), non sarebbe improbabile che anche questo codice sia dovuto alla mano del Beato, benchè l'esame, per il tipo impersonale di scrittura, riesca singolarmente difficile.

In conclusione: le mani che vergarono i vari testi da f. 1 a f. 72' sono certamente diverse; i numeri da A^5 ad A^{24} indicano tipi di scrittura da determinare, riferendosi anzi alcuni a determinati segni. Ecco quindi un elenco delle mani numerate, con indicati i fogli dove certamente ricorrono (non si citano tutti i ff. corrispondenti); l'indeterminatezza della mano è dichiarata dalla sigla A^c . Citando il foglio del codice e la linea dell'edizione, sarà facile trovare il testo corrispondente nell'apparato.

8. a) Tipi di scrittura:

A^{*1} = f. 1-67: 1. *Regola* testo latino 1-7'.

2. *Regola* testo italiano 7'-15'.

3. *Statuti* 17-67.

A^2 = f. 67'-71: 1. *Regola abbreviata* II, 67'-69.

2. *Privilegi*, 69-71.

A^3 = f. 71: addizione a *Privilegi* (n. 7), 71.

A^4 = f. 72-72': *Regola abbreviata* I.

A^5 = f. 1 l. 2, f. 8 l. 2. A^6 = f. 1 l. 9, f. 7' l. 24, f. 8 l. 4. 9. A^7 = S^1 .

A^8 = f. 4' l. 7, f. 5' l. 22. A^9 = f. 7's l. 15, f. 22's l. 10, f. 36's l. 43. A^{10} = f. 9

l. 22. A^{11} = f. 10 l. 14. A^{12} = f. 10' l. 4. A^{13} = f. 13' l. 7s. A^{14} =

f. 13' l. 7. A^{15} = f. 20' l. 9s. A^{16} = f. 23' l. 33s. A^{17} = f. 24' l. 68s.

A^{18} = f. 25' l. 98. A^{19} = f. 27' l. 54, f. 29' l. 80. A^{20} = f. 46 l. 8.

A^{21} = f. 23 l. 20. A^{22} = f. 8 l. 2. A^{23} = f. 2' l. 21, f. 9 l. 8-10, f. 9' l. 21s,

f. 10 l. 25-29, f. 11 l. 7, f. 13' l. 5. 7, f. 21' l. 27. 34. A^{24} = f. 72' l. 1.

b) Segni:

S^1 = in un certo qual modo a y fra due punti (cf. f. 18 l. 20). S^2 = due

lineette leggermente diagonali attraversate da due orizzontali, con varianti

(cf. f. 63' l. 11-16). S^3 = mano (cf. f. 38' l. 24). S^4 = croce di S. An-

drea con quattro puntini negli angoli (cf. f. 12' l. 9). S^5 = crocetta semplice (cf. f. 41 l. 10). S^6 = croce eretta coi quattro puntini agli angoli (cf. f. 20' l. 9s). S^7 = due linee parallele orizzontali (cf. f. 54' l. 97). S^8 = croce marcata con linee alle punte (cf. f. 7' l. 11 e 8 l. 9). S^9 = linea uncinata che scende diagonalmente dall'alto (cf. f. 63 l. 6-8). S^{10} = lineetta diagonale (cf. f. 63' l. 2-9). S^{11} = lineetta diagonale attraversante due puntini (cf. f. 14 l. 9). S^{12} = rimando, quasi un accento circonflesso (cf. f. 29 l. 80). Ai segni aggiungo due modi di espunzione: esp^1 = lineetta orizzontale. esp^2 = come esp^1 , ma altro inchiostro.

I segni possono appartenere ad una sola mano: p. e. $S^1 = S^3$, $S^2 = S^7$; $S^1 = A^7$. L'identificazione delle mani nei rimandi è ovvia.

2) Il codice E.II.25

9. Nel s. XVI/XVII il codice originale della Regola e degli Statuti fu trascritto integralmente, con revisione completa sotto l'aspetto linguistico. La lingua verrà trattata in una propria Appendice: qui si accennerà solo ad alcune caratteristiche riguardanti la fedeltà di trascrizione.

Il codice è membranaceo. La copertina è formata da una pelle sottile rossa marrone, con impressioni a secco sui piani e sul dorso. Dei quattro cordoni, coi quali il volume era legato, restano solo le tracce. Un foglio di guardia è rispettivamente contro la copertina anteriore e posteriore, oltre a due fogli cartacei aderenti tanto all'una che all'altra copertina. I fascicoli sono 6, quinterni e quaderni, cioè: a¹⁰ b⁸ c¹⁰ d¹⁰ e⁸ f⁸, per un complesso di ff. 54, di cui solo il f. 54' è in bianco. Tutto è scritto da una sola mano, tranne i numeri delle carte nel prologo degli *Statuti* a l. 19-53. Sul dorso vi è il cartiglio con la segnatura 'E.II.25 | 560'; la segnatura è ripetuta a matita nell'interno della copertina anteriore e su f. 1 è visibile il timbro della biblioteca come nel codice originale (*Intr.* 6).

10. È creduto bene, nell'apparato testuale, di distinguere la condizione del testo latino, che si dovrebbe supporre trascritto esattamente, da quella del testo italiano, in cui è notato solo le differenze contenutistiche (però con certa larghezza). Il latino s'intende non soltanto quello di *R^a*, ma anche quello delle formule di *Stat* 2s. 5s. 12-15 (in cui, come norma generale, e quindi ne è omessa la menzione nell'apparato, sono stati trascurati i plurali interlineari).

a) Il latino, tralasciate ovviamente le varianti puramente grafiche, offre le seguenti caratteristiche (in nota la documentazione, riferita all'apparato, in cui al f. di *A* segue la l. dell'ed.): 1° varia qualche voce²⁷; 2° varia una voce per errata lettura, come sembra²⁸;

²⁷ *Reg^a* prol. 1. 2; 3 l. 27; 9 l. 11. *Stat* 2 l. 78; 3 l. 20; 5 l. 54; 6 l. 36; 12 l. 50 (corr.). 78 (corr.).

²⁸ *Reg^a* 4 l. 9.13s; 5 l. 6. *Stat* 2 l. 31.40.50.101; 3 l. 55.61.82; 5 l. 48; 12 l. 23.79; 13 l. 54.

3° inserisce qualche parola ²⁹; 4° include qualche voce interlineare o marginale ³⁰; 5° include un'espunzione ³¹; 6° traspone qualche voce ³²; 7° omette voci interlineari o marginali ³³; 8° conserva una correzione.³⁴

b) *L'italiano*, non essendo una semplice trascrizione, ma un vero rifacimento sotto l'aspetto linguistico, in cui l'espressione, o fortemente mantovaneggiante o latineggiante, è stata avvicinata ³⁵ all'italiano comune del tempo, presenta problemi particolari.

La più notevole sostituzione è quella del verbo 'fire' (<*fieri lat.) con 'essere'.³⁶ Quanto alle altre differenze (trascurata la costante sostituzione di 'fina' e composti con 'sino', e altre minuzie di preposizioni e articoli), esse possono entrare in uno schema simile a quello costruito per il testo latino (in nota la documentazione com'è stato avvisato sopra): 1° è variata qualche parola (cioè: o è tradotto il latino, o è cambiato il modo del verbo, o vengono sostituite radici o formazione) ³⁷; 2° è omessa qualche parola ³⁸; 3° è inserita qualche parola ³⁹; 4° è inclusa qualche aggiunta interlineare o marginale ⁴⁰; 5° è inclusa un'espunzione ⁴¹; 6° è trasposta qualche parola ⁴²; 7° è omessa qualche addizione interlineare o marginale ⁴³; 8° è omessa un'espunzione.⁴⁴

In conclusione si può affermare che *B* ebbe presente *A* nella sua

²⁹ *Reg^a* prol. 1. 9; 12 l. 6. *Stat* 3 l. 22 (om.); 39.43.54; 5 l. 54 (om.); 6 l. 30 (om.); 13 l. 52; 15 l. 18.48.

³⁰ *Reg^a* prol. 1. 2; 3 l. 24.

³¹ *Reg^a* prol. 1. 2.

³² *Reg^a* 1 l. 20. *Stat* 5 l. 55; 13 l. 51; 15 l. 19.

³³ *Reg^a* 8 l. 6s.

³⁴ *Stat* 14 l. 12.

³⁵ dico 'avvicinata', perchè talvolta la forma mantovana è stata accentuata, come in *Reg^b* 5 l. 17 'mercori' invece di 'mercordi' di *A*, e in *Stat* 1 l. 8, in cui al latinismo dialettale 'blasfemadore' è stata sostituita la forma più prettamente vernacola italianizzata 'biastematore'; oppure si è avuta una italianizzazione imperfetta, frequentissima, per la quale sia d'esempio, oltre al 'biastematore' predetto, anche il 'giucatore' di *Stat* 1 l. 9 per il 'zugadore' dell'originale.

³⁶ la rara forma si cf. in *Stat* 1 l. 1 'De quelli che sone da fire recieuidi', sostituita in *B* con 'esser'.

³⁷ *Reg^b* 1 l. 20.23; 3 l. 1.16; 5 l. 17; 7 l. 26 (err.); 11 l. 14. *Stat* prol. 1. 50; 1 l. 12.20.27; 2 l. 7.8.11 (tutta la frase).14.16; 3 l. 3.10.84; 4 l. 22; 5 l. 11.12.15.32.40; 7 l. 43; 9 l. 7; 10 l. 18; 11 l. 10.12.15.20.21; 12 l. 33; 13 l. 8.22.54 (err.)82 (err.)83.88.97.99.102; 16 l. 7.11.27.34; 17 l. 8.13.14.23.27.31; 18 l. 7.18.67 (err.). *R^b* 1. 4.10.40.

³⁸ *Reg^b* 9 l. 15.16. *Stat* prol. 1. 7.9.19.42; 1 l. 24.34; 2 l. 7; 3 l. 7.101; 4 l. 18; 5 l. 3; 6 l. 43; 11 l. 16; 16 l. 38-39 (tutta una disposizione).58; 17 l. 2; 18 l. 1.48.9.10. *R^a* prima di 1. 1.1.23. *R^b* 1. 40.

³⁹ *Stat* 1 l. 10; 2 l. 7; 8 l. 12 (tutta una frase); 18 l. 46. *R^a* 1. 14.17. *R^b* 1. 12.24.32.

⁴⁰ *Reg^b* 6 l. 13.15; 12 l. 5.19.

⁴¹ *Reg^b* 2 l. 8-10; 3 l. 218; 8 l. 17-26; 10 l. 5.7s.12. *Stat* 1 l. 27.

⁴² *Stat* 8 l. 12.

⁴³ *Reg^b* prol. 1. 2; 3 l. 22.25-29; 5 l. 3; 6 l. 7. *Stat* 3 l. 81.

⁴⁴ *Reg^b* 11 l. 10. *Stat* 1 l. 34; 7 l. 20. *Privilegi* 1. 5-7.

condizione attuale con tutte le sue varietà grafiche e che nella valutazione di esse non sempre fu coerente.

3) *Il codice F.II.10*

11. Il *Registro* della Compagnia del Carmine di Mantova è un codicetto di pergamena d'un solo quinterno di ff. 10 non numerati, dei quali scritti sono i ff. <1-9'>. I fogli sono rigati a due colonne con l'intercolonnio, ma solo le linee per la scrittura sono a inchiostro, mentre le verticali per la giustificazione sono a secco; in ogni colonna le linee sono 35. Si escluda il f. 1, in cui le linee, d'ugual numero, sono piene. Ogni foglio misura mm. 206×147; l'altezza della colonna dalla prima all'ultima linea è di mm. 129/130; la larghezza dalla giustificazione all'intercolonnio mm. 40/41; l'intercolonnio è largo mm. 10/11. Sul f. 1, in basso, il timbro della biblioteca come in *Intr.* 6.

Precede una carta di guardia, di pergamena in bianco, sul cui f. 1 una mano posteriore scrisse a grandi caratteri una linea ora semicancellata; dopo il quintero vi è un'altra carta di guardia scritta a due colonne, tratta da qualche opera, di cui riferisco i capoversi (è rovesciata, quindi bisogna cominciare dalla facciata contro la copertina):
'¹<P>atria ²<S>uperbia ³<T>aciturnitas ⁴<T>emperantia
⁵<T>emptatio ⁶<T>empus ⁷<T>estimonium'.

La coperta è formata da due assicelle di legno di mm. 210×149, col fermaglio a metà piano, conservato; il dorso è di pelle, fissata ai piani mediante un listello di pelle sovrapposta e fermata con tre chiodini sul piano e uno sopra e l'altro sotto il limite di esso, però parte del listello sul piano posteriore è scomparso. Sul piano anteriore vi è il segno a penna della bilancia con iscritto '1479'⁴⁵ e più in alto 'REGISTRO A' (un po' scancellato).

12. Due serie di scritture si devono distinguere: l'autografa del Fanti e quelle dei massari succedutisi dopo la morte di lui.

La scrittura del Fanti, di tipo preumanistico, minuta e regolare, è bellissima. Secondo il prologo (C f. 1), egli scrisse in una sola volta le notizie fino al 1479 (A prol.-14' f. 1-3'^b), poi di anno in anno fino alla morte. Il prologo è a linee piene su tutta la pagina, poi le notizie si succedono su due colonne. Qualche rasura, aggiunta, segno (mano, 'nota') è dello stesso Fanti. Si noti che egli non solo sottoscrisse man mano gli atti dal 1479 in poi, ma anche i precedenti dai primi tempi della Compagnia. L'importanza del testo autografo consiste soprattutto nella possibilità di documentare la forma del testo italiano tanto della Regola che degli Statuti. Non sarà poi inutile ricordare, che non risulta se e come venne osservato fino al 1479 lo statuto di *Stat* 13, 26 del 1461.

⁴⁵ cf. C prol. l. 218: 'questo Registro ha per signo signado la ballancia suso la coperta e chiui disotto cum il Millesimo'.

Dopo la morte del Beato, il reggente non redige nè sottoscrive gli atti, ma altri, che secondo *Stat* 16, 17,⁴⁶ poteva essere o il massaro o un suo incaricato. La mani individuabili possono numerarsi così:

$C^2 = C 14^1$, firma di Tommaso da Caravaggio. $C^3 = C 27$ in calce, notizia necrologica del Beato. C^4 e $C^5 = C 28-32$ (come sembra). $C^6 = C 33$. $C^7 = C 34$. $C^8 = C 35$. $C^9 = C 36$. $C^{10} = C 37$. $C^{11} = C 38$. $C^{12} = C 39$. $C^{13} = C 40$. $C^{14} = C 41-42$ e margine di $C 36$. $C^{15} = C 43$. $C^{16} = C 44-45$. $C^{17} = C 46-47$ e $48''$. $C^{18} = C 48'$. $C^{19} = C 49'$. $C^{20} = C 49''$ 'fi il pitor...'. $C^{21} = C 50$.

Oltre alla grande varietà dei tipi di scrittura e dell'ortografia, sia ricordato che a f. 8^b vi è una mezza colonna in bianco con cancellatura su varie righe, e che bianca pure è la prima metà di f. 8^b.

III

CONTENUTO DEGLI SCRITTI

Esaminiamo separatamente il codice degli Statuti e quello del Registro per loro indole diversa.

1) *Il codice A.I.24*

13. Il codice *A.I.24* contiene le disposizioni statutarie della Compagnia della Madonna del Carmine e dei Disciplinati della stessa Madonna del Carmine. Come s'è visto sopra (*Intr.* 8, a), occorre distinguere quattro corpi di Statuti: due, la Regola bilingue e le Costituzioni, attribuiti esplicitamente al Beato, e due altri costituiti da due *Regole* brevi d'incerta origine. Il Registro, le cui notizie sono già state accennate fuggacemente, getterà un po' di luce sulla genesi di questi scritti.

1. Origini della Compagnia del Carmine di Mantova⁴⁷ e le Regole abbreviate I e II

14. Circa l'a. 1399 fu cominciata la 'compagnia laicala de nostra dona genitrice de dio gloriosa uirzine maria patrona e matrona di frati carmelitani nel conuente mantuano' (C I), al principio senza un'orga-

⁴⁶ *Stat* 16,17, fra i doveri del massaro: 'Jtem scriuerà o farà scriuere le resone nel suo libreto in conspecto del padre rezente'. In *Stat* 13, 25s si descrive minutamente come doveva esser redatto ogni atto in questo che è chiamato 'libro del ministro massaro' e 'registro', proprio secondo il titolo apposto dal Fanti al suo autografo.

⁴⁷ Debbo insistere un po' sulle origini di questa Compagnia, perchè finora non sembra che alcuno, dopo il VAGHI che ebbe tra mano i codici (not. 24),

nica struttura giuridica, ma 'sempre s'è reziuda simplizamente cum libertade ne la diuotione de la gloriosa madona nostra virzine maria & in timore de dio' (C 1); poi, prosperando, s'incominciarono a stabilire gli uffici, cosicchè dal 1399 vien nominato il massaro (C 2), poi un compagno (C 8), in seguito due (C 10) e così via.

Ma a noi importano gli Statuti. I primi sappiamo che furono fissati nel 1406, 'distincti briuamente', e trascritti sul f. 1 del libro intitolato *Statuti* (C 3); poi nel 1952 si parla del loro rifacimento ('Jtem fu rinouadi li statuti & zionti alcuni punti') e della loro trascrizione nello stesso libro a f. 2 (C 14).

Essendo perduto il codice originale descritto in C 3, non posso calcolare con precisione l'estensione dei primi Statuti; ma un sospetto mi viene che essi possano identificarsi con quella che io ò chiamato *Regola abbreviata I*, la quale occupa precisamente un foglio (f. 72-72') e, come la *Regola abbreviata II*, non è distinta in paragrafi ma in 'punti' (cf. C 14). Se può reggere la supposizione, verrebbe giustificata la mia denominazione di 'I redazione' data a quella Regola, che come trascrizione segue la più lunga, nella quale si verifica appieno ciò che vien affermato in C 14 riguardo ad 'alcuni punti' aggiunti, perchè la sua estensione (f. 67'-69) risulta doppia dell'altra. Paragonate fra loro, è certo che la II redazione mostra uno sviluppo organico rispetta alla I e prelude sia alla Regola sia agli Statuti del Fanti. Annotata lo stesso anno dell'elezione del Fanti a 'padre spirituale' della Compagnia (C 14), essa insinua la possibilità che sia opera del Fanti. Tuttavia il testo attuale linguisticamente sembrerebbe offrire qualche difficoltà. Si potrebbe però ammettere qualche ritocco grafico e morfologico da parte del trascrittore o di altri; benchè un giudizio definitivo mi riserva di darlo in Appendice, in cui porrò in risalto la varietà grafica (e morfologica) del Beato nel suo autografo.

Ammessa la supposizione esposta sin qui, ne verrebbe la conseguenza che la specificazione 'abbreviata' debba intendersi equivalente a 'breve', secondo l'uso latino o italiano dotto dei tempi passati. Chi invece non si sentisse di aderire alla argomentazione suesposta, po-

vi abbia fissato l'attenzione fuori del p. SAGGI, sagace anche in questo come sempre in tutto il resto (cf. SAGGI 159 not. 18 e 272, dove è preannunziata la presente edizione). Infatti la sua esistenza sfuggì a Gennaro Maria MONTI, che pure trattò esplicitamente dell'argomento sia nel c. V 'Le Confraternite dell'Alta Italia dei secoli XIII-XV' (MONTI I 83-109), sia nel c. X 'Le Confraternite dei Disciplinati dell'Alta Italia' (MONTI I 267-285). Neppure un cenno si trova nella rivista giubilare *Lo Scapolare* (Roma 19508) 187-215, nella miscellanea su 'La Confraternita del Sacro Scapolare'. Più grave è il fatto che nello stesso decreto ufficiale di conferma del culto (cf. not. 2) fu inserita una frase poco felice: 'Institut laicorum sodalitatem sub titulo B. M. V. a Monte Carmelo, cum statutis et legibus ad pia exercitia inter congregatos fovenda' (*AnOC* I [19098] 114); le quali espressioni entrarono di peso nell'ufficio liturgico (V lezione del Mattutino). Ora è chiaro che di una Compagnia già esistente nel 1399 egli poté essere il riformatore e lo stimolatore, ma non il fondatore. Più oscura è la relazione di lui con la Disciplina, se cioè anch'essa preesisteva alla sua opera ordinatrice, perchè soltanto nella Regola e negli Statuti ne ricorre la menzione, mai invece nel Registro.

trebbe intendere, come anch'io in un primo tempo, che si tratti di brevi compendi da distribuire su foglietti ai singoli membri della Compagnia per loro norma. Anche in questo caso, però, rimarrebbe la successione cronologica fra la I e la II redazione, cioè che il testo più breve precede il più ampio.

15. La stessa mano che trascrisse la *Regola abbreviata II* aggiunse un piccolo elenco di *Privilegi*. Se non sbaglio, tale elenco offre un chiaro indizio del tempo in cui fu composto, e, per conseguenza, di quello della Regola cui fu annesso. Il capoverso 7 non entra in considerazione, perchè d'altra mano, e non è improbabile che supponga la bolla di Sisto IV *Dum attenta* del 1/4 1477.⁴⁸ Ma proprio il privilegio 1 ci riconduce al tempo di Nicolò V (1447-1455) e quindi ancora intorno al 1452. Comunque a Nicolò V sono attribuiti esplicitamente il 1 e il 5, e quindi probabilmente anche il 6, connesso per la materia con il 5: stando al n. 1, si tratta di un privilegio speciale chiesto a somiglianza di quello del 1497 (C 29) direttamente dalla Compagnia, forse per interessamento dello stesso Fanti: in questo caso se ne circoscriverebbe la data al 1452-1455. Per gli altri privilegi di Onorio IV (n. 4), Bonifacio VIII (n. 3), Giovanni XXII (n. 2) e Urbano V (n. 4), precedendo essi la fondazione della Compagnia di Mantova, dipendono dalla comunicazione dei privilegi dell'Ordine secondo R^a 11 e R^b 8; mentre di una sola indulgenza particolare, a proposito delle confraternite del Carmine, si parla nella suddetta bolla di Sisto IV *Dum attenta*.⁴⁹ Indicazioni singole si vedano in nota al testo dei Privilegi.

2. Regole e Statuti del Fanti

16. Assunta la direzione della Compagnia nel 1452 (C 14) e riformata probabilmente la breve Regola secondo la quale era retta (*Intr.* 14), il Fanti nel corso degli anni seguenti pensò di dar più ampio svolgimento all'ordinamento statutario di essa. La spinta gli venne dalle necessità pratiche del suo funzionamento, sperimentate da lui negli anni della reggenza come 'padre spirituale' di essa, l'ispirazione la trasse dai testi legislativi del suo Ordine: di qui la bipartizione delle leggi in *Regola* fondamentale, che nella sua voluta brevità riecheggia la Regola carmelitana di S. Alberto,⁵⁰ e in *Costituzioni* o *Statuti*,⁵¹ che,

⁴⁸ *BIC* I 346^a-349^b: soltanto in questa bolla (347^b-348^a n. 10) è notata l'indulgenza di Benedetto X.

⁴⁹ *BIC* I 347^a n. 3: '... omnibus Christi fidelibus... vel Confratriam dicti Ordinis assumerent & eam initiarent... tertiam partem omnium peccatorum in Domino relaxarunt'.

⁵⁰ probabilmente data l'a. 1209 da Alberto patriarca latino di Gerusalemme, in S. Giovanni d'Acri, ritoccata ed approvata da Innocenzo IV il 1/10 1247: cf. *EphC* 6 (1955) 315-317 (introduzione) e 516-523 (testo).

⁵¹ 'statuti' abitualmente in *Reg^{ab}*, tranne 10,2 ove ricorrono i due termini uniti; 'costituzioni e statuti' nel titolo di *Stat* prol. l. 2 e *Stat* l. 1, benchè poi il termine ricorra regolarmente nel senso di rubrica.

oltre a svolgere la parte strettamente giuridica, abbraccia anche la parte cerimoniale, in cui è chiaro lo schema delle Costituzioni carmelitane del Ballester,⁵² non escluso qualche minore apporto dell'Ordinario carmelitano di Siberto de Beka.⁵³ La propria Congregazione Mantovana non gli potè fornire quasi nulla, perchè statuti particolari cominciarono a registrarsi solo dal 1465,⁵⁴ il primo corpo ufficiale manoscritto risale al 1516⁵⁵ e le prime Costituzioni stampate sono del 1540⁵⁶; ciononostante *Stat* 5, 1 è ispirato agli usi mantovani.⁵⁷ Essendosi però accanto alla Compagnia del Carmine sviluppata anche quella dai Disciplinati, non è improbabile che il Fanti abbia avuto presente qualche statuto di essi, come sembrerebbe indicare l'accento di *Stat* 18, 13: 'Jtem per statuti uniuersali...'

17. La *Regola* fu redatta in doppio testo, latino e volgare. Il perchè ci sfugge, tanto più che le Regole probabilmente precedenti (*Intr.* 14) erano in italiano. Rimane la possibilità che il testo latino fosse destinato all'approvazione del vescovo in armonia con *Stat* 7, 1,⁵⁸ non escludendo anche altri motivi, come la maggior ufficialità della lingua latina e la preoccupazione di conservare immutato il testo, cosa più facile a ottenersi con una lingua classica, che con un volgare dalle forme incerte e fluttuanti.

Che sia stata redatta contemporaneamente agli Statuti è attestato dall'autore stesso in *C* 14: 'Et nota che il ditto padre commincioe a ditare & formare le regule e li statuti di nuouo'; ed è confermato dalle citazioni degli Statuti fatte nella *Regola*,⁵⁹ che dimostrano indubbiamente come la composizione fu simultanea, benchè la pubblicazione, conformemente alle date del 1460 per la *Regola* e del 1461 per gli Statuti (*Intr.* 2), possa essere stata separata. L'indole però è alquanto diversa: essa è brevissima,⁶⁰ abbonda poi di citazioni scritturistiche

⁵² sono le Costituzioni del 1369, sulle quali cf. *EphC* 6 (1955) 270s, rimaste in vigore per quasi un secolo fino alle nuove del Soreth del 1462, quindi un anno prima degli Statuti fantiani: *EphC* ivi 271.

⁵³ è il Rituale dell'Ordine, composto verso il 1312, testo ufficiale dal 1315, stampato nel 1544 con variazioni, e secondo il tenore originale nel 1910: cf. *EphC* 6 (1955) 270 n. 3.

⁵⁴ si tratta del registro accennato nella not. 7: nel 1465 sui f. 3'-4' vennero notati gli statuti 1-9 della raccolta del 1516.

⁵⁵ cf. il registro (not. 55) a f. 86: '... mandauerunt ut quilibet conuentus habeat illa ita breuiter transcripta, ut sciant ad quid teneantur et ad quid non'.

⁵⁶ cf. *Constitutiones, et Statuta Ord. ac Obs. Carmelitarvm Mantvan. Congregationis. M.D.XXXX <Bononiae>*.

⁵⁷ si tratta del colore dell'abito, sul quale si veda la documentazione in nota a *Stat* 5 l. 8s.

⁵⁸ riguardo alla sede della Compagnia si stabilisce: '... la sacristia... si edifichi... con licentia del uescoue o del so luogho tenente'. Per la Compagnia di Mantova non è nota alcuna conferma o indulgenza vescovile. Sul riconoscimento giuridico da parte dell'autorità ecclesiastica cf. MONTI I 306-309 e II 64s.

⁵⁹ cf. *Reg* 2,2; 8,2; 10,2.

⁶⁰ questa brevità è affermata dallo stesso autore: *Reg*^a prol. l. 15-17 'ordinaui... unam regulam breuem'; *Reg*^a 12,2 'Hanc igitur uiuendi formulam breuiter scripsimus uobis'.

(assenti negli Statuti, benchè assai più estesi),⁶¹ accentuando così il suo carattere esortativo contro quello precettivo e dispositivo degli Statuti, omette completamente la parte cerimoniale tanto importante in quelli, ed è molto succinta anche quando tratta dei diritti e dei doveri.

Riguardo ai destinatari, tradisce l'origine dalle Regole abbreviate I e II, in cui non vi è alcun accenno ai Disciplinati, come neppure in tutto il Registro. Infatti la sola menzione di essi ricorre in *Reg^a 3, 4*; inoltre caratteristica è la forma del titolo: 'Sequitur regula confratriarum & societatum ac etiam fratrum disciplinatorum...' (*Reg^a prol. 1. 5*), come qualche cosa d'aggiunto. Lo stesso titolo degli Statuti, che pure trattano ampiamente dei Disciplinati, parla genericamente delle 'fraternitadi & compagnie laicale' (*Stat prol. 1. 3*). Ritengo quindi legittimo supporre che i Disciplinati furono aggregati posteriormente alla Compagnia del Carmine, da cui ricevettero gli Statuti adattandoli al loro tipo di devozione.

18. Gli Statuti, così denominati nella Regola (*Reg^a 2, 2*), sono detti anche 'constitutioni', come in *Stat prol. 1. 2* 'Incommencia il prologo ne le constitutioni e statuti...'; ma più propriamente 'constitutioni' sono chiamate le rubriche o capitoli del libro, come appare dalla 'Tabula' (*Stat prol. 1. 18-53*). Come già si è detto (*Intr. 13 e 18*), essi riguardano tanto la Compagnia che la Disciplina del Carmine. Inoltre qui vengono distinte, per le due confraternite, le due sezioni, maschile e femminile. A questo proposito sia qui ricordata la ragione che à determinato gli Statuti: 'Perchè ogni congregazione di religiosi non solamente ha alcuna forma de uiuere sotto certa regola, ma etiam ha alcuni statuti distincti...' (*Stat prol. 1. 8s*), da cui risulta il carattere loro complementare rispetto alla Regola. Infatti, nei confronti di essa, è una novità assoluta tutto il rito che riguarda chi si è legato con voto a vestire l'abito del Carmine senza appartenere alla Compagnia (*Stat 5-6*), come in genere quanto si riferisce alle aggregazioni (*Stat 2-4*), alle elezioni (*Stat 13-15*), agli interessi amministrativi (*Stat 8 e 17*), alla sede della Compagnia (*Stat 7*), al capitolo delle colpe (*Stat 12*), alle processioni (*Stat 12*) e simili, non escluso l'importante sviluppo che *Reg 2* riceve in *Stat 16*. Dovendo raccogliere più sotto gli elementi per delineare la struttura di queste confraternite, gli accenni dati sembrano sufficienti.

3. La Compagnia e la Disciplina ⁶² del Carmine di Mantova

19. Dal 1399 al 1460, come si è accennato in *Intr. 14 e 17*, il piccolo gruppo di devoti, che incominciò ad adunarsi presso il Carmine

⁶¹ si veda *Reg 1, 2.4; 2.1; 4.2; 6.2; 7.3.5; 9.2; 11.1; 12.3*. Lo stesso Fanti confessa: 'Hanc... uiuendi formulam... scripsimus uobis ex scriptura apostolica et euangelica' (*Reg^a 12.2*).

⁶² userò sempre questo termine per brevità, intendendo con esso i 'Fratelli della Disciplina', com'è spiegato in *Intr. 28*, e quindi anche l'altro di 'Disciplinati'.

di Mantova, si accrebbe notevolmente, dandosi man mano un'organizzazione più salda. Quella data dal Fanti fu poi così stabile, che solo verso la fine del secolo seguente si avvertono le prime variazioni (C 38-51), di cui però non si à ancor traccia nel rammodernamento sia della Regola che degli Statuti offerto dal codice B.

Anzitutto vanno distinte la Compagnia del Carmine da quella dei Frati della Disciplina. La struttura della Compagnia è minuziosamente delineata, non così quella della Disciplina, per varie ragioni che si possono supporre: per la minore sua importanza, perchè venuta dopo in ordine di tempo, perchè germogliata in seno alla primitiva Compagnia, perchè partecipe degli stessi ordinamenti, tranne che in certi particolari. Tanto la Compagnia che la Disciplina àno il ramo maschile e quello femminile (*Intr.* 18).

20. Converrà ricordare le varie denominazioni delle due confraternite. Già nel titolo di *Reg^a* compaiono i termini 'confrariae, societates, fratres disciplinati' (*Reg^a* prol. l. 2-4), resi letteralmente in *Reg^b* 'confrarie, compagnie, frati disciplinatori' (*Reg^b* prol. l. 2-4): i primi due termini sono così propri alla Compagnia del Carmine, che non vengono mai applicati ai Disciplinati. Un termine simile è 'fraternitas / fraternitate' (*Reg^a* 1 l. 4 | *Reg^b* l. 5), che però è più esteso secondo *Reg* 6 (l. 6-8 'qui sunt de fraternitate confrarie et societatis / chi sono della fraternitate de la confraria e compagnia'); tuttavia altrove è perfettamente sinonimo (*Reg* 8 l. 4s 'fraternitas et societas / fraternitate & compagnia' l. 5; *Reg* 10 l. 3s 'aliquis uestra fraternitate & societate / ... fraternitate e compagnia' l. 4). Ciò vien confermato nel titolo degli Statuti 'fraternitadi & compagnie laicale' (*Stat* prol. l. 3), con una modifica, poche righe dopo nel prologo, 'le fraternitate de le compagnie laicali' (l. 12): nelle quali denominazioni notiamo il nuovo termine 'laicale', che ricorrerà ancora altrove (*Stat* prol. l. 20; 2 l. 2; 13 l. 3). Talvolta i termini 'confraria' ('confratria' in *Stat* 13 l. 3; 16 l. 56; 17 l. 4) e 'compagnia' sono dati in maniera disgiuntiva (*Stat* 16 l. 56; 17 l. 4s) con equivalenza sinonimica, secondo la quale devono intendersi le voci congiunte con la copula.

Varie volte il termine 'compagnia' è accompagnato dall'attributo 'grande' (*Stat* 2 l. 2; 3 l. 9. 98; 13 l. 2s; 15 l. 8; 18 l. 5). Si avverta subito che si tratta esclusivamente della Compagnia, chiamata così o per la sua antichità o dignità o numero dei membri, e non in quanto abbracci anche la Disciplina, perchè in *Stat* 12 e 13 chiaramente e specificamente si parla sia dell'aggregazione alla Compagnia del Carmine sia dell'elezione degli 'ufficiali' di essa.

Un'altra voce ricorre con vario significato: 'collegio', sempre in singolare. Come risulta indubbiamente da *Stat* 13-16, si dovrebbero distinguere quattro sezioni di congregati: quindi il termine appropriato 'collegio', che però in senso così specifico si legge solo una volta, e non sicuramente: 'caduno etiam collegio de ciascuna confraria o compagnia' (*Stat* 7 l. 50: cfr. l. 52s), notando tuttavia che nel medesimo senso sono usati anche 'confraria' e 'compagnia' quando pre-

cede 'cadauna' (*Stat* 16 l. 4. 40), però l'uso sembra specifico in 'il collegio de le done' di *Stat* 16,25. Inoltre 'collegio' indica il complesso di una confraternita, come in *Stat* 16 l. 5s 'il collegio de la soa confraria' (cf. anche l. 9s e *Stat* 3 l. 9), o 'el collegio de la disciplina' in *Stat* 7 l. 45. Nello stesso senso è usato anche assolutamente (*Stat* 2 l. 12; 3 l. 102; 7 l. 41; 16 l. 38. 46. 61. 68; 17 l. 5s. 17. 21. 23. 26s; 18 l. 8. 11. 24s). Un sinonimo, notissimo nel territorio veneto,⁶³ è menzionato una sola volta, cioè 'scola' a proposito della Disciplina (*Stat* 16 l. 55).

21. Tanto la Compagnia quanto la Disciplina, essendo state erette presso una chiesa dell'ordine carmelitano e sottostando alla direzione dei superiori del convento, si denominano della Madonna del Carmine, come vien dichiarato nel titolo stesso della Regola: 'Sequitur regula confrariarum & societatum ac etiam fratrum disciplinatorum ordinis Dei genitricis et gloriose Virginis Marie de Monte Carmelli' (*Reg^a* prol. l. 2-6: cfr. anche *Stat* prol. l. 3s e 1 l. 2s). Tuttavia bisogna riconoscere che gli unici accenni a Maria nella Regola sono quelli del c. 9 'seruientes inuicem in caritate Dei & eius matris benedictae gloriose Virginis Marie' (*Reg^a* 9 l. 8-10) e del c. 5 riguardo alla festa dell'Annunciata (*Reg^a* 5 l. 6s), oltre le preghiere in onore di Maria rammentate nel c. 4: ave marie, corona, ufficio della Madonna; o nel c. 5,2 e nel c. 11,2-5 (ave marie). Negli Statuti, oltre all'emblema mariano dei Disciplinati e al simbolismo mariano delle loro cinture (*Stat* 4, 3,4) e all'ufficio quotidiano della Madonna da recitarsi dagli stessi (*Stat* 11,1), non si parla della Madonna in relazione con la Compagnia se non nelle formule e preghiere delle aggregazioni ed elezioni (*Stat* 2, 7,9; 3,2,4; 12,17; 13,11; 15,3), in occasione delle feste di lei (*Stat* 16,23) e della lampada che arde dinanzi al suo simulacro (*Stat* 16,12). Però non si deve trascurare la menzione di quella cappella nella chiesa del Carmine (*Stat* 7,2), che sappiamo esser stata dedicata alla Madonna del Carmine e sul cui progressivo abbellimento ed arricchimento c'informa minuziosamente il Registro (*Intr.* 37,20). Inoltre, quanto alle preghiere vocali, come già nella Regola, sappiamo che ad un dato numero di pater corrisponde sempre un uguale numero di ave (*Stat* 9,2; 11,2). Certo, però, manca l'impostazione mariana (almeno negli Statuti), che ci si sarebbe atteso da un carmelitano della tempra del Fanti, e che invece è evidente in altre Regole, come in quella del Carmine di Brescia del 1453, che s'inizia: 'Concio sia cosa che la nostra dona fu tutta regulata in ogni cosa e specialmente nel conversare con le persone che mai non dè cattivo exemplo al prossimo...'.⁶⁴

⁶³ si ricordi la *Scola Grande* del Carmine di Venezia; anche lo *Statuto della Congregazione o Disciplina della Madonna del Carmine di Brescia*, pubblicato da P. GUERRINI, *Memorie storiche della diocesi di Brescia* 14 (1947) 81-86, è detta 'scola': 'Questa si è la Regola de li huomini e donne de la Congregazione de la Santa Scola de la gloriosa Vergine Maria de lo Carmeno'. Cf. anche MONTI I 18.

⁶⁴ *Statuto* (not. 63) p. 81.

Invece è notevolissimo tutto il rito esposto in *Stat* 5 e 6 per le persone dei due sessi, tanto piccoli che adulti, che si sono votate a portare l'abito della Madonna del Carmine per un tempo determinato: si descrive minutamente la cerimonia sia della vestizione che della deposizione delle vesti benedette. Ciò fa supporre che l'uso a Mantova ne fosse diffuso, e l'inserzione negli Statuti della Compagnia del Carmine insinua che i confratelli ne favorissero la pratica. Però nessun riferimento esplicito vi si fa alla Compagnia, e il celebrante non è il padre reggente di essa, ma il priore del convento o un suo delegato, con l'assistenza di qualche frate del convento stesso.

4. Struttura della Compagnia del Carmine

22. Lo scopo della Compagnia del Carmine appare tutto spirituale, cioè la santificazione dei suoi membri mediante lo stimolo di pratiche religiose sociali e la divozione e la protezione della Madonna del Carmine. Quindi l'attività della Compagnia avrà un campo ben definito e ristretto: scelta accurata dei membri sotto l'aspetto morale, sorveglianza sulla loro condotta, determinati doveri di pietà in comune, piccoli contributi finanziari per le necessità sociali, beneficenza fra i membri bisognosi ed elargizioni al convento ospitante, cura dei congregati malati, della loro sepoltura e dei loro suffragi. Perciò anche gli elementi che entrano nella struttura di tale congregazione sono abbastanza semplici, e per comodità si raggruppano sotto alcune voci, senza pretendere un loro concatenamento logico e serrato.

a) Sede e suppellettile della Compagnia (*Stat* 7 e 16)

23. 1° Due luoghi di convegno vengono distinti: la sede propriamente detta chiamata 'sacristia' (*Stat* 7 l. 5), costruita, previa autorizzazione vescovile, in forma di chiesa, possibilmente nelle vicinanze del convento, coi suoi banchi a schienale ed eventualmente anche armadi (*Stat* 7,1); la cappella nella chiesa del convento, con due banchi, per custodire i denari delle offerte stazionali, i doppiieri (anche *Stat* 16,11) e le tavolette coi nomi dei congregati (*Stat* 7,2-6). È prevista una propria campana per le adunanze, e altre campanelle (*Stat* 7,8s).

2° Parecchia altra suppellettile si nomina all'occorrenza, distribuita fra la sacristia e la cappella, talvolta dubbiamente, cioè: la lampada ad olio che arde dinanzi alla Madonna (*Stat* 16,12.22); due ceri per la messa festiva (*Stat* 16,11); un cero per la messa quotidiana (*Stat* 16,12), e ceri minori per i congregati (*Stat* 16,12.14; 18,7-9); il cataletto per il trasporto dei defunti (*Stat* 16,15s); il palio o gonfalone della Compagnia da recarsi nelle processioni (*Stat* 16,15.23; 18,1.6). Su questa ed altra suppellettile, particolarmente per quanto concerne il progressivo abbellimento della cappella, informa minuziosamente il Registro (*Intr.* 37, 1°-3°).

3° Non si deve omettere il ricordo di due libri ufficiali della Compagnia, cioè della Regola e degli Statuti (codice A), la cui esistenza è citata una volta (*Stat* 12,6 'el libro di statuti': cf. anche *Stat* 16,8 'lezerà [il padre spirituale] la regola e li statuti'), e il Registro (codice C), che ritengo sia quel 'libreto' consegnato al massaro nella sua elezione (*Stat* 13,15), nel quale si scrivono i conti complessivi (*Stat* 16,17: cf. 16,9 e 20). Diverso è il 'libro del ministro massaro', dove sono segnate le offerte mensili (*Stat* 8,5 e 16,20), cioè una specie di giornale da cui vengono tratte le cifre complessive da riportarsi annualmente sul Registro. Ai suddetti bisogna poi aggiungerne almeno un altro per scrivervi i nomi dei nuovi aggregati (*Stat* 2,11).

4° Non sarà inutile avvertire che, a differenza dei Disciplinati, nessuna veste speciale è prevista per i membri della Compagnia.

b) *Gli 'officiali'*

24. Le cariche della Compagnia sono rappresentate: 1° dal padre reggente, 2° dal massaro, 3° dai consiglieri, 4° dal sagrestano, 5° dalla madre e 6° dalle sue consigliere per il ramo femminile. Un breve cenno porrà in risalto l'ufficio dei singoli.

1° Il superiore ecclesiastico è un padre del convento di Mantova, il cui titolo nella confraternità è di 'padre spirituale' o '*padre reggente*' ('rezenze, rezedore'), o semplicemente 'rezenze' (una volta 'rezenze' ricorre in senso partecipiale: 'padre spirituale rezenze il collegio' *Stat* 17,1). A lui compete ogni autorità sulla Compagnia, tanto nello spirituale che nel temporale, benchè si valga anche dall'opera degli officiali. Può riformare gli Statuti (*Stat* 16,4), dispensare da essi (*Stat* 16,5), commentarli (*Stat* 16,8). A lui compete l'accettazione e la dimissione (*Stat* 2,1; 16,3), la presidenza nei capitoli, sia delle elezioni che delle colpe (*Stat* 16,2.4; 12,1), la revisione dei conti (*Stat* 16,9; 13,25) e la dispensa dalle tasse (*Stat* 8,7), adunare la Compagnia fuori dei tempi ordinari (*Stat* 16,1): insomma può 'commandare, amonire, & insignare, corezere & ingiongere cum caritate le penitentie di defecti publici' (*Stat* 16,2). In particolare a lui è riservata l'amministrazione dei sacramenti della penitenza e dell'eucaristia ai congregati (supposta l'autorizzazione vescovile) sia prima dell'ingresso (*Stat* 2,1) che in seguito (*Stat* 10,1), concessa però la facoltà di confessarsi anche da altri padri del convento (*Stat* 10,2), ma da estranei solo con licenza del reggente (*Stat* 2,1; 10,2).

Nelle elezioni è prevista anche la partecipazione del priore del convento o di altro superiore (*Stat* 13,4): nel qual caso egli conferma il padre reggente eletto, con la formula propria (*Stat* 13,10s). Di fatto la presenza del priore è ricordata alcune volte nel Registro (C 15. 19. 26), e una volta quella del Vicario Generale, che si sottoscrive con il padre reggente (C 14^u).

2° Il *massaro* è il superiore laico della Compagnia, la cui autorità, quindi, è di ordine generale, benchè naturalmente più ristretta di quella

del padre reggente, del quale è il consigliere e lo stretto collaboratore. Interviene alle accettazioni e dimissioni (*Stat* 2,1; 8,6), zela l'osservanza degli obblighi comuni (*Stat* 16,10), bada ai proventi e all'amministrazione della Compagnia (*Stat* 7,3; 8,5; 13,25; 16,11-13,17), e al retto funzionamento delle pratiche collegiali (*Stat* 16,10-18). Simbolo della sua carica è il 'libreto' e la chiave (*Stat* 13,15 e 7,3).

3° I *consiglieri* (*Stat* 13, 16-18), detti anche 'compagni' nel Registro sia prima che dopo il Fanti, sono assistenti del massaro in tutti i suoi incarichi, nominatamente per i giorni stazionali e nelle revisioni dei conti (*Stat* 16,19-21), ricevendo nell'elezione come simbolo la chiave (*Stat* 13, 18 e 7,3).

4° Il *sagrestano* ('sacristano'), detto anche 'nuncio' e 'signifero' (*Stat* 13,19s; 16, 22-24), come indica il nome, à la cura generale della 'sacristia' e della cappella della Madonna secondo *Stat* 7, con tutto ciò che in essa è contenuto (*Stat* 16, 22s. 14); degli altri due termini, 'nuncio' accenna al suo incarico di congregare i confratelli (*Stat* 18,2) e 'signifero' quello di portare il palio della Compagnia in processione (*Stat* 18,1.6).

5° e 6°. Per le donne, che pure riconoscono come superiori il reggente e il massaro (*Stat* 16,26), la cura diretta è affidata a una superiore detta 'madre' e alle sue compagne chiamate 'obstetrica' cioè 'commadre' (*Stat* 16 l. 57 e 14 l. 4s.15), perchè alle loro premure sono raccomandate soprattutto le inferme e le partorienti (*Stat* 16,25s). Alla loro elezione è dedicato un capitolo particolare (*Stat* 14), da cui si ricava che non venivano elette a periodi fissi, ma 'quando firà necessario' (*Stat* 14 l. 5), col consenso delle donne e alla presenza del reggente e degli altri ufficiali della Compagnia, con propria formula di conferma.

c) *Membri della Compagnia: qualità e doveri*

25. Essendo il fine della Compagnia la santificazione dei suoi membri (*Intr.* 22), si esigono in essi determinate qualità morali per la loro accettazione (*Reg* 1; *Stat* 1,1s; 2,1) o riaccettazione (*Stat* 1,4; 8,2). Determinati vizi danno motivo alla dimissione (*Stat* 1,1), ai quali si aggiunge la negligenza nel contribuire le tasse (*Stat* 8,6). A una vita più fervente contribuisce anche la vigilanza e la riprensione del reggente (*Stat* 16,2; 12,1s).

Entrato nella Compagnia, ogni congregato è legato da determinati doveri individuali e sociali; i primi lo riguardano direttamente, i secondi come membro della Compagnia tenuto a partecipare ai suoi atti collegiali. Anzitutto vien esortato a un più perfetto adempimento dei suoi doveri di buon cristiano, secondo l'ammonimento: 'Estote beni zelatores legis Dei et uere fidei catholice' (*Reg*^a 1,1): così è rammentato nominatamente il precetto festivo (*Reg* 3,1; *Stat* 11,5), e la confessione e comunione pasquale (*Reg* 7,1.4). Si può anche ricordare l'ammonizione generale all'elemosina (*Reg* 6,1) e l'esortazione a pre-

ghiere supererogatorie (*Reg 4,2*); anzi tutta la Regola è più un'esortazione al fervore nella vita cristiana che una cruda enumerazione di doveri.

26. I doveri individuali propri dei congregati riguardano: l'orazione, il digiuno, i sacramenti della penitenza e dell'eucaristia, i suffragi per i defunti, le tasse, delle quali si tratterà in *Intr. 27, 5°*.

1° L'*orazione* comporta come obbligo quotidiano la recita di sette pater et ave (*Reg 4,1*); è suggerito alla devozione dei singoli la corona e l'ufficio della Madonna (*Reg 4,2*). Altre preghiere sono fissate come commutazione del digiuno (cf. n. 2°), o come penitenza (*Stat 12,7*).

2° Il *digiuno* è stabilito una volta la settimana, il venerdì o il sabato (*Reg 5,1*); esso è sostituito dall'elemosina o dalla recita di cinque pater ed ave (*Reg 5,2 e Stat 9,2*). L'astinenza è per il mercoledì (*Reg 5,3 e Stat 9*), però la sua osservanza è attenuata per cause svariate (*Stat 9,5-7*).

3° Per i *sacramenti*: una confessione fatta al reggente è prescritta prima dell'accettazione (*Stat 2,1*); annualmente la confessione e la comunione è prevista tre volte l'anno, cioè a natale, a pentecoste e alla assunta (*Reg 7,1*), abitualmente da amministrarsi dal reggente (*Stat 10, 1.6*); la confessione è permessa presso un padre del convento o anche da un altro confessore con licenza del reggente (*Stat 10,2*), come già si è detto (*Intr. 24,1°*).

4° I *suffragi*, per quanto riguarda i singoli, sono: il vespro dei defunti per il S. Pontefice, per ogni frate del convento, per ogni congregato, uomo o donna, e ogni anno per tutti i defunti della Compagnia dopo l'anniversario solenne; chi non sa leggere, sostituisce il vespro con 25 pater ed ave (*Reg 11*).

d) *Doveri sociali*

27. La Compagnia, come corpo morale, à funzioni e doveri distinti da quelli dei singoli congregati, pur supposto l'obbligo di questi di contribuire al loro adempimento. Essi riguardano: 1° l'accettazione di nuovi membri, 2° il capitolo delle elezioni, 3° il capitolo delle colpe, 4° le adunanze stazionali e le processioni, 5° l'amministrazione economica, 6° i funerali e i suffragi. A tutto si accennerà brevemente, con indicazioni generali, sufficienti allo scopo di raccogliere qui i rimandi alla Regola e agli Statuti.

1° L'*accettazione*, o aggregazione, con tutta la parte cerimoniale, è trattata ampiamente in *Stat 2*. La cerimonia è presieduta dal reggente, assistito dagli ufficiali e da membri della Compagnia (*Stat 2,2*). Il rito segue strettamente il modello delle Costituzioni carmelitane nella vestizione dei novizi e si conclude con l'iscrizione nel libro della Compagnia. Il luogo non è indicato chiaramente, ma non è improbabile che possa essere la cappella della Madonna (*Intr. 23, 1°*).

2° Le *elezioni* degli ufficiali si tengono il giorno di S. Silvestro

(31 dicembre), però ' si non acadirà impedimento ' (*Stat* 13,1), come certo risulta dal Registro anche dopo il 1461. Il luogo è la ' sacristia ' (*Intr.* 23,1^o) oppure un ' luoco ordinato ', come fu, ad esempio, nel 1480 ' la camera o uero cella ' del Fanti (*C* 14^b), forse più difficilmente si può pensare alla cappella del Carmine nella chiesa. Al mattino si celebra la messa, dopo la quale, o nel pomeriggio, si procede alle elezioni, presente tutta la Compagnia, sotto la presidenza del reggente, o del priore del convento o di altro superiore (*Intr.* 24,1^o). Per ordine vengono eletti e confermati il reggente, il massaro, i consiglieri, il sagrestano. La conferma del reggente avviene se presiede un superiore. Finito il capitolo, si radunano gli ufficiali scaduti coi neoletti per l'esame dei conti ed il riporto sul Registro colla menzione delle avvenute elezioni. Nessuna limitazione è accennata per le rielezioni, come conferma anche la prassi attestata dal Registro (*Intr.* 36,1^o).

3^o Il capitolo delle colpe (*Stat* 12) è tenuto a discrezione del padre reggente (*Stat* 12,1-3), però la Regola lo suppone almeno tre volte all'anno (*Reg* 8,2). Il cerimoniale è propriamente descritto per la Disciplina, ma non è improbabile che serva anche per la Compagnia. Comprende la lettura della Regola e degli Statuti, con esortazioni, ammonizioni, riprensioni e salutari penitenze.

4^o Le stazioni sono le adunanze ufficiali della Compagnia nei giorni di festa. Esse sono mensili (*Stat* 8,2 ; 16,20) : allora il sagrestano prepara il palio dinanzi la chiesa (*Stat* 16,23) ; i congregati fanno il loro versamento regolare (*Stat* 8,2 ; 16,20 ; 7,3), assistono alla messa ' granda ' (*Stat* 16,11), tenendo i ceri in mano all'elevazione (*Stat* 16,14), assistendo pure al vestro e alla predica (*Stat* 11,4). Almeno tre volte all'anno si radunano prima di vespro per la lettura della Regola, cioè in gennaio, maggio e agosto, seguita dalla correzione delle colpe (*Reg* 8 : cf. *Intr.* 27,3^o). Ai giorni stazionali bisogna aggiungere anche le principali solennità della Madonna, e le processioni (*Stat* 16,23), sulle quali non siano informati chiaramente, nè troppo evidente è lo statuto di *Stat* 11,4, quando tratta delle ' feste '. Determinazione notevole, forse sperimentata anche prima, è quella del 1488, quando fu stabilita la processione solenne mensile prima della ' messa granda ' nei giorni stazionali, e il lunedì seguente la messa di suffragio per i defunti della Compagnia (*C* 21).

5^o L'amministrazione economica. Per sostenere le varie attività della Compagnia è costituito un fondo sociale, custodito in quel banco descritto in *Stat* 7, 3, che sembrerebbe appartenere alla cappella del Carmine, chiamato altrove (*Stat* 8,5) ' capsia de la confraria '. I proventi ordinari, oltre alle eventuali offerte volontarie, di cui vi è traccia nel Registro (*C* 12.14^m.14ⁿ.50), derivano dalle tasse d'iscrizione e dalle oblazioni mensili nei giorni stazionali. La tassa d'iscrizione tanto per gli uomini che per le donne, è di sei soldi e ' uno ciriolo comune ' (*Stat* 8, 1) ; le oblazioni mensili sono di un soldo per gli uomini e di sei denari, ossia mezzo soldo, per le donne. L'amministrazione è affidata al reggente, che à la facoltà di dispensare (*Stat* 8,7), al massaro (*Stat* 8,5s ; 16,11s) con i suoi consiglieri (*Stat* 16,20). L'uso di esse, oltre

che per il culto e le cerimonie ufficiali della Compagnia (*Stat* 16,11-15), è previsto anche per le necessità del convento (*Reg* 6,1 ; *Stat* 17,2.6s), per i congregati indigenti (*Reg* 6,1 ; *Stat* 17,3.5), poi per indigenti estranei (*Reg* 6,1). Un contributo speciale è previsto anche per gli ufficiali della Compagnia (*Stat* 17,1).

6° I *funerali* e i *suffragi*. In primo luogo abbiamo l'ufficio di sepoltura di ogni membro della Compagnia (*Stat* 18,1-9), per il quale si stabilisce che il sagrestano, appena avuta notizia del decesso, porti la croce col palio dinanzi alla casa del defunto, si ordini il corteo funebre, aperto dal sagrestano, col defunto portato da alcuni congregati sul cataletto (*Stat* 16,15s) fino alla chiesa, dove si fanno le esequie. Per ogni defunto della Compagnia si canta una messa con l'offerta di almeno 12 soldi (*Stat* 17,6) ; un anniversario solenne per tutti i defunti di essa à l'offerta di lire tre (*Stat* 17,7). La disposizione di *Stat* 17,5 suppone che alle spese della sepoltura si provveda coi beni del defunto. Si aggiunga qui che la Compagnia si preoccupò di costruire avelli per i suoi membri nei pressi della chiesa del Carmine (*C* 14^r. 20. 22).

5. Struttura della Disciplina del Carmine

28. La Disciplina del Carmine di Mantova, o sviluppatasi in seno alla Compagnia o aggregata ad essa nel corso del s. XV, è appena accennata nella Regola (*Reg* prol. 1. 3s ; 3,4), mentre negli Statuti parecchi capitoli la riguardano direttamente in tutto o in parte. Tuttavia la sua struttura non è delineata integralmente : è possibile che il legislatore abbia inteso che si supplisse alle lacune con le disposizioni corrispondenti della Compagnia. Però, mancandoci ogni altro atto della Disciplina, qualche oscurità rimane. Qui ci proponiamo non di ricostruire l'intera fisionomia della confraternita con elementi suppliti, per non ripeterci e per non dilungarci in congetture, ma di mettere insieme gli elementi esplicitamente proposti, seguendo lo schema già usato per la Compagnia. Intanto sia ripetuto che la denominazione ufficiale è 'Fрати de la disciplina' (*Stat* 3 l. 1.5 ; 4 l. 1.3.17 ; 12 l. 12 ; 15 l. 1s.5.26 ; 16 l. 63.70 ; 18 l. 38), benchè ricorra anche l'altra di 'disciplinati' (*Reg^a* prol. 1. 3s), che, con evidente ricalco, l'italiano rende con 'disciplinatori' (*Reg^b* prol. 1. 4 e *Stat* 11 l. 2.4) ; però varie volte, per brevità, si tralascia 'frati' e si dice semplicemente 'disciplina' (*Stat* 3 l. 8. 97 ; 7 l. 45 ; 12 l. 41 ; 15 l. 13 ; 18 l. 47), seguendo il quale esempio anche in queste pagine si parla costantemente di Disciplina.

a) Sede e suppellettile della Disciplina

29. 1° Si accenna solo alla possibilità che 'el collegio de la disciplina' abbia per suo conto, con tutto l'arredamento e la suppellettile conveniente, tanto la sacristia quanto una cappella propria nella chiesa del convento (*Stat* 7,7), come la Compagnia (*Intr.* 23) ; però in *Stat*

2,12 si dice addirittura dei neovestiti ' andarane a la lore sacristia ', e la sacristia è anche il luogo dove si conservano le vesti (*Stat* 4,7). Inoltre si prevedono le campane convenienti (*Stat* 7,8s).

2° La Disciplina à un proprio ' confalone, cioè palio ' (*Stat* 18,10). È previsto un libro speciale per i nomi degli iscritti (*Stat* 3,13). La cassa per il denaro della Disciplina è pure accennata (*Stat* 7,7), ma non si sa altro delle cose economiche.

3° Invece, a differenza della Compagnia, sono descritte minutamente le vesti (*Stat* 4) e il loro uso, per cui anche nel rito dell'aggregazione, che qui si può chiamare veramente vestizione, esse ricevono un particolare risalto (*Stat* 3). La tonaca (o sacco nel linguaggio posteriore) è di tela bianca, con l'apertura sul dorso per la disciplina, con il distintivo dell'Annunziata sulla manica destra e col cappuccio munito dei due fori per gli occhi; le cinture e le discipline sono di cuoio bianco, e la disciplina del priore può esser diversa dalle altre (*Stat* 4,1-5). L'uso di tali vesti è prescritto in tutte le partecipazioni ufficiali della Disciplina alle messe e processioni (*Stat* 4,6; 18, 10-16).

b) *Gli ufficiali* (*Stat* 15 e 17,27-31)

30. Essi vengono eletti e confermati in un proprio capitolo (*Intr.* 32,2°) con formule corrispondenti a quelle della Compagnia.

1° Il superiore religioso è ' uno *padre spirituale* coadiutore del soprannominato padre ' reggente della Compagnia (*Stat* 15, 2-5). Questa precisazione è importantissima per dimostrare l'unità di direzione delle diverse confraternite e l'affiliazione della Disciplina alla Compagnia. In dipendenza dal reggente della Compagnia, quello della Disciplina esercita l'autorità su quanto riguarda gli interessi spirituali e temporali del suo collegio (*Stat* 15,3), e sembra essere quel ' padre rezente ' che presiede il capitolo delle colpe per la Disciplina (*Stat* 12, 5,8).

2° *Priore* è chiamato il superiore laico, cui in particolare è affidato il capitolo settimanale delle colpe (*Stat* 12,4; 16,23), la direzione del suo collegio nelle processioni e in tutto quello che si riferisce al suo buon andamento (*Stat* 16,27,29), ed alla sua discrezione è lasciata la disciplina il venerdì (*Stat* 18,16). Simbolo della sua carica è la disciplina che può essere differente da quella degli altri (*Stat* 4,5).

3° e 4° I *consiglieri* (*Stat* 17,7s) e il *sagrestano* (*Stat* 15,9s) ànno un ufficio simile a quelli degli omonimi ufficiali della Compagnia (*Intr.* 24, 3° e 4°), qui non specificato.

5° e 6° ' *Madre prioressa* ' è detta la superiora del ramo femminile (*Stat* 15,11s) e può essere anche la moglie del priore; è assistita dalle consigliere chiamate ' *obstetriche* ' (*Stat* 15,13s). È previsto che esse siano elette nel medesimo giorno degli altri ufficiali, però è lasciata libertà anche per un altro (*Stat* 15,11). L'ufficio loro, non specificato, è naturalmente simile a quello delle corrispondenti ufficiali della Compagnia (*Intr.* 24,5°-6°).

c) *Membri della Disciplina: qualità e doveri*

31. 1° Le *qualità* richieste per l'ammissione non vengono specificate: quindi si suppone che siano le stesse richieste per la Compagnia (*Intr.* 25). Pure qui abbiamo i due rami, maschile e femminile, benché poi non si specifichino certi particolari, ad esempio le modalità per l'uso della disciplina. Come per quelli della Compagnia, anche per i congregati della Disciplina occorre distinguere fra doveri individuali e sociali.

2° I *doveri individuali* propri dei membri della Disciplina, a differenza di quelli della Compagnia, si riducono all'ufficio della Madonna, o secondo il rito romano o secondo quello carmelitano (*Stat* 11, 1-3), la cui recita è prevista quotidiana per ogni membro e collegiale le domeniche e i giorni festivi (*Stat* 11, 1). Chi non può intervenire alla recita comune, è tenuto a cinquanta pater ed ave; mentre chi non può recitare il detto ufficio quotidiano, è tenuto a sette pater ed ave per le singole ore, eccetto per vespro e compieta, in cui il numero delle dette preghiere è portato a quindici (*Stat* 11,2): chiara ispirazione alle Costituzioni carmelitane, come si può vedere in nota al testo relativo. È prevista però anche la dispensa da tutto il sopraddetto (*Stat* 11,3).

d) *Doveri sociali*

32. Gli atti propri dei Disciplinati come congregazione, tralasciata la questione economica di cui v'è solo una traccia fugace (*Intr.* 29,2°), si possono ridurre ai seguenti: 1° aggregazione o vestizione, 2° il capitolo delle elezioni, 3° il capitolo delle colpe, 4° le stazioni, 5° le processioni.

1° L'*aggregazione* (*Stat* 3), che per i requisiti coincide con quella della Compagnia (*Stat* 3,1), avviene alla presenza del priore della Disciplina e dei confratelli, oppure della Compagnia o di religiosi del convento, sotto la presidenza del priore del convento. Il cerimoniale segue il modello delle Costituzioni carmelitane, tranne alcune formule proprie che hanno relazione con la disciplina e il carattere penitenziale della confraternita; le vesti benedette sono riposte in sacristia e i nomi annotati in apposito libro (*Stat* 3,12s).

2° Il *capitolo delle elezioni* (*Stat* 15) è tenuto il primo giorno di ogni anno, sotto la presidenza del priore del convento, o del padre reggente della Compagnia, o di altro superiore. Vengono eletti successivamente il padre spirituale, il priore, i consiglieri, il sagrestano, e, non sappiamo se nella stessa sessione o con atto diverso (sempre supposta l'elezione nello stesso giorno: *Stat* 15,11), la priora e le consigliere.

3° Il *capitolo delle colpe* (*Stat* 12), che vien descritto proprio per i Disciplinati (*Stat* 12,4-10), è tenuto ogni venerdì, o in un altro giorno almeno una volta al mese (*Stat* 12,4); è convocato dal priore, il quale si suppone che lo presieda, a meno che non sia presente il padre reggente (*Stat* 12,8). Letta la Regola e gli Statuti con le relative esorta-

zioni, si fa la correzione delle colpe secondo il cerimoniale carmelitano. Al capitolo seguono le preghiere per i benefattori (*Stat* 12,11-19).

4° Le *stazioni* della Disciplina son tenute la prima domenica del mese (*Stat* 16,30s) 'a distinctione da la granda confraria'; ad esse sono da aggiungere le feste solenni. Tanto alla messa quanto alle processioni di qualunque sorta i confratelli assistono con gl'indumenti propri della Disciplina (*Intr.* 29,3°).

5° Le *processioni*, di cui, tranne che per quelle funebri, non si fa menzione rispetto alla Compagnia, assumono un'importanza tutta propria per la Disciplina, e perciò se ne tratta particolarmente (*Stat* 18, 10-15). Si distinguono in solenni e funerali. Le solenni a loro volta sono ordinarie o penitenziali, ossia quelle 'che si farane per qualche tribulatione o per alcuna special gratia da domandare a Dio' (*Stat* 18, 15): in queste ultime i confratelli si disciplinano, mentre in tutte le altre le discipline sono recate in mano solo come simbolo.

6° L'*ufficio della Madonna* in comune è d'obbligo le domeniche e i giorni festivi (*Stat* 11,1: cf. *Intr.* 31,2°).

7° La *disciplina* (anche 'scudica/scutica') parte essenziale della divisa della Disciplina e quindi sempre recata in mano, è usata con flagello, sulle spalle, durante l'elevazione nella messa solenne (*Reg* 3,4; *Stat* 16,31; 18,13), il venerdì santo visitando le chiese (*Stat* 18,14), nelle processioni solenni penitenziali (cf. n. 5°), e ogni venerdì a giudizio del priore (*Stat* 18,16). Invece nelle processioni funerali le discipline si portano ma non si usano (*Stat* 18,12).

2) Il codice F.II.10

33. Il codice *F.II.10*, chiamato dall'autore stesso 'Registro', raccoglie gli atti della Compagnia del Carmine di Mantova dal 1399 al 1601. Esso fu ordinato, su proposta del Fanti, allora reggente della Compagnia, il 31 dicembre 1479, come libro ufficiale degli atti, in cui annualmente si dovevano scrivere i capitoli, gli ufficiali, il resoconto amministrativo annuale e le memorie più importanti dell'anno a perpetua memoria. La sua necessità è posta in risalto per la mancanza e trascuratezza dei libri vecchi, dai quali tuttavia il Beato trasse le notizie fino al suo tempo. Tutto ciò è dichiarato nel 'prologo' dello stesso Registro (f. 1). Sia qui ripetuto che fino al 1495 è tutto autografo del Fanti (*Intr.* 12), fino al 1479 scritto d'un solo tratto, poi di anno in anno.

34. O' pensato di dividere logicamente gli atti secondo determinati periodi, fissati in base a fatti caratteristici: 1° a. 1399-1451, dalle prime notizie alla reggenza del Fanti, coi dati desunti dai libri vecchi; 2° a. 1452-1459, dalla prima reggenza del Fanti fino alla pubblicazione della Regola; 3° a. 1460-1480, dalla Regola al capitolo che segue im-

mediatamente l'inizio del Registro e la conferma del 31 dicembre come data dei capitoli della Compagnia; 4° a. 1481-1495, sono i capitoli segnati di anno in anno dal Fanti fino alla morte; 5° a. 1496-1601, atti dopo la morte del Fanti.

Ognuno di questi cinque periodi presenta caratteristiche sue proprie di registrazione. Il primo, formato da notizie raccoglietiche, è incompleto nella serie dei capitoli e non dichiara se i vari massari negli anni vuoti furono riconfermati, oppure si è perduto memoria degli altri; si nota anche varietà di mese nella data di elezione. Tuttavia i massari hanno un loro numero d'ordine, cioè 1-11 per questo periodo.

Nel 2° tutti gli anni sono segnati con le elezioni relative o conferme del massaro, però con grande varietà nel mese. Nel 3°, periodo della Regola e degli Statuti in vigore, abbiamo la successione regolare degli anni e degli ufficiali, però con qualche lacuna (a. 1464, 1468, 1469, 1471, 1473, 1475), la quale fa dubitare, che il capitolo sia stato sempre tenuto regolarmente il 31 dicembre, confermando il dubbio C 14^s; inoltre mai è nominato il padre reggente. Nel 4° si è la registrazione più perfetta, con l'indicazione costante del giorno, mese ed anno, di tutti gli ufficiali, con il resoconto finanziario e la memoria delle spese principali dell'anno. Nel 5° periodo, gli a. 1496-1501 continuano la registrazione regolare, però già con la mancata menzione del reggente (che continuerà fino al 1601) e anche del sagrestano dal 1497; dopo il 1501, per un secolo si hanno solo registrazioni saltuarie (C 35-51), la più completa delle quali è l'ultima del 1601, che tuttavia tradisce già un'ulteriore evoluzione nella struttura della Compagnia.

35. Un'altra caratteristica tecnica riguarda la rubricazione degli atti. Il Fanti stesso intitolò 'prologo' l'introduzione del Registro, e ogni notizia annuale la pose sotto una rubrica numerata corrispondente alla serie progressiva dei massari, sottoscrivendo il suo nome a ognuna di esse, come anche al 'prologo'. Si noti però la lunghissima 14, che abbraccia gli a. 1452-1481, determinata dal fatto che in tutti quegli anni fu confermato lo stesso massaro; tuttavia a ogni conferma il Fanti appose la sua firma, per cui è creduto opportuno suddividerla in paragrafi (14 e 14^a-14^u). Col 1482 riprende la numerazione regolare fino al 1501, rubriche 15-34, dopo di che s'interrompe la numerazione, supplita da me tra parentesi con le rubriche 35-51.

2. Argomenti del Registro

36. Ora conviene compendiare le varie notizie offerte dal Registro, raccogliendole sotto i rispettivi titoli: questi alla loro volta sono raggruppati in due sezioni principali, la prima delle quali riguarda gli ufficiali e i capitoli, la seconda invece la sede e la suppellettile della Compagnia.

a) *Ufficiali e capitoli della Compagnia*

Gli ufficiali previsti negli Statuti del Fanti ricorrono regolarmente nel Registro, però dal 1593 compaiono nuove denominazioni: sottomassaro (C 46. 48-51), priore (C 50s), visitatore dei poveri (C 51). La prima e la terza si comprendono da sè, mentre la seconda suppone un mutamento, che interessa l'enumerazione seguente, cioè la nuova posizione del massaro nella Compagnia. Infatti in C 50 la rubrica elenca prima il massaro e sottomassaro, poi il priore e i consiglieri, introducendoli con le parole ' e li superiori nostri si è... ' ; ma già C 51 mette in primo luogo il priore, poi i consiglieri, e finalmente il massaro e sottomassaro. Di qui sembra chiaro che il massaro è la posizione di economo o procuratore della Compagnia. Si noti pure che al sagrestano dal 1491 vien dato un ' compagno ' (C 24), ricordato fin che il sagrestano stesso compare negli atti.

1° Il *massaro*. Dal 1399 al 1501 vengono nominati 32 massari, la serie dei quali, da C 4, si ottiene con la sottrazione costante di 2 dalla cifra della rubrica, mentre il primo è in C 1. Per C 11-34 la continuità della serie è sicura, per i precedenti 8 massari è molto probabile. Non è evidente la connessione di C 35 con C 34, ma quasi certa è la successione di C 35-36. C 38 ci dà per il suo massaro gli anni 1564-1570 ('64 supposta l'elezione il 31/12, altrimenti '65), come conferma C 39 per il 1566. C 40-45 sembrano pure senza interruzione, come è sicuro per C 41-42 e C 44-45. Lo stesso vale per C 46-49, e quindi anche per C 50-51. — La conferma dello stesso massaro spesso è ricordata esplicitamente (C 12. 14-14^a. 26-27. 31-32. 38-39. 41-42. 44-45), tenendo fra tutti il primato il Richini dal 1451 al 1482, dopo esser stato consigliere nel 1440. 1444. 1451 (C 10. 11. 13), e quindi probabilmente anche negli anni intermedi.

2° I *consiglieri* o *compagni*. Col 1431 si nomina un ' compagno ' (C 8), col 1440 (C 10) due compagni, per tornare a uno nel 1444 (C 11) e saltuariamente anche in seguito (C 14^b. 14^d. 14^f: è ancora probabile C 35, ma incerto C 38s, se cioè si tratta del consigliere o di quello che poi sarà chiamato sottomassaro, come risulta da C 40); più tardi saranno tre (C 44-46. 50s), chiamati anche ' maggiori ' (C 44), ' superior ' (C 46) e ' superiori ' (C 50), ma anche nel 1453 erano stati tre (C 14^a). Qualche volta è omessa la menzione (C 9. 12. 14^e. 36. 37).

3° *Signifero* o *nunzio* o *sagrestano*. Se ne fa menzione dal 1457 al 1496 (C 14^e-29); dal 1491 gli vien dato un ' compagno ' (C 24-29), ricordato come lui fino al 1496.

4° Il ' *priore* ', che è il nuovo superiore della Compagnia, è nominato dal 1600 (C 50s); il ' *visitator de poveri* ' nel 1601 (C 51); il ' *solo masaro* ' esplicitamente dal 1593 (C 46. 48-51), però certamente è tale nel 1578 il ' *compagne* ' (C 44), come pure nel 1573 e 1574 (C 41s), perchè in C 42 il massaro e il compagno son chiamati ' il soprascritti masarij ', al quale si aggiunga con certezza il compagno del 1570 (C 40). Rimane l'incertezza per il compagno degli anni 1548 e 1564/5-1570 (C 35 e 38).

5° I *capitoli* della Compagnia, ricordati o accennati, seguono la serie dei massari: quindi 10 dal 1399 al 1450. Siccome si fa menzione esplicita dei 6 anni del 10° massaro in C 12, si potrebbero supporre per questo e per gli altri i capitoli intermedi. Per gli a. 1451-1501 si susseguono le elezioni e le conferme annuali, tranne che per gli a. 1464, 1468, 1469, 1471, 1475, che però, riferendosi con tutta probabilità allo stesso massaro, si possono supporre, a meno che lo spostamento del mese per elezioni non abbia influito sulla cifra del millesimo; dal 1502 al 1601 saltuariamente, meno le conferme notate per gli a. 1564/5-1570 (C 38-40), 1573-1574 (C 41s), 1578-1579 (C 44s), 1593-1594 (C 46s), 1597-1598 (C 48s), 1600-1601 (C 50s).

6° *Data del capitolo*. Fissato negli Statuti del 1461 (*Stat* 13,1) e confermato nel capitolo del 1480 (C 14^s) al 31 dicembre, giorno di S. Silvestro, la data è incerta prima e fluttuante dopo. Siano qui riportate le date esplicite: 1) dicembre 31: a. 1480-1501 (C 14^t-34). 1548 (C 35). 1566 (C 39). 1599-1600 (C 50s); 2) gennaio: a) 1: 1460 (C 14^o). (? C 37). 1593 (C 46). b) gennaio 8: 1438 (C 9). c) gennaio 9: 1480 (C 14^s). d) gennaio 10: a. 1408 (C 4). e) gennaio 12: a. 1440 (C 10). 1598 (C 49). f) gennaio 13: a. 1445 (C 12); 3) febbraio 28: a. 1452 (C 14); 4) marzo 24: a. 1444 (C 11); 5) giugno 10: a. 1431 (C 8); 6) luglio: a) 11: a. 1451 (C 13). b) (?) a. 1399 (C 2); 7) ottobre 11: a. 1412 (C 5); 8) novembre 10: a. 1420 (C 7). Da ciò risulta che dal 1460 in poi i capitoli furono celebrati o in dicembre o in gennaio.

7° *Statuti*. Per connessione con gli argomenti elencati fin qui, siano ricordate anche le menzioni alle disposizioni statutarie disperse nel Registro. a) Gli Statuti del 1406 (C 3: cf. *Intr.* 14); gli Statuti del 1452 (C 14: cf. *Intr.* 14); la Regola e gli Statuti del Fanti del 1460 (C 14^e). b) Statuti particolari: celebrazione del capitolo per il 31/12 confermata l'a. 1480 (C 14^s); la messa stazionale mensile stabilito di cantarla all'altare della Madonna, a. 1481 (C 14^u); l'a. 1482 determinato il modo dell'elezione del massaro (C 15); l'a. 1488 ordinata la processione prima della messa stazionale d'ogni mese e il lunedì seguente una messa per tutti i defunti della Compagnia, e parimenti il suono della campana per il funerale dei morti della Compagnia (C 21). c) Oltre alle variazioni supposte dall'apparire del priore e dalla nuova posizione assunta dal massaro (n. 1° e 4°), la Compagnia accentua il suo carattere sociale, verso il 1570 col dotare ogni anno due ragazze da marito (C 38) e nel 1601 col nominare un visitatore dei poveri (C 51).

b) *Sede e suppellettile* ⁶⁵ *della Compagnia*

37. Come si è notato (*Intr.* 23,1°), la Compagnia à una sede propriamente detta chiamata 'sacristia' e la cappella del Carmine nella chiesa del convento. Nel Registro si osserva un progressivo allesti-

⁶⁵ spesso tra virgolette si riferiscono i termini originali, che non traduco per non alterarne il colore locale nè spiego per non dilungarmi, rimandandoli al Glossario in Appendice.

mento e arricchimento di questi due ambienti, ai quali tuttavia, rimanendo qualche oscurità nella localizzazione di alcune suppellettili, non si può attribuire con sicurezza quanto appartiene ai singoli. Inoltre vi è qualche espressione che sembra riferirsi alla chiesa del convento; finalmente ricorrono accenni agli avelli della Compagnia. Un altro ambientino è quel 'camerino' con armadi di C 31.

1° La 'sacristia'. a) È nominata poche volte, nè si sa con precisione quando fu iniziata, perchè la somma di lire 14 ricordata in C 14^o non è certo molto rilevante: forse si tratta di un rifacimento ('fu spiexe per far la sacristia...'); è però interessante la localizzazione, cioè dalla parte del chiostro fra due cappelle, perciò nel chiostro dinanzi ad essa saranno costruiti avelli (C 14^r) e forse nelle vicinanze vi era la cella del Fanti (C 22), dove nel 1480 fu celebrato un capitolo della Compagnia (C 14^b). Si parla poi di un occhio di vetro fatto fare per essa (C 14^b). Essa, secondo *Stat* 7,1, era a modo di chiesa ed aveva un altare: quindi l'incertezza se è la 'capella granda' di C 14^a, e se le vetrate di C^k e C 24 (rifatte) sono della cappella della Madonna o della sacristia. Vi è poi un 'camerino' coi suoi armadi (C 31), che non si capisce se annesso alla sacristia o alla cappella. Il 'pergolo' o è nella chiesa o in uno dei due luoghi (C 14^e). b) Sembra però che nella sacristia fosse conservata tutta la suppellettile della Compagnia, forse anche quella strettamente liturgica, come è certo per i paramenti (*Stat* 7,1), tenendo sempre presente il problema, se il banco delle stazioni mensili con la cassa della Compagnia con l'altro banco (*Stat* 7, 3-6) sono della sacristia o della cappella. Comunque, sapendo che in sacristia si tenevano 'li paramente cum li altri partinencie' (*Stat* 7 l. 13), si enumerano le seguenti suppellettili e arredi: sette 'banche armade dai ladi' (C 14ⁿ), alle quali se ne aggiungerà un'ottava (C 14ⁿ: cf. *Stat* 7,1); il gonfalone o palio della Compagnia (C 14ⁿ), rifatto poi e chiamato 'confanono de la Madonna' (C 33), e la croce processionale (C 14ⁿ), poi distinti tanto il gonfalone per i morti (C 22. 42), quanto la croce per i morti (C 26); il cataletto per i morti (C 14^e) e 'il pallio de ueludo uerde figurado cum le uarote bianche atorno' per coprire il cataletto (C 14^b), che quindi esisteva già; un calice per la comunione (C 14ⁿ). Finalmente è ricordata una 'campanella' per il campanile (14ⁿ).

2° La cappella della Madonna, che talvolta è detta 'Madona nostra' (C 14ⁿ), fu oggetto delle cure costanti della Compagnia e ad essa si riferiscono con sicurezza la maggior parte delle notizie del Registro. a) Tuttavia non si sa quando la Compagnia incominciò ad avere una cappella propria prevista dagli Statuti nella chiesa del Carmine col consenso del convento (*Stat* 7,2), se cioè fin dal principio per custodirvi il simulacro della Madonna, o solo in seguito. Certo nel Registro la prima menzione è del 1438 (C 9); poi un cenno nel 1444 (C 11); nel 1450 si parla de 'la fabrica de la capella de la Madona' e del 'patrone de essa fabrica' (C 12), non sappiamo se 'fabrica' sia nel senso di manutenzione o fabbriceria oppure di vera costruzione in via di completamento; nel 1453 leggiamo 'la fabbrica de le fenestre de la capella

granda' (C 14^a), che potrebbe anche essere quella della Madonna, se non si opponesse l'altra menzione de 'le fenestre de la capella de Nostra Dona' del 1460 (C 14^e). b) Il primo simulacro della Madonna è del 1399, così descritto: '... la figura de la Madona de legno intagliada, dritta in piede, cum el fiolo in braçe', ornata gli anni seguenti con pittura e 'lo tabernaculo' (C 2). La 'figura' vien restaurata nel 1452 (C 14) e il tabernacolo (o edicoletta) nel 1462 (C 14^g). La Madonna di questa 'figura' incomincia ad aver la sua veste d'oro cremisi (C 14ⁿ) e più tardi anche il Bambino (C 18), coi 'manegeti', due per il Bambino e uno per la Madonna (C 18); finalmente, certo la Madonna, riceve 'uno vello regado de oro' (C 20). c) Intanto la cappella stessa viene ornata: vengono 'liurate' le sue colonne (C 14^k), vien fatta la 'salegada' (C 14^k) e la 'ferriada' (C 14^m), che vengon poi alzate (C 25); si pongon le vetrate (C 14^k) alle fenestre (C 14^e) e si costruisce una finestra sul banco della Compagnia (C 14^k), e in seguito le vetrate sono protette dalle 'ramade' (C 14ⁿ). Si provvede un campanello (C 14^h). Nel 1472 sono donati 'hi doi angeli sculpidi de intaglio in legno deaurati cupidamente per ornamento de l'altare' (C 14^m). Nel 1477 è rialzato l'altare e rinnovati i suoi 'banziolari' (C 14^p); vengon provveduti due cadelieri d'oricalco (C 14^l) e la lampada della Madonna (cf. *Stat* 16,12) à il suo tabernacolo d'oricalco (C 14^f). Un ulteriore ornamento della cappella è quello del 1488: 'Jtem per 12 lampadete, cidelle, lioncica...& doy piedi per hi dopieri cum la pitura' (C 20). Verso la fine del secolo XVI vien fatto probabilmente un baldacchino di broccatello ('li paramenti de brochadello' C 47), cui vengon aggiunti due angeli (C 48). Siano ancora ricordati presso l'inferriata della Madonna due 'banzolari' (C 31). d) Proprio alla fine dell'epoca documentata dal Registro si à notizia di una statua lignea della Madonna col suo trono per le processioni (C 51); e pochi anni prima, nel 1598, sotto l'altare della sua amata e venerata Madonna fu trasferito il corpo del Fanti 'chom la sua pitura' affigiata dal pittore Masumian (C 49). A tutte queste spese ⁶⁶ la Compagnia provvede anche con offerte straordinarie (C 12. 14^m. 14ⁿ. 50). e) Finalmente c'è la menzione dei banchi. Uno all'altare della Madonna è sicuro (C 19), o nuovo o

⁶⁶ per le varie speci di monete ricorrenti nel Registro si veda anzitutto <VITTORIO EMANUELE III RE D'ITALIA>, *Corpus Nummorum Italicorum, IV Lombardia (Zecche minori)*, Roma 1913, 220-422 per Mantova, soprattutto p. 227-337 per il periodo Giovanni Francesco Gonzaga-Vincenzo I Gonzaga (1407-1612), in cui si notano le spese fatte. Una più precisa determinazione è, naturalmente, difficile, perchè ogni nuova emissione non comportava certo il ritiro delle monete anteriori. Si suppone, inoltre, che le monete siano sempre quelle mantovane. Le monete ricordate sono, per i conti ordinari: lira (= 20 soldi), soldo (= 12 denari: cf. *Stat* 8,2), denaro (s'intenda il piccolo, come indica l'abbreviazione spesso ricorrente *p.*); raramente si usa il ducato d'oro (C 9,11), il ducato (C 27,29). Una volta esplicitamente la lira è detta 'de moneta de Mantoua' (C 49), e un'altra si nomina lo scudo con l'equivalenza di lire 6 (C 51). Se spesso, nelle cifre tonde, si indicano solo o le lire o le lire e i soldi, altre volte il riporto dal 'libro del ministro massaro' (*Intr.* 23) osserva le norme della perfetta contabilità, con indicato lo zero dei denari (C 29s) o dei soldi (C 23).

sostituito a quello di C 14^k detto 'banche de la compagnia' (= *Stat* 7,3), che sembra essere quello di cui si parla in C 5: 'Et fu factò el banche cum la pozia dipinta cum la figura de la Madona de misericordia & dui sancti da hi ladì in essa pozia' (a. 1412); prima, nel 1408, era stato fatto 'el primo bancheto' stazionario, già distrutto nel 1479. Invece il banco di *Stat* 7,4-6 sembra certo quello dei 'tri banchoni da sedere cum le pozie di driedo' (C 14) senza destinazione esplicita, perchè è proprio l'anno delle prime tavolette, e dieci anni dopo è ricordato il suo rifacimento: 'il banchone fatte di nuouo da le tauoete per le stacione' (C 14^g), le quali tavolette saranno poi rifatte anch'esse (C 14^o). Quanto poi alla 'spalera' di C 30, non so di che si tratti.

3^o La *chiesa del convento* certamente è nominata quando la Compagnia fa costruire due banconi per la cappella di S. Margherita (C 14); probabilmente è l'altar maggiore quell'"altare grande" per la cui 'anchona' la Compagnia fa un versamento (C 14^d); incerto invece il significato di 'capella granda' (cf. n. 1^o e 2^o); incerto pure se il 'pergolo' (C 14^e) è quello della chiesa.

4^o I 'monumenti'. Così son chiamate le tombe, o avelli, costruiti per i membri della Compagnia. Tre volte se ne parla: di 5 nel chiostro dinanzi alla sacristia della Compagnia (C 14^f), di 4 nel chiostro presso il muro della cappella della Madonna (C 20), di 4 presso la cella del Fanti (C 22).

5^o Seguendo *Reg* 6,1 e *Stat* 17,2.6s, spesso sono ricordate le *offerte*⁶⁷ fatte al convento. In C 15 si à un computo complessivo per gli a. 1449-1482; poi si àno menzioni regolari per un certo tempo (C 17-30), cioè fino a due anni dopo la morte del Fanti; finalmente non se ne parla più. Sempre in connessione col convento, si noti la 'bolla de la compagnia' impetrata nel 1496 per mezzo del Mantovano con l'esborso di 10 ducati (C 29).

IV

METODO DELL'EDIZIONE

38. Avendo considerato, nel corso di questa Introduzione, gli scritti del Fanti sotto vari aspetti, mentre altri saranno studiati nelle Appendici, mi limito ora a indicare con quali criteri è costituito il testo qui pubblicato e l'apparato che l'accompagna.

a) Il testo. Come principio generale, i manoscritti vengono riprodotti nella loro condizione originale, omettendo la ricostruzione critica per darne una trascrizione che aspira alla massima esattezza. Però, avendo testi latini e volgari, è usato un criterio diverso. I testi latini sono riprodotti nella grafia originale, la cui caratteristica più saliente

⁶⁷ cf. la nota 66 per le monete e i loro valori.

è la completa assenza dei dittonghi, senza però indicare le numerosissime abbreviazioni, che vengono sciolte costantemente. Per i testi volgari, c'è da distinguere il Registro dal codice della Regola e Statuti. Il Registro, tutto autografo, e per la più parte del Fanti, richiedeva naturalmente un'aderenza grafica perfetta, mentre la Regola e gli Statuti, opera di un solo copista, rendeva dubbia la trascrizione. Comunque, i testi volgari nei due codici sono resi con le abbreviazioni costantemente sciolte col corsivo (o viceversa, col tondo, se la scrittura è corsiva).

Un'osservazione tecnica prima di toccare il vivo del problema. I codici *A* e *C* scrivono generalmente il testo tutto di seguito, facendo capoverso alle rubriche e all'inizio del testo seguente, aggiungendo per *C* anche la firma del Fanti. Però *A* negli Statuti usa un sistema notevole: suddivide le 'constitutioni', o capitoli, in sezioni numerate, che fa precedere da un brano proemiale non numerato, e queste sezioni sono altrettanti capoversi; poi fa capoverso generalmente all'inizio delle orazioni latine e dei salmi nei capitoli cerimoniali. Per principio è ritenuto tutte le suddivisioni originali, aumentando però i capoversi, come per esempio, nei formulari latini dei vari capitoli. Inoltre è suddiviso in paragrafi, con carattere neretto, tanto la Regola che gli Statuti, per poterli citare più facilmente sotto l'aspetto del contenuto, e in corsivo è numerato i capoversi di *R^{ab}* e *Privilegi*, ossia le Appendici I-II. Ogni capitolo (e in *R^{ab}* e *Privilegi* l'intero soggetto) è a una numerazione continua di righe secondo *Intr.* 44,3/3^o.

39. Per la Regola latina, ricorrendo espunzioni o addizioni, si è ritenuto conveniente regolarsi sul corrispondente testo italiano, fatto certamente sulla minuta stessa del Fanti. Per la Regola italiana e gli Statuti, opera del Fanti, si è cercato di rendere la prima scrittura, anche nelle minuzie, a meno che le abrasioni rendessero impossibile la restituzione della prima mano. Ammetto però che un'ulteriore revisione del codice mi permetterebbe di leggere parecchi testi abrasati. Per la preferenza che è creduto di concedere alla prima mano, sta il fatto che qualcuno è sistematically corretto certe forme accostandole all'italiano, espungendo, per esempio, l'*i* in 'biene' e 'miexe', o sostituendo l'*i* all'*e* come desinenza della 3^o declinazione plurale. In simili casi, quando l'abrasione era certa, è restituito le prime forme, tenendo d'occhio la grafia del Registro. Però solo in rarissimi casi è inserito nel testo l'asterisco (*) o la crocetta (x) con significato già notato altrove.⁶⁸ Fra virgolette (forma semplice '...') includo i testi citati sia volutamente, come i biblici, sia inconsiamente, come quelli di *R^o* (esempio in *Reg* 12,2).

A una normalizzazione della grafia si oppone, secondo me, l'indole della lingua del Fanti, confermata dalla parte autografa del Registro. Infatti essa non è né la lingua italiana comune, né uno schietto dialetto mantovano, ma qualche cosa d'intermedio, con l'aggiunta di

⁶⁸ cf. *EphC** 330 n. 6^o e l'uso in tutta quell'edizione.

influssi latini. Di qui l'incertezza e la varietà della fonetica e della morfologia, delle quali tratterò in apposita Appendice, ma che ora sia solo rammentata per giustificare la mia aderenza al codice, contro ogni tendenza unificatrice. Difficile, poi, è risolvere la questione, se si deve parlare di un italiano mantovaneggiante o di un mantovano italia-neggiante, benchè io propenda verso la prima opinione, almeno come intenzione dell'autore. Il Fanti, cioè, si sforza di scrivere in un italiano intelligibile nel suo ambiente, benchè così ne risulti un tipo di lingua mista. Non mi pronunzio sulla questione se egli à scritto il meglio che à potuto, non avendo elementi di giudizio sufficienti.

40. b) L'apparato è diviso in due piani: nel primo è testuale, nel secondo illustrativo. Si noti, come tecnica, che ambedue s'iniziano col capoverso indicato in neretto da *Prol. Cap. Const.*, cui (per *Cap.* e *Const.*) segue il numero del capitolo, poi, separato da una lineetta, l'elenco eventuale delle concordanze e fonti più importanti (*Intr.* 44bc), in seguito ogni riferimento a una linea determinata à racchiusa fra la doppia sbarra (||), mentre le varianti o note a diverse parole di una stessa linea sono separate dalla sbarra semplice (|). Il punto, nell'apparato testuale, separa due varianti riferentisi a una stessa parola o quelle di *B*. Per le Appendici I-II si dànno semplicemente i titoli rispettivi e per *C* le sezioni che raggruppano le varie rubriche. Però nell'apparato illustrativo (*Intr.* 43a) per Appendice II B si citano solo i paragrafi con §.

41. L'apparato testuale segue passo passo il testo avvertendone lo stato nel codice. Per la *Regola*, essendo riprodotti i due testi affiancati, si dànno le varianti nello stesso apparato con due capoversi, il primo riservato al latino e il secondo all'italiano. Tanto per la *Regola*, poi, quanto per gli *Statuti*, si notino particolarmente le sigle *A* ed *S* secondo gli specchietti di *Intr.* 8a-b. Anche qui ammetto che una rilettura del codice mi avrebbe permesso di eliminare la maggior parte di *A*^c, attribuendo un esponente determinato, ma per gli scopi pratici non à molta importanza e si potrà sempre tornarci su. La sigla *S* mi à permesso di ridurre al minimo le indicazioni, e ad essa è strettamente collegata sia *A* tra parentesi, in cui il numero che la segue indica le linee del codice, sia *mg* per indicare i margini. Si osservino poi certi segni su una linea, che si riferiscono ad altre linee, e che ò indicato con 'verso'.

42. Un'altra caratteristica dell'apparato testuale è quella di contenere le varianti del codice *B* (*Intr.* 9s), secondo modalità accennate in *Intr.* 10, che qui si sviluppano. Per i testi latini (cioè *Reg^a* e formule di *Stat*), si riportano tutte le varianti che non siano puramente ortografiche, e quindi anche quelle derivate da false letture. Per i testi italiani ò cercato di dare le varianti, quando il rifacimento non si limitava all'ortografia o alla morfologia, ma sconfina nel campo lessicale o sintattico. Così ò notato tutti i sinonimi,

p. e. 'giorno' per 'di'; tutti i termini latini tradotti, p. e. 'anco / ancora' per 'etiam', o qualche volta semplicemente omissi, come 'dum mentre' di *Stat* 15 l. 48, in cui *B* à solo 'mentre'; particolarità sintattiche, come 'cingendosi' per 'cenzendo' in *Stat* 3 l. 84, 'ordinaransi' per 'ordinarasi' in *Stat* 7 l. 29, 'stando' per 'stante' in *Stat* 2 l. 14, 'com la stola' per 'e amitto la stolla' in *Stat* 2,14, 'Venuto adonque che sarà il giorno' per 'Cum... di' in *Stat* 2 l. 11. Inoltre ò segnato sempre il comportamento di *B* rispetto alle espunzioni o inserzioni di *A*, facendo precedere *B* dalla sigla *lg* (= 'legge'), o facendo seguire immediatamente alla variante il *B* tra parentesi preceduto da *om*, =, *lg* rispettivamente. O' però omissso deliberatamente di notare il verbo 'fire' nelle sue varie flessioni sostituito da 'essere', 'infina' sostituito da 'insino' e simili varianti minori.

43. L'apparato illustrativo segue pure il testo riga per riga annotandolo. Le annotazioni sono di tre sorta: vere illustrazioni, la concordanza e le fonti.

a) Le note illustrative sono rarissime, data in primo luogo la natura dei testi e poi il fatto che in varie Appendici si tratterà degli aspetti più interessanti di essi, come la lingua (grammatica e glossario), comparazioni con altre regole di confraternite carmelitane ed estranee. Così le più notevoli sono risultate quelle ai *Privilegi*, ossia Appendice II B.

b) La concordanza riguarda la relazione vicendevole fra *Reg Stat* *R^a* e *R^b*, la quale fra *Reg* e *Stat* è naturale, perchè opera di uno stesso autore, concepite nello stesso tempo e con voluta complementarietà (*Intr.* 17), fra *Reg* e *Stat* da una parte e *R^a* dall'altra esiste di fatto, restando aperta la questione proposta e risolta da me in un senso determinato in *Intr.* 14 (*R^a* = statuti del 1406 secondo *C* 3; *R^b* = statuti del 1452 secondo *C* 14). Bisogna poi aggiungere anche il *Registro*, in cui la prassi della Compagnia illustra il valore della legislazione (codice *C*).

c) Le fonti, da cui il Fanti trasse la materia o l'ispirazione, sono: la Bibbia (Vulgata), solo nella Regola, poi la Regola, l'Ordinario e le Costituzioni dell'ordine carmelitano, come ò accennato in *Intr.* 16. Certamente ebbe presente qualche statuto di Disciplinati, da cui ricavò le formule singolari di *Stat* 3 e forse anche parecchi degli statuti propri della Disciplina, secondo quanto è stato esposto in *Intr.* 29-32. Le fonti principali, insieme con le concordanze principali, nell'apparato sono date all'inizio dei singoli capitoli dopo il neretto.

d) In *C*, per la singolarità dello sfruttamento fatto dal VAGHI 212-214 (*Intr.* 4 not. 24), l'apparato illustrativo verrà bipartito, e la prima parte (superiore) riferirà integralmente il testo latino del VAGHI.

44. Ricorrendo costantemente nell'Introduzione, nelle note e nell'apparato alcune sigle ed abbreviazioni, se ne dà qui una lista, rimandando, per una maggior dilucidazione, sia all'Introduzione, sia, particolarmente per le abbreviazioni comuni e segni critici, ad *EphC* 6 (1955) 334s.

1) Sigle e abbreviazioni

a) Sigle semplici (cf. *Intr.* not.*)

- A* = cod. Mantova A.I.24 : cf. *Intr.* 5-8 e not. *, per gli esponenti *Intr.* 8.
 Nell'apparato testuale, tra parentesi, il numero che segue indica la
 linea (omessa nel computo la 1^a bianca)
- B* = cod. Mantova E.II.25 : *Intr.* 9s.
- C* = cod. Mantova F.II.10 : *Intr.* 11s.
- R^a* = Appendice I di *A* : *Intr.* 14.
- R^b* = Appendice II A di *A* : *Intr.* 14
- R^c* = Regola di S. Alberto : *EphC* 6 (1955) 516-523
- S* = segni di *A* elencati in *Intr.* 8b

b) Sigle composte e titoli abbreviati (*Intr.* not.*)

- Act* = Atti capitolari della Congregazione Mantovana I : *Intr.* 1 not. 7
- AnOC* = *Analecta Ordinis Carmelitarum*, Romae, I- (1909s-)
- BIC* = *Bullarium Carmelitanum* I (Romae 1717) : *Intr.* not.* e *EphC** 333
- Const* = Costituzioni carmelitane del Ballester : *Intr.* not.* e *EphC** 333
- EphC* = *Ephemerides Carmeliticae*, Romae, I- (1948-) : *EphC** = 6 (1955)
 241-531
- Intr.* = Introduzione presente, coi suoi numeri marginali e suddivisioni
- Ord* = Ordinario carmelitano di Siberto de Beka : *Intr.* not.* e *EphC** 333
- Reg* = Regola del Fanti in *EphC* 8 (1957) 131-142 : *Reg^a* = testo latino,
Reg^b = testo italiano
- Stat* = Statuti del Fanti in *EphC* 8 (1957) 143-182
- Registro* = cod. C, ed. in *EphC* 8 (1957) fasc. 2

c) Autori (*Intr.* not.* inizio)

MONTI, SAGGI, VAGHI

d) Abbreviazioni correnti (*EphC** 334s)

abbr. abbreviazione. *abr.* abrasione. *add.* addizione. *cod.* codice. *cf.* con-
 fronta. *corr.* correzione. *ed.* edizione. *err.* erroneamente. *esp.* espunzione.
f. foglio (*f.* retto, *f'* verso). *interl.* interlinea. *inv.* inversione. *l.* linea. *lg.* legge.
lin. linea. *lt.* lettera. *mg.* margine (*mg^o* esterno, *mgⁱ* interno : rispettivamente
 destro e sinistro su *f.*, sinistro e destro su *f'*). *n.* numero. *not.* nota (la serie
 di *Intr.*). *om.* omette. *prol.* prologo.

NB. Per altre comuni tralasciate cf. *EphC** 334s. Qui si è indicato solo l'idea
 dell'abbr., per il resto cf. *EphC** 334 not. 5. Nell'apparato, testuale e illustra-
 tivo, *Cap.* è capitolo e *Const.* è ' costituzione ' di *Stat.*

2) Segni convenzionali (*EphC** 335)

- * lezione corretta o restituita
- × lettura errata
- + aggiunta
- § paragrafo
- [...] inserzione, rispettivamente, interlineare o marginale

3) Citazioni (*Intr.* not.* in fine).

1° Per gli autori (*Intr.* 44c) si citano le pagine, eventualmente dopo il volume; lo stesso vale anche per altre opere (*Intr.* 44b), cioè: *AnOC BIC* (colonne e paragrafi) *EphC*.

2° Per *Act* (*Intr.* 44b), ed eventualmente altri codici, si citano i ff.

3° Per *ACR* (*Intr.* 44a) e *Const Ord* (*Reg Stat = AB: Intr.* 43b) si citano prima le suddivisioni originali (capitoli per *Reg^{ab}*, costituzioni per *Stat*, rubriche per *CR^c Const Ord*), poi le suddivisioni introdotte nell'ed. (cioè i paragrafi in neretto per *Reg^{ab} Stat*, i capoversi numerati per *R^{ab}* e *Privilegi*) separate da una virgola, o i capoversi, per *Const* e *Ord*, secondo le edizioni citate, indicati dal segno §, in cui l'esponente enumera i capoversi secondo la pagina, iniziando da §^o, che significa la continuazione di un capoverso iniziato nella pagina precedente. Per una maggior precisione in *ACR^c* si possono citare le linee (l.), e allora si omettono le suddivisioni ricordate, perchè ogni capitolo è un'unica numerazione. Tutto quello che in un'opera (*A = Reg^{ab} Stat. CR^v*) precede il primo capitolo o rubrica (dal titolo) è indicato da *prol.* con numerazione unica. In *C* è supplito le suddivisioni della rubrica *C 14* e continuato la numerazione dopo *C 32* (*Intr.* 35).

I

<REGOLA>

f. 1 *Sequitur regula confrariarum & societatum ac etiam fratrum disciplinatorum ordinis Dei genitricis & gloriose Uirginis Marie de Monte Carmelli edita a religioso fratre Bartholameo de Fantis carmelita mantuano.*

1460. primo Januarij.

Sequitaci la regola de le confrarie e compagnie & etiam di frati disciplinatori del ordene de la genitrice de Dio Uirzine Maria del Monte Carmelo ditada dal religioso frate Bartholameo di Fanti carmelita mantuano.

146<0>. primo di zenaro. ||

<Prologus>

10

Prologo.

f. 7'

Qvamuīs consuetudo sit bonis regulariter uiuere sub aliqua forma regule, nichilominus, ut successoribus relinquatur aliqua memoria, ordinaui secundum meam paruam facultatem unam regulam breuem distinctam in 12 capitulis cum suis rubricis per ordinem.

Avegna che sia usanza ai buoni de uiuere regoladamente & sotto alcuna forma de regola, nientimeno, aciò che ai successori se relinqua alcuna memoria, ho ordenado secundo la mia piccola facultade una breua regola distincta in xij capituli cum le sue rubriche per ordene.

REGULA. — Per la tecnica di questo apparato cf. *Intr.* 41-42. Prima si danno le varianti del testo latino, poi, a capo, quelle del testo italiano per i singoli capitoli, incominciando col 'prologo'.

Testo lat. Prologo. — 1 da l. 2 || 2 per la descrizione di f. I cf *Intr* 6 || 2-9 *Sequitur...* Januarij] tutto in rosso || 2 *Sequitur*] *Jncipit B.* + *prologus in interl A⁵. lg B* | *confrariarum*] *confraternarum B* || 3s *frat. disc.*] *su ras* || 6 *carmelli*] *carmello B* || 9 *A⁶* e fino a *Ja su ras* | p.^o] *Die p.^{ma} B* | *lin seg Jncipit regula A⁶* || 11 *Qvamuīs*] *Q* *inquadrato in oro e vari colori* || 13 *nich-*] *nih- B*

Testo italiano. Prologo. — 2-9 erroneamente in *A* il prologo precede in titolo, per cui un correttore segnò una + rossa prima di *Avegna* di l. 11 e dopo zenaro di l. 9 || 2 *Sequitaci*] + il prologo. ne *interl A⁵. om B* || 4 *frati disc-*] *A⁶* (na *A^{*}*) || 9 *A⁶*: dopo zenaro *S⁸*. | 146] 1460 *B* | p.^o] *prem* al *B* || 15 *relinqua*] *lascia B*

REGOLA. Prologo. — 1 cfr. *Intr.* 14. 16s || 2-6 cf. *Intr.* 19 || 6-8 cf. *Intr.* 1-3 || 9 cf. *C* 14^e e *Intr.* 2 not. 11

1> ¶ De honestate uite.
Capitulum j^m. ||

f. 1' 1> Dilectissimi in Xpo fra-
tres & sorores huius sancte fra-
ternitatis, estote boni zelatores 5
legis Dei et uere fidei catholice.
2> Non eritis blasfemi Dei &
sanctorum, neque infames, neque
murmuratores & detractores; sed
honorate uos ad inuicem. 3> 10
Habete pacem inter uos, & di-
ligite inuicem 'sicut & Xps di-
lexit nos, & tradidit semetipsum
pro nobis'. 4> Non ibitis ad
loca inhonesta, neque ad specta- 15
cula periculosa, si euitare pote-
ritis; & in omni loco ibitis sine
scandalo notabili, sicut decens est
& honestum. Et sicut dicit beatus
apostolus Paulus, 'iuste & pie || 20
f. 2 ac sancte ambulate', & 'omnia
uestra in caritate fiant'.

1> ¶ De la honestade de
la uita. C. 1^o.

1> Dilectissimi in Xpo fra-
delli & sorelle de questa san-
cta fraternitate, sciati buoni
zelatori de la leze de Dio & de la
uera fede catholica. 2> Non
sariti biastemadori de Dio & de
sancti, nè infami, nè murmu- f. 8'
ratori e detractores; ma || ho-
norateue insiema. 3> Habiate
pace inter uoi, & amateui in-
siema 'come Xpo ni ha amati, &
se medesimo si ha date per noi'.
4> Non andariti ay loghi inho- 15
nesti, nè ay spectacoli pericu-
losi, si poriti schiuare; & in ogni
luogho andariti senza notabile
scandalo, como he honesto &
decente. 5> Et como dice
beato Paolo apostolo, 'andiate
iusti e costumadi e sanctamente',
& 'ogni uostre cose et operationi
fiano in caritate'.

Cap. 1. — 3 Dilect-] D *inquadrate in oro e vari colori* || 20 apostolus paulus] *inv B*

Cap. 1. — 2 uita] + exortatione c. 1^o. j^o. *A^c, di cui ò ritenuto c. 1^o || 10 inter] fra corr B || 14 si] om B || 16 ay] prima di a esp h || 20 decen] si conuiene B || 21 beato] prem el B || 23 ogni uostre cose] tutte le cose uostre B*

Cap. 1. — *Stat 1. R^a 1. R^b 1 || 5s cf. 1 Mach 2,50 'Nunc ergo, o filii, aemulatores estote legis...' || 7-10 Stat 1,1 l. 6-9. R^a 1. R^b 1 || 12-14 Eph 5,2 || 20s cf. Tit 2,12 'sobrie et iuste et pie vivamus in hoc saeculo'; l' 'ambulate' è in parecchi testi (Gal 5,16; Eph 5,2,8; Col 2,6; 4,5), ma il 'sancte' non si trova mai in S. Paolo || 21s 1 Cor 16,14*

2> ¶ De uno patre spiri-
rituali habendo. Ca.^m
2.^m

1> Quia omnis congregatio
sine gubernatore est sicut ouis 5
sine pastore, ideo habebitis super
uos unum patrem spiritualem
qui electus sit a principali parte
collegij ac de communi consensu,
qui uos habeat regere & regulare 10
secundum Deum, cui obedietis
propter Xpm 'in salutem ani-
marum uestrarum', notando
illud quod ipse Dominus ait in 15
euangelio: 'Qui uos audit me
audit, & qui uos spernit me sper-
nit'.

2> Habebitis etiam per
electionem aut de communi
consensu alios uestros offitia- 20
les, sicut continetur in || sta-
tutis uestris de electione
nibus.

3> ¶ De conueniendo
ad ecclesiam ad au-
diendam missam &
predicationem. Cap.^m
3.^m 5

1> Dominicis & sollempnibus
diebus ac festis conuenietis ad

2> ¶ De hauere uno
padre spirituale.
Ca.^o ij^o.

1> Perchè ogni congrega-
tione senza governatore he
como lo agnelo senza pastore,
però haueriti || sopra uoy uno f. 9
padre spirituale, chi sia electo
da la principala parte del colle-
gio & de comune consenti-
mento, el quale ui habia rezere
& regolare secondo Idio, al
quale obediriti per amore de
Xpo 'in salute de le anime
uostre', notando quello che
esso Signore dice nel uange-
lio: 'Chi oldi uoi olde me, &
chi desprisia uoi desprisia me'.

2> Haueriti etiamdio per el-
lectione o de comune consenti-
mento li altri uostri offitiali, come
se contiene ne li statuti uostri
de le electioni.

3> ¶ De conuegnire a
la ghixia ad oldire
la messa & la predi-
catione. Ca.^o iij^o. ||

1> 'Le domeneche & hi di so- f. 9'
lempne' e le feste conuegniriti

Cap. 2. — 5 mg^c (A 5) S¹ || 22 electionib] su ras A¹

Cap. 2. — 5 gubernatore] e su ras e o(i) || 7 in calce guida sopra su ras ||
8-10 chi ... consentimiento] esp¹

Cap. 3. — 1 conuegnire] congregare B || 6 domeneche] e^{1,2}>i A^c | di]

Cap. 2. — Stat 13 (13,1-7 parte generale per tutte le elezioni) e 14-16. R^a 3.
R^b 1 || 6-13 Stat 13,8-12 e 16,1-9 || 8s cf. R^c 1 (ed. l. 46-48) || 10s Stat
13,8 l. 32 e 13,11 l. 50-52, soprattutto 16,1-9. R^a 1. R^b 1 l. 4s || 11s cf. R^c 18
l. 163s || 12s Stat 13,8 l. 38 e 13,14 l. 63; 13,17 l. 71; 13,19 l. 79 || 16s Lc
10,16 e R^c 18 l. 165s || 18-22 Stat 13,13-19 e Stat 14-15 (R^b 1 l. 5)

Cap. 3. — Stat 11,4s. R^a 4. R^b 2 e 10 || 6-10 Stat 11,4s. R^b 10

ecclesiam audire missam & predicationem temporibus suis, sicut precipit sancta mater Ecclesia. 10
 2> Jtem uisitabitis indulgentias ecclesiarum uestrarum parochialium & aliarum ecclesiarum secundum deuotionem et possibilitatem uestram. 15
 3> Diebus uero stationum cuiuslibet mensis stabitis ad missam magnam uestri conuentus, nisi impenderit legitima occupatio; & tenebitis in manu cereum accensum, uel tenere facietis alteri, 20
 f. 3 circa sanctus || usque factam sacram elleuationem ob reuerentiam corporis Xⁱ. 4> Fratres autem discipline eo tunc in elleuatione sacri corporis & preciosi sanguinis Xpi percutient se disciplina. 25

4> ¶ De oratione. Cap.^m 4^m.

1> Omni die regulariter dicetis septem uicibus pater noster & aue maria ad honorem septem 5

a la chiesa oldire la messa & la predicatione ne soy tempi, come comanda la sancta madre Ghiesia. 2> Jtem uisitariti le perdonanze de le uostre ghiesie parochiale & de le altre ghiesie secondo la uostra diuotione e possibilitade. 3> Et hi di de le statione de cadauno mese stariti a la messa granda del uostro conuente, se non impedirà legitima occupatione; & tegniriti in mano yl cirio accieso, o uero yl fariti tenere ad altri circa yl sanctus sina facta la sacra elleuatione || per riuerentia del corpe f. 10 de Xpo. 4> Et li frati de la disciplina alora ne la elleuatione del sacro corpe & del precioso sangue de Xpo se batirano cum la disciplina.

4> ¶ De la oratione. Ca^o. iiij^o.

1> Ogni zorno regolarmente diriti sette fiade yl pater nostro & aue maria ad ho-

Cap. 3. — 21 uel...alteri] esp¹. lg B || 24 Fratres] F su ras (f A¹) || 25 eo tunc] su ras A¹

giorni B | solemne] e²>i A^c | mese] i esp A^c || 8 oldire] prem ad B || 16 di] giorni B || 21s o uero... sanctus] esp¹ A¹⁰. lg B || 22 mg^e + in (= in + sina dopo l'esp) A¹⁰ || 25 Et li... disciplina] esp¹ + un piccolo segno al mg^e A¹⁰. lg B ||

15-19 Stat 11,4. R^a 4. R^b 2 l. 8s: il giorno in R^a 4 è la seconda domenica del mese, ma la prima in Stat 16,30 per i disciplinati || 20-24 Stat 16,14 || 24-28 Stat 18,14 l. 42s

Cap. 4. — Stat 11,1-3. R^a 6. R^b 4 || 3-5 R^a 6. R^b 4. (per i frati della Disci-

gaudiorum gloriose genitricis Dei
 Uirginis Marie. 2> Poteritis
 etiam dicere coronam & offitium
 cotidianum Domine ac alias ora-
 tiones ex uestra deuotione, ex-
 pectantes mercedem ab ipso Deo &
 memorantes illud quod scriptum
 est: 'Qui supererogauerit, ipse
 f. 3' Deus cum || redderit reddet ei'
 mercedem in die uniuersalis
 retributionis. 15

nore de le sette alegreze de la
 gloriosa genitrice de Dio Uir-
 zine Maria. 2> Poriti etiam-
 dio dire la corona e l'offitio cotti-
 diano de la Madona & le altre
 orationi per uostra diuotione,
 expectando la mercede da esso
 Dio; & ricordateui quello che
 è scritto: 'Chi più biene farà, || f. 10'
 <quando> sopra azunzarà esso
 Dio, retribuerà a luy' la mercede
 nel di de la uniuersale retribu-
 tione.

5> ¶ De ieiunio & ab-
 stinentia. Ca.^m. 5.^m

5> ¶ Del dizuno e ab-
 stinentia. Ca.^o v^o.

1> Ieiunabitis semel in ebdo-
 mada potentes hoc agere, si-
 licet feria sexta uel sabato, aut 5
 diebus in quibus euenerit annun-
 tiatio Domine Nostre extra domi-
 nicam. 2> Qui autem non po-
 terit ieiunare, faciet unam elemo-
 sinam secundum suam deuotio-
 nem, aut dicet quinque pater nos-
 ter & aue maria pro v^e plagis 10

1> Dizunariti una uolta in
 la settimana possiandolo fare,
 zioè yl uenerdì o yl sabato, o
 uero hy di ne li quali uegnirà
 la annuntiada de la Madona
 Nostra fuora de la domenigha.
 2> Et chi non porà dizunare,
 farà una elemosina secondo sua
 diuotione, o uero dirà cinche
 pater noster & aue maria per

Cap. 4. — 9 domine] Domini B || 13 qui] quod B || 14 ei] et B

Cap. 5. — 3 Ieiunabitis] abitis su ras A¹ || 4 potentes] tentes su ras A¹ ||
 6 euenerit] euenit B || 12 maria] smarginato

Cap. 4. — 14 biene] i esp A^c | fara] + mg^c A^c || 15 azunzara] a²<i
 A^c, poi altra A^c espunse e + interl uenendo (ma n¹ esp). soprauenendo B su
 ras (tranne do)

Cap. 5. — 1s dizuno... V.^o] su ras || 3 in] esp². om B || 4 possiandolo fare]
 lo fare su ras A^c || 6 uegnira] a su ras || 8 domenigha] e>i A^c || 9-14
 Et...passione] tutto su ras A¹

plina cf. Stat 11,18) || 7-9 R^a 6. R^b 4. (Stat 11,1 per i disciplinati) || 13s cf.
 R^c 18 l. 169s (qui il 'deus', se l'abbreviazione è esatta, corrisponde al testo
 del Calciuri)

Cap. 5. — Stat 9 (dove si tratta soprattutto di attenuazioni di queste pre-
 scrizioni). R^a 5. R^b 6-7-9 || 3-7 R^a 5 l. 12s. R^b 7 l. 21s e 9 || 8-10 Stat 9,1.
 R^b 7 l. 23s || 11-13 Stat 9,2. R^b 7 l. 24s

- Xⁱ in memoriam passionis eius.
 3> Jtem per abstinentiam & ex
 deuotione non comedetis carnes ¹⁵
 ferijs quartis, nisi fuerit neces-
 sitas aut licita causa; sed 'pul-
 menti cocti cum carnibus' || bene
 f. 4 uesci poteritis secundum necessi-
 tatem & alijs cibus cum sobrietate. ²⁰
- le cinche piaghe de Xpo in
 memoria de la sua passione.
 3> Jtem per astinentia & per
 diuotione non manzariti carni le ^{f. 11}
 quarte ferie, zioè ay* mercordi, si
 non sarà necessità o licita causa;
 ma biene poriti manzare di la
 minestra cota con le carni se-
 condo la necessitate & de altri
 cibi cum sobrietate.

6> ¶ De elemosina fa-
 cienda. Ca.^m 6.^m

6> ¶ De fare elimosi-
 na. Ca.^o vj.^o

- 1> Exortamus uos dilectis-
 simi facere elemosinam, prin-
 cipaliter fratribus uestri conuen- ⁵
 tus & illis qui sunt de fraternitate
 confrarie & societatis qui indi-
 guerint; postea facietis alijs se-
 cundum deuotionem & possibili-
 tatem uestram cum discretione. ¹⁰
- 2> Scriptum est autem in libro
 Thobie: 'Elemosina a morte
 liberat, purgat peccata & facit
 inuenire uitam eternam'. Et
 iterum scriptum est: 'Sicut aqua ¹⁵
- 1> Dilectissimi, ui exortiamo
 di fare elemosina, pri<n>cipal-
 mente a hi frati del uostro con-
 uento & a quelli chi sono de
 la fraternitate de la confraria e
 compagnia chi harano di bi-
 sogno; possia fariti ad altri se-
 condo la uostra diuotione &
 possibilitate cum discretione.
 2> Et scritto è nel libro || di Tho- ^{f. 11'}
 bia: 'La elemosina libera da la
 morte, purga hi peccati e fa tro-
 uare uita eterna'. Et anchora è

20 alijs] prem de interl A^c. lg B

Cap. 6. — 3/4 mg^c S¹ || 3 Exortamus] desinenza sicura per l'abbr. lg B con
 s corr

16 carni] i>e A^c con ras || 17 ay] A* prob (y esp visibile), poi li A^c (= B)
 | mercordi] mercore B | si] i>e A^c || 19 biene] b smarginato, i esp A^c ||
 20 le] e>a con ras A^o | carni] i>e A^o

Cap. 6. — 1 de] del B | fare] + la A⁸. om B || 3 exortiamo] e²>a con
 ras A^c || 6 chi] i>e A^c || 7 confraria e] esp¹. om B || 8 chi] i>e A^c | di]
 om B || 9 possia] ia corr su ras A^c | fariti] i¹>e A^c || 12 scritto] esp e scritto
 sotto come A^c. come scritto è B || 15 seg esp 2 lt zi

14-17 Stat 9,5-7. R^a 5 l. 11. R^b 6 || 17s R^c 13 l. 107s. R^a 5 l. 11. R^b 6 ||
 20 Stat 9,3

Cap. 6. — Stat 17,2-4. R^b 11 || 4s Stat 17,2. Cf. le varie somme elencate
 in C, soprattutto C 15 con il totale per gli anni 1449-1482 || 6-8 Stat 17,3s.
 R^b 11 || 12-14 Tob 12,9 || 15-17 cf. Ecclⁱ 3,33 'Ignem ardentem extinguit

extinguit ignem, ita elemosina
extinguit peccatum'. ||

scritto: 'Come l'aqua asmorza
yl fuogho, così la elimosina
asmorza yl peccato'.

f. 4' 7> ¶ De confessione &
comunione. Ca.^m 7.^m

7> ¶ De la confесси-
one & comunione. Ca.^o
vij.^o

1> Quia sacramentum con-
fessionis multum necessarium est
ad salutem anime & etiam obli-
gamur ex precepto diuino ac
sancte Ecclesie, ideo, ultra qua-
dragesimam, confitemini regu-
lariter tribus uicibus in anno,
uidelicet circa natiuitatem Do-
mini, & pentecosten, ac festum
assumptionis Domine Nostre. 2>

Ultra autem predicta tempora
confitemini quotiens opus fuerit.

3> Et Dominus ait in euangelio:
'Estote parati, quia nescitis diem
neque horam'. 3> Jtem re-
cipietis in supradictis festiuita-
tibus sacram comunione[m] pre-
ciosa[m] corporis Domini Nostri Y^u
Xⁱ, sicut continetur in statutis
uestris. 5> Et ipse Dominus

f. 5 Noster || in suo sancto euangelio
dicit: 'Qui manducat meam car-
nem & bibit meum sanguinem
in me manet & ego in illo'.

1> Perchè yl sacramento
de la confessione molto è ne-
cessario a salute de l'anima &
anchi siamo obligati dal co-
mandamento diuino e de la
sancta Ghiesia, però, oltre la
quarisema, ue confessariti re-
goladamente tre uolte nell
anno, zioè circa a nadale del
Signore, e de la penthecoste, &
de la || festa de la assumptio-
ne de la Madona Nostra. f. 12

2> Et oltre ay preditti tempi,
ue confessariti qualunche fia-
da sirà di bisogno. 3> Et il Si-
gnore dice nel uanzelio: 'Siat
apareghiat, perchè non sa-
piti el dì nè la hora'. 4> Jtem
ne le sopraditte festiuidade re-
ceueriti la sacra comunione del
precioso corpe del Signore No-
stro Yhu Xpo, come se con-
tiene ne li statuti uostri. 5> Et
esso Signore Nostro dice nel suo

Cap. 7. — 4 necessarium] arium *su ras* || 7 diuino] *no in alto A^c* || 9 con-
fitemini] *om B* || 9s *mg^e S¹*

16 Come] *Si prem interl A^c (=B)* | asmorza] *a¹ esp A^c* || 18 asmorza] *come a l. 16*

Cap. 7. — 6 a] *alla B* || 26 uostri] *nostri B*

aqua, et elemosyna resistit peccatis'

Cap. 7. — *Stat 10. R^a 12. R^b 5* || 8-13 cf. *R^b 5 e R^a 12. Stat 10,5.* 'ultra
quadragesimam' = 'Pascha de Rerurrectione' *R^b* o 'festa de Pascha' *R^a* ||
17s testo composito: 'estote parati' in *Mt 24,44 e Lc 12,40*, il resto in *Mt*
24,42 'Vigilate itaque, quia...' || 18-23 *Stat 10,5-7. R^a 12* (qui aggiunge
'almeno' a Natale e a Pasqua) || 25-27 *Jo 6,57*

sancto euanzelio : ' Chi manduca
la mia carne & bieue el mio san-
gue, mane in me & hio in luy '.

30

8> ¶ De regula & sta-
tutis audiendis. Ca-
plm. 8.^m

8> ¶ De oldire la re-
gola & li statuti.
Ca.º viijº. ¶

1> Ut ista uestra sancta fra-
ternitas et societas regatur bene
ac regulariter, conuenietis ante
uesperas audire regulam saltem
tribus uicibus anni in diebus sta-
tionum, uidelicet: in domini-
ca stationis ianuarij, in domi-
nica stationis madij & in domina-
ca stationis augusti, nisi interuenerit
iustum impedimentum. 2> &
congregatis uobis legatur regula
aut statuta. Postea si quis defecerit
de re publica, amoneatur &
f. 5' corigatur cum caritate & discre-
tione a patre spirituali uestro
regenti, qui etiam poterit iniun-
gere penitentiam salutarem, sicut
sibi uisum fuerit expediens ani-
mabus uestris, sicut continetur
in statutis uestris.

1> Açìò che questa san- f. 12'
cta fraternitate & compa-
gnia sia recta biene & regolada-
mente, conuegniriti auanti el
uespre oldire la regola almenò
tre fiadi de l'anno ne hi di de
le statione, zioè: ne la domi-
nigha de la statione de zenaro,
ne la dominigha de la statione
de mazo & ne la dominigha de
la statione de agoste, se non
interuegnirà iusto impedi-
mento. 2> & uoi congregati, sia
f. 13
letta la regola o hi statuti. Pos-
sa se alcuno harà falito di cosa
pubblica, sia amonido e cor-
retto cum caritate & discre-
tione dal padre spirituale uo-
stro rezedore, el ¶ quale anche
porà inzunzere la salutare pe-
nitentia, come a lui parerà expe-
diente a le anime uostre & come
si contiene ne li uostri statuti.

Cap. 8. — 3s caplm .8.^m] *su ras* ¶ 6 ante] n *su ras* ¶ 7 uesperas] *rimando e al mg^e* uel post *A^c*. om *B* ¶ 10s (*A II*) *mg^e S¹* ¶ 14 congregatis uobis] *su ras* ¶ 18 regenti] -e *B* ¶ 22 uestris] + & interl (*lg il testo italiano*)

Cap. 8. — 6 recta] c *corr su ras* | bien] i *esp A^c* ¶ 7 conuegniriti] *prem ui B* | auanti el] uanti *su ras* e el *al mg*, poi tutto *esp¹*. *B lg* dopo (*cf l. 8*) ¶ 8 uesp^e] *scritto su uesperas A**, poi *rimando S³* e *al mg¹* + da poi *A⁸* ¶ 9 fiadi] uolte *B* | di] giorni *B* ¶ 15 interuegnira] ni *su ras* ¶ uoi congregati] *su ras* ¶ 17 hi] om *B* | Possa] Pos *esp¹* e *add di S⁵*, *segnate pure al mg* le prime sil-
labe di l. 17-22 (*A 13-16*) ¶ 17-26 tutto *lg B* ¶ 22 rezedore. El] ore *esp*, el
abrasso e substituito con le: (p) ¶ 22-26 quale...statuti] *esp¹* ¶ 22 *S⁵ mg^c* ¶
23 inzunzere] darli *B* | la] om *B* | sa-pen-] *inv B*

Cap. 8. — Stat 12 ¶ 6s Stat 16,8 e 10 ¶ 13-23 Stat 12,4-10 (+ 11-20)

9> ¶ De infirmis uisitandis. Ca.^m 9.^m

1> Si quis in uobis fuerit infirmus, ceteri uisitabunt cum diligentia secundum oportunitatem; & ministrabitis ea que opus fuerint secundum facultates uestras, seruientes inuicem in caritate Dei & eius matris benedictę gloriose Uirginis Marie. 5
2> Et Dominus ait in euangelio: 'Infirmus eram & uisitastis me'.
3> Jtem ordinabitis testamenta uestra, dum estis sani intellectus, cum bono consilio & prudentia; 4> eritisque solliciti, 15
i. 6 ¶ ne moriamini sine sacramentis sanctę matris Ecclesie.

9> ¶ De uisitare li infirmi. Ca.^o viii^o.

1> Si alcuno in uoi sarà infirmo, li altri lo uisitarano cum diligentia secondo la oportunitade; & ministarriti quelle cose che saranno necessarie secondo le uostre facultade, seruiendoui insiema in caritate de Dio e de la sua madre benedeta gloriosa Uirzine Maria. 2> Et yl Signore dice nel uanzelio: 'Jo era infirmo, e me hauiti uisitato'. 3> Jtem ordinariti li uostri testamenti, dum mentre || che siti sani de intellectu, f. 13'
cum buono conselglio e prudentia. 4> & sariti solliciti che non moriati senza hi sacramenti de la sancta madre Ghiesia. 20

10> ¶ De congregando pro obitu. Ca.^m 10.^m

1> Quando aliquis ex uestra fraternitate & societate aut disciplina, uir aut mulier, migrauerit ex hac uita, conuocabimini hora debita per nuntium; & tunc diligenter uenietis

10> ¶ De congregarse per lo obito. Ca.^o x^o.

1> Quando alcuno de la uestra fraternitate e compagnia o uero disciplina, homo o dona, sarà trapassade de questa uita, firiti conuocare per il nuntio a la hora debita; & in

Cap. 9. — 5/6 (A 8) mg^e S¹ || 7 uestras) uestra B || 11 et] sicut B || 15 consilio] i¹ su ras || 17 ne] su ras

Cap. 9. — 3 uoi] i corr || 6 cose] e corr su ras A^c || benedeta] dt corr su ras || 11 yl] y>i A¹ || 15 dum] om B || 16 che] om B | siti] siate B

Cap. 10. — 5 o... disciplina] esp¹. lg B || 6 trapassade... uita] morto B || 7 uita] seg rimando al mg¹ presente A¹⁴ || 7s firiti...nuntio] esp¹ e mg^e ui conuocarete e ue congregarete A¹³. ui congregareti B || 8 in] corr in a A^c ||

Cap. 9. — Stat 17,3s. R^b 11 || 3-9 Stat 17,3s. R^b 11 || 12 Mt 25,36 'infirmus, et uisitastis me'

Cap. 10. — Stat 18. R^a 8 (R^b 12)

ad ecclesiam uestram, exceptis illis qui iuste impediti fuerint. 2> Cum autem uenerit hora eundi ad sepeliendum, tunc ibitis ordinate & processionaliter, sicut continetur in statutis & constitutionibus uestris de processionibus. 3> Dilectissimi hoc opus misericordie seruate, quia laudabile est & meritorium animabus uestris. ||

l'ora diligentemente uegniriti a la ghiesia nostra, excieti quelli chi sarane iustamente impediti. 2> Et cum sarà ueg<n>uda la hora de andare a sepelire, alora andariti ordinatamente & processionalmente, f. 14 come si contiene ne li statuti e constitutione de le processione. 3> Questa opera de misericordia, dilectissimi, seruatila, però che zi è laudabile & meritoria a le uostre anime.

f. 6' 11> ¶ De suffragijs mortuorum. Ca.^m 11.^m

1> Cvm sit quod omnes 'mortales sumus' &, sicut dicit beatus Paulus apostolus, 'omnes egent gratia Dei', pro tanto, ut adimpleatur opus pium erga defunctos, qui sciuerit legere, uesperas defunctorum dicet semel pro anima beatissimi summi pontificis cum sciatur de sua morte. 2> Qui autem legere nesciuerit dictum offitium, tunc dicet uiginti quinque uicibus pa-

11> ¶ De li suffragij di morti. Ca.^o xj^o.

1> Com zio sia cosa che 'tuti siamo mortali' <e>, come dice el beato Paolo apostolo, 'tuti hane di bisogno la gratia de Dio', per tanto, azio che se adimpiessa la piatosa opera circa li defuncti, chi saperà lezere yl uespero di morti, el dirà una uolta per l'anima del beatissimo sommo pontifice, come || f. 14' si saperà de la sua morte. 2> Et chi non sarà lezere yl ditte

Cap. 10. — 12 ibitis] s su ras || 13 ordinate] e <i B ||

Cap. 11. — 18 su ras || 8s (A 6) mg^e S¹ || 8 sciuerit] erit (anche i¹) su ras

10 excieti] i¹ esp, e finale >i A^c || 11 sarane] e >o A^o || 12 cum] quando B || 13 uegnuda] g esp e d >t A^c || 18 Questa opera] ta opera su ras || 19 seruatila] a² corr su ras || 20 zi] om B

Cap. 11. — 4 mortali] seg piccola ras || 5 beato] sul mg^e || 6 hane] e >o A^c | di] om B || 8 la] a corr | piatosa] a² corr | opera] su ras || 9 lezere] + rimando S¹¹ e mg^e dira A¹³ (= B), cui prem el A¹⁴ || 10 el dire] esp¹ A^c. om B || 14 ditte] e >o A^c

9s Stat 18,2 l. 10s e 18,5. R^b 12 || 11-15 Stat 18,6-12

Cap. 11. — Stat 17,6s; 18,1-12. R^b 12 || 4 cf. Act 14,14 || 6 cf. Rom. 3,23 'omnes enim peccaverunt et egent gloria Dei' || 9s R^a 7 l. 7 || 12-15 R^a 7.

- ter noster & totidem aue maria. 3> Jdem etiam facietis pro quolibet fratre uestri conuentus. 4> & hoc idem facietis pro quolibet uiro ac muliere uestri collegij post mortem cuiuslibet. 5> Similiter hoc idem facietis
- f. 7 omni anno post commemoratio-
nem defunctorum pro anniuersario omnium mortuorum prelibate confrarie & societatis. 6> Et si quis uoluerit plus addere uel dicere, poterit hoc facere pro sua deuotione & pro gratia defunctorum.
- 15 offitio, allora dirà uinticinche fiadi yl *pater nostre* & tante aue maria. 3> Anchora yl medesimo fariti *per* cadauno frate del uostro conuente. 4> & questo medesimo fariti per ziascuno home e dona del uostro collegio e compagnia da poy la morte de cadauno. 5> Simelmente questo medesimo fariti ogni anno da poy la commemorazione di defuncti per lo anniuersario de tuti li morti de la prelibata confraria e compagnia. 6> Et se alcuno uorà più azunzere o dire, yl porà fare per sua diuotione & per gratia di defuncti.
- f. 15

12> ¶ De commendatione regule. Ca.^m 12.^m

1> Notandum est, dilectissimi, quod hec regula non obligat ad peccatum mortale, si quis defecerit ex infirmitate aut fragilitate uel ignorantia; tamen caete a malitia et a contemptu, ne incidatis in iudicium Dei. 2> Hanc igitur uiuendi formulam

12> ¶ De la commendatione de la regola. Ca.^o xij^o.

1> Dilectissimi, è da notare che questa regula non obliga a peccato mortale, se qualcuno mancasse per infirmitade, o fragilitade o ignorantia; nientedimeno schiuatiui da la malitia e dal dispregio, aziò che non caditi nel iudicio de Dio. 2> 'Que-

Cap. 12. — 6 si] *prem* sed B || 8 caete] + *esp* uos

16 fiadi] i>e A^c || 17 maria] a>e *interl* A^c

Cap. 12. — 5 (A2) *mg*^e + niuno A¹³ (= B) || 7 mancasse] c *corr* su ras

R^b 12 || 18-20 R^a 7. R^b 12 || 23-25 Stat 17.7

Cap. 12. — R^a 9 e R^b 8 || 5s R^a 9. R^b 8 l. 26s. Cf. Stat 11,3 l. 18s || 11s cf. l'epilogo di R^c l. 168s: 'Hec breuiter scripsimus uobis, conuersationis uestre

breuiter scripsimus uobis ex
 scriptura apostolica & euangelica :
 seruate eam, quia commendabilis
 f. 7' est & meritoria, & etiam || inue- 15
 nietis gratiam animabus uestris
 apud Deum. 3> Jgitur amo-
 nemus uos constantes esse & per-
 seuerare usque in finem propter
 Deum, quia scriptum est: 'Non 20
 qui inceperit, sed qui perseue-
 rauerit usque in finem, hic saluus
 erit'.

Explicit

sta ' adonche 'regola de uiuere
 ui habiamo breuemente scritta '
 da la scrittura apostolica & euan-
 gelica: seruatila, per zìò che
 15 è commendabile e meritoria,
 e anche 'trouariti gratia a le
 uostre anime' dinanci a Dio. || f. 15'
 3> Adonche 'ui' amoniemo essere
 20 constanti & perseuerare per amore
 de Dio insino a la fine, per zìò
 che scritto è: 'Non chi comen-
 ciarà, ma chi perseuerarà insino
 a la fine, questui* sarà saluo'.

15 in alto, su f. 7'-8, in rosso sbiadito, tutto su ras: J<n>cipit regula uulgaris
 | societatis virginis marie A^o. in B prima di Prologo di f. 7' || 17 jgitur]
 Jtem B || 24 explicit] A^o

|| 19 ui] inter] A¹ (= B) || 20s per zio che] perchè B || 21 questui] u > o,
 i esp: ricostruzione prob

formulam statuentes, secundum quam uiuere debeat' || 15-17 cf. Mt 11,29
 'inuenietis requiem animabus uestris' e Lc 1,30 'inuenisti enim gratiam apud
 Deum' || 20-23 cf. Mt 10,22 e 24,13 'qui autem perseueraverit usque in
 finem, hic saluus erit'

< STATUTI >

f. 17 *Incommencia il prologo ne le constitutioni e statuti de le fraternitadi & compagnie laicale di frati del ordine de la genitrice de Dio gloriosa Uirgine Maria del Monte Carmelo editi e ordinati per il religiose frate Bartholomeo di Fanti carmelita 5 mantuano nel anno del Signore .1461. adì primo de zenaro feliciter.*

Perchè ogni congregatione di religiosi non solamente ha alcuna f. 17' forma de uiuere sotto certa regola, ma etiam ha alcuni statuti distincti || e ordinadi al buono rezimento per el biene commune & ad supplire 10 quelle che non se contene ne la regola, però brieuamente ho ordinato a le fraternitade de le compagnie laicali alcuni necessari statuti, distincti cum le soe rubriche e paraphi cossi figurati ¶ Et aciò che più facilmente si sapia, che in essi constitutioni & statuti se contieneno, ho ordinato la tabula signada di capituli & etiam a quante numera de carte 15 siane essi statuti.

T a b u l a .

De quelli chi sone da esser recieuudi o no. Constitutione j.^a a carte signade 20. ||

f. 18 Del mode de receuere a la granda fraternità de la confratria e com- 20 pagnia laicala. Consti.^{ne} 2. a carte 22.

STATUTI. Prologo e Tabula. — 4 editi] fatti B || 61. adi p^o] su ras A⁶ || 7 feliciter] om B || etiam] ancora B || 13 ¶] om B || 15 etiam] etiamdio B || 17 si noti che tutti i numeri delle carte sono con inchiostro più chiaro, perchè scritti dopo. anche B numerazione d'altra mano || 19 signade] om B || 20 (A I) mg^e S¹

STATUTI. Prologo. — 1 cf. Intr. 18 || 2 cf. Intr. 16 not. 51 || 3-6 cf. Reg prol. l. 2-9 || 8s cf. Reg prol. l. 11-13 || 9-11 cf. Intr. 16 per l'ispirazione presa dalla legislazione del proprio Ordine || 11 'brieuamente' come la Regola : cf. Intr. 17 not. 60

Del mode de receuere hi frati de la disciplina, e de le benedictioni de le ueste & cetera & disciplini. Constitutione 3. a carte 26.

De le uestimente di frati de la disciplina. Con.^{ne} 4^a. a carte 30.

- 25 Del modo de uestire & dare lo habito de la Madona Nostra a quelli che sone obligadi de uodo per anno o uero per alcuno tempo. Constitutione 5. a carte 32.

30 Del modo de despolgiare quelli chi harane compiudo e satisfate || al f. 18' uodo, chi uorà deponere lo habito cum sollempnitade. Constitutione 6. a carte 35.

De lo edificio de la sacristia, e de le altre pertinentie a la comune custodia del collegio de la *confratria et compagnia*. Con.^{ne} 7. a carte 37.

- 35 De la *quantità* de le peccunnie che caduno del collegio sie regoladamente obligado de pagare. Constitutione 8. a carte 41.

De la *compensatione* de dizunio, e amonitione de la sobrietade. Constitutione 9. a carte 42.

De le *confessioni* e *communioni*, a cui se diene fare. Con. 10. a carte 43. ||

- 40 Del diuino officio. Con. 11. a carte 44.

f. 19

De la celebratione del capitolo de le colpe. Con. 12. a carte 46.

De le electioni, uidelicet del padre spirituale & di altri officiali de la granda *confratria* o *compagnia*. Constitutione 13. a carte 50.

- 45 De le electioni de la madre & de le soe *compagne*. Con. 14. a carte 55.

De le electioni del priore di frati de la disciplina e di soi officiali, & de la priora e de le soe *compagne* obstetrica. Con. 15. a carte 56.

23 centure] cinte B (i<e) || 34 peccunnie] dinari B || 35 de] om B || 40 (A 4) mg^e S^t || 42 de le electioni] Dell'elettione B | uidelicet] om B

De le auctoritate & offitij o uero exercicij di officiali. Constitutione 16.
a carte 59. ||

- f. 19' De le taxationi da dare a li officiali e a hi poueri e infirmi, & de li 50
officij di defuncti. Con. 17. a carte 63.

De le processioni e de il loro ordine, & de dare le disciplini. Consti-
tutione 18. a carte 65. ||

- f. 20 *Incommenciane le constitutione & statuti de le fraternitadi e
compagnie laicale di frati de la genitrice de Dio gloriosa Uirzine
Maria del Monte Carmelo.*

1 > ¶ De quelli chi sone da fire recieuidi o non.

Constitutione prima.

5

- 1 > In primis ordinemo & commandemo, che niuno si ricieui al
collegio de la fraternitade de la compagnia, nè anchora de la disci-
plina, chi sia publico blasfemadore de Dio e de sancti, o heretico, o
f. 20' zugadore dishonesto, o usurario, o infame, & de || simili uitij ligado.
Et se alcuno fosse trouate ne li sopra ditti uicij, o in alcuni simili, 10
sia amonido et correcto cum caritate e discretione dal padre reęente
il collegio secondo la exigentia del delicto. E si fosse notorio, o
scandalo, o deducto in usanza, allora tal sia priuato de la fraternità
del collegio in presentia o in absentia de li officiali del medesimo

48 (A 14) come l. 40 || 50 taxationi] su ras. tasse B

Const. 1. — 9 o infame] fra o e i ras || 9s (A 1) mgⁱ S⁶ rosso, mg^e in rosso :
Della Ditta Compagnia A¹⁵. lg B || 11 reęente] + interl d in rosso (= del)
A¹⁵ || 12 il] del B | secondo...delicto] ricercarà il delitto B | delicto] i
corr su ras || 13 tal] inserì o rosso (= tale) A¹⁵

Const. 1. — Reg 1. R^a 1. R^b 1 || 1-3 cf. prol. l. 2-4 || 7 ricordata la
distinzione fra la Compagnia del Carmine, detta 'granda confratria o compa-
gnia laicala' (Stat 13 l. 2s), della quale trattano più particolarmente Stat 2.
13 e 14, e i 'frati de la disciplina', ai quali son dedicati Stat 3.4 e 15 : cf.
Intr. 19. || 8s R^a 1. R^b 1 l. 6. Const 12 p. 47

15 collegio, secondo che parerà de fare al padre rezente, cum honore et bon modo.

1^o ¶ 2> Ordinemo etiam, che non si ricieua alcuno così misero, o deforme, o defectose, o de infirmitade* ¶ contagioso, per che fosse f. 21
detrimente al collegio; ma si ricieuerano persone, che siano apte
20 & de buona fama e conditione, da adolescente per fine a hi ueghi non decrepiti de cadauno sexo e stado, conditione, grado e dignitate, como è decete & conueniente a tal collegio. Se porane anche recieuiere chi sarane obligadi per uodo, da hi puctini lactanti & supra de cadauno sexo, secondo che parerà al padre rezente.

25 2^o ¶ 3> Jtem per meglia segurezza uolemo, che il padre rezente habia in prima buona notitia de tuti quelli che si recieuerano, com il consenti||mento del ministro massaro, uel etiam de hi dui f. 21'
conselglieri, secondo che firà necessario. Et quelli chi sarano da esser recieuudi, si recieuerano per il modo che chiui ne la sequente
30 constitutione se contiene.

3^o ¶ 4> Jnsuper ordinemo e uolemo, che qualunche sarà intrade ne la fraternità de la compagnia, non possa ensire senza iuxta casonone & senza licentia del padre rezente & del ministro massaro. Et chionche sarà insittone cum la predicta licentia e possa uoglia
35 ritornare, il padre rezente ^llo¹* porà de nouo recieuiere secondo che a lui parerà, dummodo però non sia difecto per || il quale non se debia f. 22
recieuiere.

17 (A 15) mgⁱ S³ || 18 infirmitade] restituito da -ta, dopo cui c'è una ras ||
19 detrimente] prem di B || 20 adolescente] e>i A^c. giouini B || 23 puc-
tini] su ras. fanciulli B || 24 secondo] om B || 26 com] m>n con ras || 27
uel etiam] esp¹ e mg^e S⁵ o uero A¹⁵ (= B) | hi] om B || 29 recieuudi] i¹
esp A^c | recieueranno] i esp A^c || 31 qualunche] qua su ras || 34 chion-
che] unche esp¹ A^c. om B | insittone] restituito: dopo o esp A^c | uoglia]
om B || 35 lo] interl A^c. lg B | recieuiere] esp i A^c

2> ¶ Del modo da riceuere a la fraternità de
le granda compagnia laicale.

Constitutione ij^a.

1> Qualunche uorà intrare & esser recieuude nel collegio de la sancta fraternitate e compagnia, s'apresentarà al padre spirituale, el quale 5
ordenarà el dì e la hora, nei quali uorà recieuere quello o quelli chi sarane da recieuere, olduda in prima la lor confessione, & facta diligenta examinatione utrum siano da esser recieuudi o no. Nientedimeno porà el ditto padre licentiaré che si confessino ad altri confessori, se
f. 22' a lui parerà || buono. 10

j^o ¶ 2 > Cum sarà adunche uegnudo el dì assignado, e conuocadi li officiali, o alcuni o tuti del collegio, & alcuni frati del conuento, come al predicto padre rezente parerà, & esso padre uestito la capa, e amitto la stolla al colo & stante sopra al grado de lo altare & li altri circumstanti di qua e di là ordinatamente, et apresi 15
hi ciri sopra l'altare, incontanente quelli che fino recieuudi se inzinochiarano dinanci al grado de lo altare cum hi cirioli aciesi in mano. & allora el medesimo padre, leuando la sua dextra mano ||
f. 23 sopra quelli chi fino recieuudi, dirà così :

Dominus, qui uos [te] incepit in nobis, ipse uos [te] perficiat. 20

Per Xpm dominum nostrum.

E li altri respondino : Amen.

Const. 2. — 1 fraternità] prob anche -ta || 4 Qualunche] val corr su ras | recieuude] ras (esp e ?) || 7 recieuere] re su ras | da recieuere] da esser riceuuti B | in] om B || 8 utrum siano] se hanno B || 10 f. 22' in alto : Modus recipiendi uiros, in rosso, cui segue su f. 23 in rosso molto sbiadito su ras ac mulieres ad societatem A⁹ || 11 Cum...di] Venuto adonque che sara el giorno B || 14 amitto] to su ras e t¹ interl stessa A²¹ | stolla] l¹ chiaro A²¹ | e amitto la stolla] con la stola B | stante] stando B || 15 apresi] accesi B || 16 quelli che fino recieuudi] quelli da esser riceuuti B || 20 te] tutti i singolari, rispettivamente plurali, delle formole e delle orazioni nelle Cost. 2-3 5-6 sono interl in rosso. om le interlinee B | ipse] se su ras || 22 respondino] i su ras

Const. 2. — Const 12 p. 50-54 'de forma et modo induendi novicios', imitato in questo statuto del Fanti || 5s Stat 16,3 || 7-10 Stat 10,1s || 11-13 Const 12 p. 50 § 1 || 13s Const 12 p. 50 § 1 e 13 p. 55 § 3 || 20-22 Const 12 p. 50 § 1 e 13 p. 55 § 5 || 23-34 Const 12 p. 52 § 3 : l'orazione à qualche

3> Possa sequita la benedictione sopra quelli che fino recieudi così :

- 25 *Ÿ. Dominus uobiscum.*
R. Et cum spiritu tuo.

Sequitur

Oremus

Oratio

- Adesto, Domine supplicationibus nostris, & hunc [-os] famulum [-os] tuum [-os] benedice digneris, quem [-os] in tuo sancto nomine recipimus in sanctam fraternitatem nostre sacre societatis, & presta, ut te largiente & deuotus [-ti] persistat [-ant], & uitam percipere mereatur [-antur] eternam. Per X.^m dominum nostrum. <R> Amen.*

Et aspergirà || l'aqua benedecta dicendo: *In nomine Patris* ✠ & f. 23' *Filij &c. R. Amen.*

- 35 2^o ¶ 4> Compiuda la predicta oratione & fata la aspersione de l'aqua benedecta, inghinoghiandosi tuti, el padre rezente, o chi fa l'officio, incommediarà o cantarà & li altri alternati proseguirane el sequente ymno, stante anche inghienoghioni quelli chi fine recieudi.

Hymnus

- 40 *Veni, creator Spiritus,*
mentes tuorum uisita:
imple superna gratia
que tu creasti pectora.
Qui paraclitus diceris,
 45 *donum Dei altissimi:*
fons uiuus, ignis, caritas,
& spiritalis unctio.
Tu septiformis munere,
dextre Dei tu digitus:

f. 24

29 recipimus] rece- B || 31 deuotus] deuotionis B || 33s In...&c.] su ras A¹⁶ || 37 incommenciaⁿ] lineetta d'abbr su m e^a su ia A²¹. incommencia B | o cantara] a cantare B || 38 stante] stando B || 39 le l. 40-43 e le prime due sillabe di l. 44 sono disposte sotto i rigghi della musica, gli altri versi sono scritti di seguito senza separazione metrica || 40 creator] la clivis di cre è sol-mi in B

variante, la principale è 'cui in tuo nomine habitum nostre sacre religionis imponimus' || 35-73 Const 12 p. 52 § 3 - p. 53 § 2

tu rite promisso Patris, 50
sermone ditans guttura.
Accende lumen sensibus,
infunde amorem cordibus:
infirma nostri corporis
uirtute || firmans perpeti. 55

f. 24'



Hostem repellas longius,
pacemque dones protinus:
ductore sic te preuio,
uitemus omne noxium.
Per te sciamus da Patrem,
noscamus atque Filium:
te utriusque Spiritum
credamus omni tempore. 60

65 *Sit laus Patri cum Filio,
Sancto simul Paraclito:
nobisque mittat Filius,
carisma Sancti Spiritus. Amen.
uel Gloria tibi, Domine,
qui natus es &c.*

70 3^o 5> *Finito lo ymno sequitaci :*

*Kyr. Xpl. Kyr. Et in silentio se dica il Pater noster.
Poi el padre chi fa l'offitio dica hi sequenti Versi.
Et ne nos &c. Et li altri responderano. Sed libera &c.
Ÿ. Emitte spiritum tuum & creabuntur.*

75 *R. Et renouabis faciem. || terre.*

Ÿ. Manda, Deus, uirtuti tue.

R. Confirma hoc, Deus, quod operatus es in nobis.

Ÿ. Saluum [-os] fac famulum [-os] tuum [-os].

R. Deus meus sperantem [-s] in te.

80 *Ÿ. Esto ei [-s], Domine, turris fortitudinis.*

R. A facie inimici.

Ÿ. Nichil proficiat inimicus in eo [-is].

R. Et filius iniquitatis non apponat nocere ei [-s].

Ÿ. Ora pro eo [-is], sancta Dei genitrix.

85 *R. Vt dignus efficiatur [-n] promissionibus Xpi.*

Ÿ. Domine, exaudi.

R. Et clamor.

Ÿ. Dominus uobiscum.

R. Et cum spiritu tuo.

90 6> *Oremus. Oratio.*

*Deus, qui corda fidelium Sancti Spiritus illustratione docuisti: da nobis
in eodem Spiritu recta sapere, & de eius semper consolatione gaudere.*

7> *Alia oratio.*

*Protege, Domine, famulum [-os] tuum [-os] subsidijs pacis: & beate Ma-
rie || semper Uirginis patrocinijs confidentem [-tes] a cunctis hostibus redde i. 25'
securum [-os].*

8> *Alia oratio.*

68s uel...&c.] A¹⁷ || 68 domine] Domine B || 73 responderano] -dano B ||
78 famulum] seruum B

Deus, qui iustificas impium & non uis mortem peccatorum, maiestat <tem> tuam suppliciter exoramus, ut famulum ^{1-os} tuum^{1-os} de tua misericordia confidentem ^{1-s} celesti protegas benignus auxilio & assidua protectione conserues: ut tibi iugiter famuletur ¹⁻ⁿ & nullis temptationibus a te separetur¹⁻ⁿ. Per X.^m R̄. Amen. 100

9> Possa asperga l'acqua benedicta sopra hi recieuudi dicendo :

Ab hoste maligno defendat te ^{1-uos} Dei genitrix Uirgo.

R̄. Amen. 105

10> Alora se leuarano e reuerentemente basirano l'altare, e poi andarane in paxe.

f. 26 11> Possia se scriuerano hi lori nomi ne libri del col||legio, notando el di del miexe & il millesimo de l'anno.

3> ¶ Del modo de recieuere hi frati de la disciplina e de le benedictioni de le ueste & centure & disciplini.

Constitutione 3^a.

1> Se alcuno domanda da esser recieuudo in frate de la disciplina, se seruarà el simel modo notado disopra nel principio de la proxima Constitutione & nel principio del § j^o. 2> Et conuocati il priore de la disciplina e hi soi frati, si ghi siano, o alcuni del collegio de la compagnia granda, o uero di frati del conuente, quelli chi fino recieuudi inzinoghiadi dinanci al grado de l'altare, il uenerabel priore || del conuente, o uero quello chi fa l'officio, amicto la stolla sopra la capa, dirà :

Dominus, qui te ^{1-uos} incepit in nobis, ipse te ^{1-uos} perficiat. Per X.^m dominum nostrum. R̄. Amen. 10

Sequitur : *Dominus uobiscum.* 15

R̄. *Et cum spiritu tuo.*

98 maiesta] + tem mg¹ A¹⁸ (completo B) || 101 tibi] tui B || 108 se scri] molto sbiadito, ma A*

Const. 3. — 3 centure] cinte B (e<i) || 7 &] om B || 10 fino] siano B | al] il B || 16 R̄] corr su ¶ A¹

105 Const 12 p. 54 § 3 || 109 Const 12 p. 54 § 3 || IIIIS nessuno di questi libri è conservato

Const. 3. — Stat 2 e Const 12 p. 50-54 || 68 Stat 2 l. 4-19 || 7-12 Stat 2 l. 11-19 || 138 Stat 2 l. 208 || 15-26 Const 13 p. 55 § 5-p. 56

Oremus.

Oratio.

Deus indulgentie pater, qui, seueritatem tue discretionis temperans, indulxisti ne filius portet iniquitatem patris, & qui, mira eciam dispensatione malis bene utens, tue dignationis gratiam per eos frequenter operaris:
 20 quesumus clementiam tuam, ut huic [-ijs] famulo [-is] tuo [-is] non obsistat, quod habitum sancte conuersionis, ad honorem Dei genitricis & Uirginis Marie de Monte Carmeli dedicate, per nos tanta et tali re indignos hodie accipit [-piunt]; || sed misterium, quod per nos exterius exhibetur, tu f. 27
 25 interius per donum Sancti Spiritus exequaris. Per eundem X^m dominum nostrum. R. Amen.

Et asperga l'aqua benedicta dicendo: In nomine Patris ✠ & Filij & Spiritus Sancti. Amen.

3> Poi se benedirane le indumenta &c. como chiui subsequita.

30 1^o ¶ A benedire le ueste.

Ÿ. Ostende nobis, Domine, misericordiam tuam.

R. Et salutare tuum da nobis.

Ÿ. Domine Deus uirtutum, conuerte nos.

R. Et ostende faciem tuam et salui erimus.

35 Ÿ. Domine exaudi.

R. Et clamor.

Ÿ. Dominus uobiscum.

Oremus.

Oratio.

Domine Yhu Xpe, auctor uirtutum & amator penitentium, qui peccatores
 40 ad penitentiam misericorditer uocasti, ac omnes fideles conuertens pie suscepisti: ineffabilem misericordiam tuam || suppliciter exoramus, quatenus f. 27
 hanc [-has] uestem [-s] sanctifica[-re] & benedi[-cere] digneris; et concede propitius, ut famulus [-i. -e] tuus [-i. -e] & quicumque eam [-s] deuote in signum sancte conuersionis uel deuotionis gestauerit [-nt], cum ueste
 45 candida & immaculata ante tribunal tuum in sanctorum agmine glorificatus [-i. e.] in die iudicij ualeat [-ant] apparere. Qui cum Patre & Spiritu Sancto uiuis et regnas in secula seculorum. R. Amen.

Et asperga l'aqua benedicta, dicendo: In nomine Patris &c.

18 seueritatem] uerita su ras || 20 utens] uteris B || 22 conuersionis] su u il segno d'abbr A^c o almeno altro inchiostro | &] om B || 24 accipit] accipiunt B (à letto l'interlinea) | sed misterium] secundum ministerium B || 39 Domine] prem O B || 43 in] prem et B

27s Const 13 p. 56 § 4 || 29 per gl'indumenti cf. Stat 4 || 30 per le vesti Stat 4,1-3 || 31-48 per le vesti Const 13 p. 56 § 2.4.5.

2° ¶ 4> A benedire le centure.

Ÿ. *Adiutorium nostrum* &c. 50

Ÿ. *Sit nomen Domini.*

Ÿ. *Dominus uobiscum.*

Oremus.

Oratio.

f. 28 *Domine Yhu X^e castitatis et puritatis <amator>, qui dixisti discipulis* 55
tuis 'sint lum||bi uestri precincti': dignare super hanc zonam largam
tue benedictio||nis manum extendere, qui dignatus es omnibus creaturis
benedicere; ut hic [-ij. -ae.] famulus [-i. -e.] tuus [-i. -e.], qui ob de-
uotionem tue genitricis et gloriose Uirginis Marie cupit [-iunt] gestare,
per uirtutem tue benedictio||nis resplendeat [-n] nitore pudicie, fulgeat
[-n] disciplina morum, clareat [-n] exemplo omnium bonorum operum, 60
& indissolubili uinculo tue dilectionis usque ad mortem tibi inhereat [-n].
Qui uiuis & regnas in secula seculorum. R. Amen.

Et asperga l'aqua benedicta, dicendo: *In nomine Patris* &c.

3° ¶ 5> A benedire le discipline.

f. 28' Ÿ. *Ad||iuua nos, Deus salutaris noster.* 65

R. *Et propter gloriam nominis tui, Domine, libera nos, & propicius esto*
peccatis nostris propter nomen sanctum tuum.

Ÿ. *Dominus uobiscum.*

Oremus.

Oratio.

Domine Yhu X^e Filij Dei uiui, qui in sacratissima nocte passionis tue 70
a iudeis crudeliter cesus fuisti, & sanguinem tuum preciosum in remissio-
nem peccatorum nostrorum fudisti: te humiliter deprecamur, ut benedi||cere
& sancti||ficare digneris hoc [-ec] flagellum [-a]; et presta, quesumus,
ut quicumque ex eo [-ijs] ob memoriam tue passionis se percusserit [-<-int>]
ueniam peccatorum suorum a te ualeat [-<-ant>] percipere. Qui uiuis et 75
regnas cum Deo Patre in unitate Spiritus Sancti Deus per omnia
 f. 29 *secula seculorum. R. || Amen.*

Aspergatur [-<-n>] aqua benedicta.

4° ¶ 6> Compiude le sopradete benedictione, spoliaransi le superiori ueste. Possia el padre chi fa l'officio li uestirà de le sacre, dicendo 80
 'sopra' caduno così:

54 (A 15) mg^e + amator A¹⁹ (= B) || 55 dignere] dignare B || 56 manum] abbr di m su ras || 57 benedicere:] : A^c || 58 cupit] t su ras || 61 indissolubili] indissolubili B || 70 Ÿ] corr su ras (prob <R>) || 80 dicendo] + ri-mando interl S¹² e al mg^e sopra A¹⁹ (om B).

Induat te Dominus nouum hominem, qui secundum Deum creatus est in iusticia et sanctitate ueritatis. In nomine Patris &cetera.

7> Poi cenzeno cadauno dica così :

85 *Subcincti sint lumbi tui cingulo castitatis. In nomine Patris &c.*

8> Possia trada in mano de cadauno la scudica e dica :

Accipe hoc flagellum ad percuciendum te in remissionem peccatorum tuorum. In nomine Patris &c.

9> Sequitur ymnus *Veni creator &c.* cum hi uer|siculi e orationi, f. 29'
90 come se contiene di sopra ne la proxima Constitutione nel § 2^o & 3^o totum infina a la fine.

10> In quel mezo che se dice lo ymno e le oratione, hij uestiti di nuouo starane prostrati sopra hi tapedi e cossini aparechiadi sopra hi gradi de l'altare fina terminati le orationi.

95 ¶ 5^o 11> Finito lo ymno e le orationi, et aspersi cum l'aqua benedicta, alora se leuarano e reuerentemente basiarano l'altare. Possia darane la paxe al padre receuente & al priore de la disciplina, e a hi soi frati & a quelli de la granda compagnia, si sone presente.

12> Da poi questo andarane processionalmente acompagniadi f. 30
100 a la lore sacristia & chiui reponirano le sacre, & cum le lore indumenti andarane a li proprie cum paxe & gaudio. 13> Possia se scriuerà hi nomi ne libri del collegio, notando el dì del miexe, & il millesimo de l'anno.

4> ¶ De le uestimente di frati de la disciplina.

Constitutione iiij^a.

1> Le uestimente di frati de la disciplina siano de tilla bianca e siano decentemente longhi fina ai piedi, & habiano l'apertura
5 a similitudine de scudo da poi le spale per recieuere le disciplini.

82 qui] et B || 84 Poi] segue ras 3/4 lt (ce..) e c seg è su ras | cenzeno] cingendosi B || 86 trada] receuuta B || 87 percuciendum] du su ras A¹ || 89 creator] to su ras || 101 andarane] om B

82-83 Const 12 p. 52 § 3 || 89-91 Stat 2,4-8 || 92-94 Const 2 p. 52 § 3 || 95-98 Const 12 p. 54 § 3 || 101 Stat 2,10 || 101-103 Stat 2, 11

* Const. 4. — Stat 4,1-3 : cf. 3,3 || Stat 4,4s : cf. 3,4 || Stat 4,6 : cf. Stat

- f. 30' 2> Et hi capucij, coperienti hi capi e le facie, || siano formadi cum debite modo cum hi soi forami ai oghi. 3> & sopra la manicha del braxe dextro apresso de la spala si porti la anuntiada, cioè le figure del angelo, et de la Madona Nostra fatte de lauorio ricamado o de altro lauorio conueniente sopra la seta o tilla quadrata, cum quatre oncini o botoncieli, cum hi quali si possino appendere & remouere, quando firà de bisogno. 4> Jtem le centure siano de corio bianche in signo de la puritade de la Madona Nostra, & le disciplini siano anche de corio biancho, si se porà comodamente fare. 5> Nientedimeno el priore porà || ha-
uere la soa scudica differente da le altre per l'officio del priorato.

1º ¶ 6> Hi frati de la disciplina portarano le predeti indumenti qualunche fiada andarane in le processione, tante a le funerale quante a le sollempne, & nel uenerdi sancto uisitando le indulgentie, & anche ne li zorni de le stationi a la messa granda, come se contiene ne la Constitutione 18. § 3º & 4º.

- 2º ¶ 7> Le predicte etiam indumente cum le altre pertinentie siano reseruate honestamente in luogho debito de la sacristia e reuerentamente siano tractade; & quelle che sarane da lauare, si lauino per mane de honeste persone. || 8> Jtem quele che sarane renouate o di nuouo fatte, se benedirane, come si contiene ne la proxima Constitutione 3.ª § 1º 2º & 3º.

5> ¶ Del modo de uestire & dare lo habito de la Madona Nostra a quelli chi sone obligadi de uodo per anno o uero per alcun tempo.

Constitutione vª.

- 1> Chiunche fanciolo o adulto de cadauno sexo, stando nel seculo, fosse obligado de uodo per alchun tempe da portare lo habito de la Madona Nostra genitrice de Dio Virgine Maria carmelita, porterà in prima la uesta superiora grisea, o beretina, o de colore de pil de || leone decentemente tendente a la nigrezza, di qualunche panno si sia, secondo la conditione, grado & stado

Const. 5. — I de] esp 1 (<del) || 3 uero] om B

18,10-16 || 17s Stat 18,10-16 || 19s Stat 18,14 || 22s Stat 7 l. IIS ||
26s Stat 3,3-5

Const. 5. — 5-7 Stat 1,2 l. 22-24 || 7 'carmelita' cf. EphC 6 (1955) 337

de la persona. 2> La cintura sarà bianca. 3> La patientia se portarà di sopra la uesta del medesimo panno e colore de la uesta cum el capucieto, o senza; ma la femina portarà senza il capucio. 4> Lo mantello sarà di sarza bianca, o de altro pano
 15 bianco, o uero de seta bianca, secondo el stado e dignitate de la persona, cum el capucio, o uero scapulare, atachado, excieto la femina, como è ditto di sopra. 5> Li caualieri e signori & homeni || de dignitate porane portare il capucio separado su le spale
 facto al modo e similitudine di prelati, si a essi uestidi piasarà. f. 32'
 20 & etiam porane portare le colane & altri ornamenti e le birete, secondo le lori dignitadi. 6> Le done portarane le uelete cum li altri soi ornamenti, secondo il lore grado e dignitate.

1° ¶ 7> Quando adunche sarà da fir uestudo alcuno obligado per uodo, el uenerabel priore, o alcuno di altri padri, uestudo la
 25 capa cum la stolla, & conuocado alcuno frate o molti, el ditto padre chi fa l'offitio, stando al grado superiore de l'altare uerso quello chi fi uestudo & signan||dolo cum el signo de la croxe, dirà così: f. 33

Deus Pater omnipotens, qui te «uos» creauit, ipse te «uos» benedixit. Per X^m dominum nostrum.

30 Hi circumstanti respondino: Amen.

Et aspergatur aqua benedicta.

8> Poi sequita la benedictione de le uestimenti & de le centure, come he notade di sopra ne la Constitutione 3^a § 1^o et 2^o.

2° ¶ 9> Benedudi li indumenti e deposta la superiore uesta del
 35 seculo, quello chi fa l'officio, uestendo cadauno, dirà così:

11 cintura] cinta B || 12 e] o B || 15 de¹ om B || 23 adunche] abbr di n A^c || 32 centure] cinte B || 33 la] a su ras (<e ?) | 2°] 2 corr su ras

l. 19 || 8s è il colore caratteristico dei riformati mantovani, secondo le Costituzioni del Ballester (*Const* 11 p. 45 § 1); però *Const* ànno solo 'tunicas griseas', Soreth 'tunicas... ad nigredinem tendentes' e le Mantovane del 1540 (cf. *Intr.* 16 not. 56) 'tunicas... griseas, ferrugineas, vel saltem ad nigredinem tendentes'; il 'beretino' (per il quale cf. SAGGI 100 not. 65) invece si legge nella bolla di Sisto IV *Sacram Religionem* del 5/3 1475, dove si dice che le tonache devono essere nere, non 'berrettinas aut griseas et ad nigredinem tendentes' (*BIC* I 296^b n. 2): cf. per tutta la questione SAGGI 98-106 || 11-13 *Const* 11 p. 45; le Mantovane (*Intr.* 16 not. 56) leggono 'scapularia .i. habitum, qui dicitur patientia' (rub. 11 § 1); per l. 13 'cum el capucieto' cf. l. 16 || 14s *Const* 11 p. 45 § 3 per la 'capa alba' || 16 cf. *EphC* (1955) 91 l. 21: s'intenda il cappuccio cucito con lo scapolare || 16s cf. l. 13 || 23-27 *Stat* 2,2 e 3,1 || 32s *Stat* 3,3s || 34-38 *Stat* 3,6

Induat te Dominus nouum hominem, qui secundum Deum creatus est in iustitia & sanctitate ueritatis. In nomine Patris &c.

f. 33' 10> Possia, cenzeno || cadauno, digha così :
Accipe cingulum castitatis & puritatis. In nomine Patris &c.

11> Deinde uestendo la pacientia digha così : 40
Suscipe loriam iusticie & scutum fidei in tutelam anime tue. In nomine Patris &c.

12> Poi, uestendoli il mantello o uero la capa bianca, dirà così :
Accipe hoc signum nostre sacre religionis in honorem Dei & eius matris benedice gloriose Uirginis Marie in salutem anime tue. In nomine Patris &c. 45

13> Sequitur. ḡ. *Dominus uobiscum.*

Oremus. O r a t i o.

f. 34 *Deus indulgentie Pater, qui, seueritatem tue discretionis temperans, indulsisti, ne filius portet iniquitatem || patris, & qui, mira etiam dispensatione malis bene utens, tue dignationis gratiam per eos frequenter operaris: quesumus clementiam tuam, ut huic [-ijs] famulo [-e] -abus] tuo [-e <-is>] non obsistat, quod habitum sancte deuotionis, ad honorem Dei genitricis et Uirginis Marie de Monte Carmeli dedicate, per nos, tanta & tali re indignos, hodie accipit [-unt]; sed misterium, quod per nos exterius exhibetur, tu interius per donum Spiritus Sancti exequaris. Per eundem Xpm dnm nrm. R̄. Amen.* 55

Et aspergatur aqua benedicta, dicendo :

In nomine Patris & Filij & Spiritus Sancti. R̄. Amen.

f. 34' 3^o ¶ 14> Terminata la sopradicta oratione & aspersa l'acqua benedeta, si pare||rà de fare per mazor sollempnitade, se porà dire o cantare lo imno *Veni, creator &c.*, como he notado ne la Constitutione 2^a. § 2^o & 3.

15> Poi, finiti hi uersi e le oratione, porane basare lo altare & andare in paxe.

40 deinde] dappoi B || 48 seueritatem] uerita su ras sbiadito || 49 qui] quia B | dispensatione] e² sbiadito add con abbr di n² || 50 operaris] is corr || 54 hodie] om B | sed] secundum B || 55 spiritus sancti] inv B || 58 In...sancti] su ras A¹⁶ || 59 benedeta] abbr su n sbiadita

38s per il concetto cf. Stat 3,7, ma la forma è diversa || 44s arieggia le formole di Const 13 p. 56 § 4: 'Accipe hoc signum in remissionem peccatorum tuorum et nostre religionis augmentum' || 48-56 Const 13 p. 55 § 6-p. 56 || 57s Const 13 p. 56 § 4 || 60s Stat 2,4-9 || 63s Stat 2,10

6> ¶ Del modo de despogliare quelli chi harane compiudo e satisfatte al uodo, chi uorà deponere lo habito cum sollempnitade.

Constitutione vj^a.

5 1> Quando quelli chi harane portado lo habito per uodo & harane compiudo el tempo de la obligatione del uodo, si uorane lassare lo habito cum sollempnitade, presen||tadi dauanti al grado de lo f. 35 altare, il uenerabel padre priore, o uero uno altro padre, uestudo la capa e la stolla, stando al grado superiore de l'altare, dirà il sequente

10 *Ÿ. Inmola Deo sacrificium laudis.*

Et hi frati responderano :

Et redde Altissimo vota tua.

2> Deinde sequitur.

Oremus.

Oratio.

15 *Concede, quesumus, omnipotens Deus, ad beate Marie semper Uirginis gaudia eterna pertingere: de cuius nos uenerando patrocinio tribuis gaudere. Per Xpm dnm nrm. R. Amen.*

1^o ¶ 3> Finita la predicta oratione, si spogliarà lo habito e la uesta de la religione. 4> Poi si uestirà li in||dumenti sui laicale, & in f. 35'

20 mezo se dirane hi sequenti psalmi, o uero uno.

5> *Psalmus.*

Deus misereatur nostri & benedicat nobis: illuminet uultum suum super nos & misereatur nostri.

Ut cognoscamus in terra uiam tuam: in omnibus gentibus salutare tuum.

25 *Co<n>fiteantur tibi populi, Deus: confiteantur tibi populi omnes.*

Letentur & exultent gentes: quoniam iudicans^x populos in equitate & gentes in terra dirigit.

Confiteantur tibi populi, Deus, confiteantur tibi populi omnes: terra dedit fructum suum.

30 *Benedicat nos Deus, Deus noster, benedicat nos Deus: & metuant eum omnes fines terre. Gloria Patri.*

Const. 6. — 7 presentadi] di su ras A¹ poi spazio 1/2 lt || 19 laicale] e>i A^c
|| 30 eum] om B

Const. 6. — 5s Stat 5,1 l. 5-7 || 7-9 Stat 5,7 l. 22-27 || 21 Ps 66

6> Alius. ||

- f. 36 *Deus in nomine tuo saluum me fac: & in uirtute tua iudica me.
Deus exaudi orationem meam: auribus percipe uerba oris mei.
Quoniam alieni insurrexerunt aduersum me & fortes quesierunt animam 35
meam: & non proposuerunt Deum ante conspectum suum.
Ecce enim Deus adiuuat me: & Dominus susceptor est anime mee.
Auerte mala inimicis meis: & in uirtute tua disperde illos.
Uoluntarie sacrificabo tibi: & confitebor nomini tuo D<omi>ne, quoniam bonum est. 40
Quoniam ex omni tribulatione eripuisti me: & super inimicos meos despexit
oculus meus. Gloria Patri &c. ||*

- f. 36' 7> ¶ Terminadi i sopradicti psalmi, se dirà, o si cantarà, la antiphona:



36 proposuerunt] quesierunt B || 43 si] om B | su f. 36'-37' in rosso sbiadito il titolo: Incipiunt. statuta. regula | societatum Virginis. marie A⁹. Ig B

- 45 *Sancta Maria, non est tibi similis
orta in mundo inter mulieres:
florens ut rosa, fragrans sicut lilium.
Ora pro nobis sancta Dei genitrix. ||*
Ÿ. Dignare me laudare te, Virgo sacrata.
- 50 *R. Da michi uirtutem contra hostes tuos.*
8> *Sequitur Oremus. Oratio.*
*Protege, Domine famulum [-os] tuum [-os] subsidijs pacis, &, beate
Marie semper Uirginis patrocinio confidentem [-s], a cunctis hostibus redde
securum [-os]. Per X.^m dominum nostrum. R. Amen.*
- 55 9> *Et si aspergha l'acqua benedicta, dicendo:
Ab hoste maligno defendat te [-uos] Dei genitrix Virgo.*
R. Amen.
10> *Possia andarane in paxe.*

f. 37

7> ¶ De lo edificio de la sacristia, e de le altre
pertinentie a la comune custodia del col-
legio de la confratria & compagnia.

Constitutione vij^a.

- 5 1> La sacristia de la confratria, o uero || confraria, e compa- f. 37'
gnia, si edifichi in alcuno luogo apresse del conuento, o altroui
doue comodamente fare si porà, a modo de capella o uero de ghiexia,
com licentia del uescoue o del so luogo tenente. & sia più in
longheza che in largheza, cum uno altare debitamente ordinato,
10 como he decente. & si facino le fenestre conueniente a dare la luce.
Deinde se facino le banche da sedere de chà e di là ordinatamente

49 sacrata] sancta B || 53 confidentem] segue ras di I li || 56 genitrix] x
su ras, ma anche nitri sbiadito || 58 andarane] rane su ras

Const. 7. — 3.4 confratria] Confraternità B || 11 Deinde] doppio B

45-48 cf. in *Ord* 19 p. 30 fra le commemorazioni feriali per tutto l'anno || 52-
54 *Const* 12 p. 53 § 4 || 56 è la seconda benedizione al mattutino nelle
ottave per il mercoledì e il sabato: *Ord* 12 p. 18 § 0 || 58 *Stat* 5,15

Const. 7. — Si tratta accuratamente della sede della Compagnia, detta 'sa-
cristia', provvista di altare e cassapanche ed eventualmente di armadio (n. 1),
di una cappella propria nella chiesa del convento (n. 2), con due banchi, uno
per contenere le offerte mensili e i doppiieri (n. 3), l'altro per le tavolette degli
ascritti (n. 4-6). Lo stesso è previsto per i disciplinati (n. 7). Si parla poi delle
campane maggiori di ogni collegio (n. 8) e di altre minori (n. 9) || 8 per
l'intervento vescovile cf. MONTI I 306-309 e II 648

f. 38 cum le poste adriedo da poziarse : & siano a modo de capse e debita forma per tegnire li paramente cum li altri pertinencie, & habbiano le serature cum le soe chiaue ; o uero si faci uno armario apto a reseruatione de le predite cose, secondo che firà necessario. 15

f. 38' 1^o ¶ 2 > Jtem ne la ghiexia del conuento se habia una capella deputada a la confraria o uero compagnia, de consentimento di padri del conuente a spiexi de essa confraria. 3 > & ordinarase uno banche da sedere, ordinado in doe parte a modo de capsas & habia la poza adriedo da poziarse. Ne la principala parte de esso banche si reponerane in custodia le pecunie del collegio che intrarane ne li di || de le statione. & questa parte sia minora de l'altra ; & ghiauarasi cum quatre chiaue distincte, de le quale il padre rezente il collegio tegnirà una e il ministro massaro tegnirà la seconda, le altre doe tegnirane li doi conselgieri. La seconda parte de questo banco si ordinarà a seruare doi tortici, zioè dopieri, per la messa, e quatro funerali ; & ghiaueransi sote una ghiaue, la quale porà tegnire il signifero, zioè il sacristane del collegio. 20 25

f. 39 2^o ¶ 4 > Ordinarasi anche uno banche anteriore in alteza de braze 2, o uero 4 o circha ; in largheza br. j. o più ; || in longheza br. 6 o più. Et sia facto questo banche a modo de capsas, dal mezo in su biene chiauato, exciète che la sponda uerso l'altro banche sia diuisa in doi per longho ; e una de queste doe sia firmada cum el fondo e da i capi, ma l'altra parte sarà conzionta cum dopioni sopra la dicta parte inferiora. & sarà anche diuisa in doi per trauerso, e aprirasi & serarasi di sopra uerso il tabulato cum doe seradure sote una ghiaue. & il dicto tabulato di sopra sarà biene firmado cum tuto il corpe del banco. 5 > Jtem di sopra el tabulato del dicto banco se componerane || le spacie distincte secondo l'ordine de lo alphabeto a sopraonere le tauolette scrite 30 35 40

14 chiaue] c > g A^c (add della gamba) || 16-22 (A 5-16) il § 1^o per tutto il f. 38 è segnato al mg^e || 17 uero] abbr di er sbiadita || 19s & habia] dittografia esp¹. om B || 21 pecunie] dinari B || 22 di] sul mg^e sbiadito. giorni B || 23 ghiauarasi] a³ su ras. chiauasi B || 23s (A 4) mg^e S¹ || 24 (A 5) mg^e S³ || 29 ordinarasi] -ansi B || 33 longho] abbr di n sbiadita || 34 conzionta] z su ras A¹

18-28 il testo, com'è nel codice, sembra riferirsi alla cappella della chiesa ; ma mi sembra possibile, come anche per il seguente, che si tratti di un banco in sacristia || 29-44 si veda l. 18-28

hi nomi de li homeni e de le donne del collegio. 6> Anchora dentro questo bancho per mezo si fermerà uno trauerso largho e alto dal fondo fina al tabulato, e anche dentro si ordinarane le camarele secondo l'alphabeto a riponere in custodia le dicte tauolette per ordine.

- 45 3^o ¶ 7> Jtem el collegio de la disciplina porà hauere da per sè li sopra notadi edificij. E il padre rezente esso collegio tegnirà la prima ghiaue de le pecunie, & il priore ¶ de essa disciplina tegnirà la se- f. 40
cunda, & li conselglieri tegnirane le altre doe. & ogni cosa se ordinarà come parerà buono al dito padre.
- 50 4^o ¶ 8> Caduno etiam collegio de ciascuna confraria o compa-
gnia hauerà una campana distincta in luogho eminente, cum la
quala se sonerane hi signi quando sarà migrado alchuno del col-
legio e quando se dirà congregare, sì che caduno collegio possa
intendere il so segno. 9> Anchora se hauerane le altre campa-
55 nelle, de ordinatione & dispositione di officiali, secondo che firà ¶
necesario, cum buono conselglio & intelligentia. 10> Et tuti li diti f. 40'
hedificij si facino per mano de intelligentia.

8> ¶ De la quantità de le peccunie che caduno del collegio sie regoladamente obligado de pagare.

Constitutione 8^a.

- 5 1> Quando fi ricieuide alcune nel collegio de la confraria, o compagnia, in quel medesimo dì, home o donna, cadune pagarà soldi vj. & uno ciriolo comune. 2> Possia li altri tempi nel dì de la statione de cadauno miexe ciascuno home pagarà soldi j^o. e caduna donna pagarà dinari vj., cioè meze soldo. ¶

45^s (A 13) mg^e S¹, (A 14/15) mg^e S² ¶ 46 sopra] seg lin chiara diagonale |
(A 15) mg^e S³ verso esso ¶ 47 pecunie] dinari B ¶ 49 segue (A5) lin per
1/2 abvsa ¶ 50 etiam] ancora B

Const. 8 — 1 peccunie] dinari B

45-49 si vedano per questo collegio soprattutto Stat 3-4; 11; 15-16; 16,27-31 e 18,10-16. ¶ 52 Stat 18,18

Const. 8. — R^a 2 e 4. R^b 2 ¶ 5-7 R^a 2; invece R^b 2 come Stat 8,2 ¶ 7-9 R^a 4. R^b 2

f. 41 1° 3> Se alcune manchasse che non paghasse in una statione 10
 in molti, satisfarà possia ne l'altra statione, tanto
 quanto harà manchato. 4> Porà nientedimeno pagare chi uorà
 per uno anno, o per tante stationi quante a esso parerà. 5> Et
 le ditte peccunie si reponerane in la capsa de la confraria & si scriuerano
 nel libro del ministro massaro in presentia del padre rezente il col- 15
 legio, come se contiene ne la constitutione xvj. § j°. circa finem.

2° ¶ 6> Jtem si alcune sarà negligente, sì che trapassasse uno
 anno e meze che non hauesse paghate, allora sarà priuade dal col-
 legio da poe la terza amonitione, secondo che parerà per il
 f. 41' melgiore al padre rezente & al ministro ¶ massaro cum caritate 20
 & discretione. 7> Ma se alcuni harane habiude alcuna iusta casone
 o impedimente, allora se presenterà più tosto che porà, e inti-
 merà la causa al ditte padre rezente: & esso padre disponirà secondo
 la uera caritate; & anche porà el ditto padre relaxare in parte o
 in tuto il debito, come a esso parerà buono. 25

9> ¶ De la compensatione del dizunio, e amoni-
 tione de la sobrietade.

Constitutione viiij.

1 > Ordinemo che, quando alcune non possesse dizunare i di
 ordinadi ne la Regola al v.º capitolo, faccia allora in luogho del dziunio 5
 f. 42 una elimosina, secondo sua discretione & deuotione. 2> Et
 se non porà fare la elemosina, allora dirà cinche fiade il pater no-
 ster e tante aue maria per riuerentia de le cinche piaghe de Xpo
 & in memoria de la sua passione.

10 paghasse] gh *su ras* e *g smarginato* (prob $g < c$) | statione] + rimando interl
 e al $mg^e S^5$ con o in...statione inserito nell'ed A^{19} || 12 manchato] + potrà
 nondimeno pagare nell'altra statione *B* (cf l. 10 A^{19}) || 13 tante] e *su ras* |
 statione] e > i *add su ras* || 14-16 (A 5-10) pec...finem] al mg^e linea verticale
 || 14 peccunie] dinari *B* || 15 (A 8) verso del² (A 7) S^3 || 15s (A 9) $mg^e S^1$
 || 19 terza] za *su ras* || 19s (A 15s) $mg^e S^2$ || 23 (A 6) $mg^e S^2$ e più in
 fuori e sulla linea S^1

Const. 9. — 4 di] giorni *B* || 6 sua] prem la *B*

14 Stat 7,3 l. 20-22 || 14-16 Stat 16,17 e 16,9 || 24s Stat 15,5

Const. 9. — Reg 5. R^a 5. R^b 6-7 || 4s Reg 5,1 || 5s Reg 5,2 l. 8-10.
 R^b 7 l. 23s || 7-9 Reg 5,2 l. 11-13. R^b 7 l. 24s

10 j.^o ¶ 3> Amoniamo tuti del collegio esser sobrij nel manzare &
 bieuere, aciò che non trapassino la debita honestade. 4> Et si
 alcune sarà trouate ebrio, home o dona, sia facta a quello la terza amo-
 nitione : & si non se emendarà, o uero meterà in usanza, sì che ge-
 nerasse notabile scandalo, allora uolemo tale esser tolte giò dal collegio,
 15 secondo che parerà buono al padre rezente. ||

2^o ¶ 5> Jtem ne la Regola al v.^o capitulo he ordinato abstinere f. 42'
 de mangiare carni le quarte ferie, cioè hi mercondi; ma aciò che
 non interuengha qualche indignatione tra marito e molgliere,
 per tante uoliamo, che quelli del collegio possino mangiare
 20 secondo che uiderane esser per il melgio & paxe del marito e
 de la famelgia. 6> Simelmente porane mangiare carne quando
 sarane cum amici e parenti & quando sarane inuitadi a noze
 o a feste & sollempnitate, cum honestade. 7> & li poueri che
 uiueno de elimosine, mangiarane secondo che harane la gratia da Dio
 25 & secondo la lore necessitade. ||

10> ¶ De le confessioni e communioni a cui f. 43
 se diene fare.

Constitutione x^a.

1> Comandemo in salute de le anime, che quelli del col-
 5 legio de caduna confraria o compagna si confessino dal suo padre re-
 zente il collegio, o da hi soi padri parochiani, cum ciò sia che ad essi
 partiene il rezimento de le anime. 2> Niendimeno concedemo de
 gratia, che si confessino da hi padri del conuente & non ad altri,
 senza licentia del padre rezente, el quale porà licentiar, che si con-
 10 fessino ad altri confessori usati, secondo che a esso padre parerà buono,
 pur che 'l sapia chi sone hi confessori. ||

13 (A 15) mg^e S¹ e (A 16) mg¹ S² || 16 interuengha] eru su ras || (A 5) S³
 verso Jtem (A 1) || 19 carne] e>i A^c || 21 a] om B

Const. 10. — 6 (A 6) mg^e S²

14s Reg 5.3. R^a 5 l. II. R^b 6

Const. 10. — Reg 7. R^a 12. R^b 5 || 5-7 conformemente al can. 21 del
 Concilio Lateranense IV : cf. MANSI 22 (1778) 1007-1010 || 8-11 sempre se-
 condo lo stesso canone : MANSI 22, 1010

43' j^o. ¶ 3> Amonemo tuti, e prighiamo non differire la confessione fina a hi zorni de le comunione, se non per reconciliazione. 4> Et se alcuno stesse per negligentia de confessarse ai tempi statuidi, uolemo che 'l padre rezente possa imponere orationi o altra penitentia ¹⁵ salutare, come a esso parerà biene in salute de l'anima.

2^o ¶ 5> Le comunione se facino tre uolte nel anno, si non impedirà iusta casone, come si contiene ne la Regola al capitulo vij^o; 6> & si facino per mano del padre rezente, secondo che a lui concieduta he licentia da hi prelati de la ghiesia, altramente si facino da hi sacerdoti ²⁰
f. 44 ¶ parochiani, hi quali hano a ministrare hi sacramenti de la ghiesia. 7> & queste comunione si obseruarane per deuotione & non per obligatione de comandamento.

11> ¶ Del diuin officio al qual sono obligadi hi frati disciplinatori.

Constitutione xj.

<j^o> ¶ 1> Consiliemo e ordinemo, che hi frati disciplinatori, chi sarane obligadi dire l'officio cotidiano de Nostra Dona secondo l'ordine ⁵ carmelitano o secondo la ghiesia romana, el dicano almeno le domeneche & hi zorni sollempni. 2> Et chi non sarane el ditto ¶ officio, dica per il matutino ne le domeneche <&> zorni sollempni cinquanta uolte el

15 (A 6) mg^e S² ¶ 19 (A 13) mg^e S²

Const. 11. — 1-19 al qual.. anime (A f. 44 l. 6 - f. 45 l. 4) tutto su ras A¹. Ig B ¶ 1 [Del diuino officio] color rosa, il resto rosso come f. 1 l. 6 ¶ 5 obligadi] esp¹. obligati B

178 Reg 7, 1. 4: si noti che sono tre volte oltre la prescrizione ecclesiastica della comunione pasquale (' ultra quadragesimam' Reg^a 7 l. 8); quindi in R^a 12 e R^b 5 è espressa anche la Pasqua, però l'obbligo della comunione è più ridotto, 'almeno' a Pasqua e a Natale. ¶ 19-21 questo propriamente riguarda la confessione e comunione pasquale ¶ 22s le tre fuori della pasquale; l'obbligo è sia rispetto alla legge di cui nel Concilio Lateranense IV, e sia a quello imposto dalla Regola della Compagnia: cf. Reg 12,1

Const. 11. — Reg 4. R^a 6. R^b 4 ¶ 5 in Reg 4,2, che riguarda direttamente la Compagnia, non è chiaro se quest'ufficio è facoltativo invece di quanto è disposto in Reg 4,1, oppure 'ex deuotione', mentre in R^{ab} c'è l'equivalenza fra esso e Reg 4,1. In Stat 11 semplicemente non si parla di obblighi particolari di preghiere per i membri della Compagnia ¶ 5s 'secondo l'ordine carmelitano': cf. Ord 11 p. 14-16 ¶ 7-12 tutto è secondo R^c 7 l. 77-82 per i pater,

pater noster & tante aue maria. E ne li altri zorni se dica la ditta oratione uintecinche fiade. Et ne le laude del matutino, e a prima, terza, sexta e a nona, per cadauna de le ditte hore <se> dica sette uolte quella medesima oratione. Jtem al uespre se dica quindecim fiade la ditta oratione. E simelmente se dica a compieta.

<2^o> ¶ 3> Jtem, si acadesse che alcuni per fragilità de infirmitade & debilitade o occupatione legitima & obligatione non potesse dire il sopradette officio, o i *pater noster* de le hore, uolemo che alora siane excusati. Possia dirane, quando porane, || a lor arbitrio per diuotione ; f. 45 perchè nui non intendiamo obligare ueruno al peccado, ma più toste exortiamo a biene operare per merito de le anime.

3^o ¶ 4> Ordinemo etiam, che quelli del collegio de la confraria o compagnia e de la disciplina conuengano a la ghiexia del ordine ad oldire la messa e la predicatione & il uespro, specialmente ne le feste & ne li zorni de le statione, non intreuegnando impedimento. 5> Et oltra questo uolemo, che caduno habia uisitare la soa ghiexia parochiala, 25 come comanda la sancta madre Ghiexia. ||

4^o ¶ 5> Amonemo & exortiamo tuti exercitarsi ne li buoni operationi & fuzer le occiosidade. 6> Et perchè la discretione si è temperadruxe de le uirtudi, conciedemo licentia in biene de pigliare alcuna fiada recreatione & solatio cum honestade & timore de Dio, guardandosi da hi 30 pericoli e scandali.

12> ¶ De la celebratione del capitulo de le colpe.

Constitutione xij.

1> El capitulo de le colpe publichi se tenga sottte breuitade dal 5 padre spirituale rezente il collegio quando a esso parerà necessario, in-

10 fiade] uolte B || 11 a] om B || 12 fiade] uolte B || 15 &] o B || 16 i] om B || 20 etiam] ancora B || 21 de la] om B || 28 fiada] uolta B || 29 guardandosi] uar su ras sbiadito

aggiunta qui l'ave maria secondo *Const* 15 p. 62 § 1 || 13 secondo *R^c* 7 a compieta sarebbero appena 7 pater, ma qui prevale la disposizione di *Const* 15 p. 62 § 1, che impone l'obbligo dei 15 pater ai fratelli laici e ai 'semifratres'. || 16 *Reg* 4,2 || 18 *Reg* 12,1. *R^a* 9. *R^b* 8 || 20-23 *R^b* 10. *R^a* 4 || 27s *R^c* epilogo l. 170s

Const. 12. — *Reg* 8. *Const* 25-28 || 4-7 *Reg* 8,2

signando e monendo tuti nel timore de Dio *cum caritate & discretionem*, come || se contiene in essa Regola al viij.^o *capitolo*. 2> Sia anche el ditto padre rezente bono nel parlare & benigno *cum* tuti, aciò che le persone melglio si animano a perseuerare in biene. 3> Jtem el scrutinio e le *examinationi* si farane secondo che si contiene ne la 10 *Constitutione* xiiij. de le *electione* § vij^o.

j^o. ¶ 4> Ordinemo, che il priore di frati de la disciplina habia a congregare hi soi frati al sone de la campanella, como he usanza, ne la lore sacristia ogni uenerdi, o in altro ziorno almancho una uolta al miexe, a hora discreta. 5> & intradi nel luogho ordinado, tegnirane 15
f. 46' l'ussio || ghiuso. & il padre rezente sederà nel primo luogho, e il priore de la disciplina nel secondo; poi li altri di chà e di là ordinatamente, *cum silentio* e senza strepido.

6> Da poi de licentia del presidente leuarà suso uno di frati *cum* el libro di statuti, e stando dinanci al presidente, humelmente dirà cossi: 20
Iube, domne, benedicere.

E il presidente subiungerà:

Regularibus disciplinis instruat nos magister celestis.

E i frati *responderano*: *Amen.*

Poi quello chi leze dirà: *Al nome del nro Signore Yhu Xpo. Sequitaci* 25
de &c., lezendo la rubrica & quella *constitutione* che contin-
f. 47 gherrà || da lezere per ordine. & *terminarasse* la *lectione* *cum*
Tu autem, Domine, miserere nostri.

E li frati *responderane*: *Deo gratias.*

Possa il presidente dirà: *Benedicite.* 30

Hi frati *responderane*: *Dominus.*

Et il *lectore* andarà al suo luogho.

2^o ¶ 7> *Respondudo* aduncha *Dominus*, leuaranse hi *adolescentiori* di frati et, stanti dinanci al presidente, *cum humilitate* dirane la lore colpa di defetti publici, e non di secreti. Poi, data la *penitentia*, 35
e licentiadi secondo che parerà al presidente, andarane in *paxe*. Simel-

Const. 12. — 5 (A 13) mg^e S² || 8 bono] *su ras* A²⁰ || 9 animano] B da amino || 23 disciplinis] *discipulis* B || 26 continghera] *continerà* B || 33 Respondudo] *dudo su ras.* rispondendo B | *adolescentiori*] i più giouini B || 34 stanti] *stando* B

9-11 Stat 13,22 || 12-15 Stat 16,28 (Const 28 p. 109) || 13 Stat 7,9 || 19-32 Const 28 p. 109-110 || 33-40 Const 28 p. 110

mente hi ziueni farane, sequendo per ordine; possia li adulti. & il presidente inzungirà dis||cretamente a cadauno il *pater noster* o uno psalmo, o uero darà una disciplina su le spale, dicendo: *In nomine* f. 47'
 40 *Patris &c.*, o uero imponirà che cadauno se la dia in secreto.

30 ¶ 8> Jtem el priore de la disciplina non dirà la sua colpa, soma quando el padre rezente il collegio tegnirà el *capitolo*. 9> & ogni cosa che se hane tractare si facino *cum caritate*. 10> Insuper uiderano che non reuelano hi secreti fuora del *capitolo*; ma tegnirane
 45 secreto intra loro, saluo de quelle che il presidente conciederà licentia.

40 ¶ 11> Finito el *capitolo*, allora si farà la recommendatione di benefactori uiui || e morti del collegio, & si dirane hi sequenti psalmi f. 48
cum hi uersiculi e orationi.

Deus misereatur nostri. Quere supra ne la Constitutione vj^a. § j^o.

50 12> *Aliud*^x *psalmus*.

Ad te leuauit oculos meos: qui habitas in celis.

Ecce sicut oculi seruorum: in manibus dominorum suorum.

Sicut oculi ancille in manibus domine sue: ita oculi nostri ad Dominum Deum nostrum, donec misereatur nostri.

55 *Miserere nostri, Domine, miserere nostri: quia multum repleti sumus despectione.*

Quia multum repleta est anima nostra: obprobrium habundantibus & despectio superbis.

Gloria patri.

60 13> *Psalmus*.

De profundis clamaui ad te Domine: Domine, exaudi uocem meam ||
Fiant aures tue intendentes: in uocem deprecationis mee. f. 48'

Si iniquitates obseruaueris, Domine: Domine, quis sustinebit?

65 *Quia apud te propitiatio est: & propter legem tuam sustinui te, Domine.*

Sustinuit anima mea in uerbo eius: sperauit anima mea in Domino.

A custodia matutina usque ad noctem: speret Israel in Domino.

Quia apud Dominum misericordia: & copiosa apud eum redemptio.

Et ipse redimet Israel: ex omnibus iniquitatibus eius.

70 *Requiem eternam.*

46-113 *Const* 28 p. 115 §^o - p. 116

50-70 i versetti dei salmi ànno le iniziali alternativamente rosse e azzurre || 50
 aliud] lg alius con B || 64 apud] aut B | legem] su ras

- 14> Sequitur: *Kyrieleison. X̄peleison. Kyrieleison. Pater noster.*
 Ÿ. *Et ne nos &c.*
 R̄. *Sed libera &c.*
 Ÿ. *Memor esto congregationis tue.*
 R̄. *Quam possedisti ab initio.* 75
 f. 49 Ÿ. || *Saluos fac seruos tuos & ancillas tuas.*
 R̄. *Deus meus, sperantes in te.*
 Ÿ. *Ora pro nobis, sancta* Dei genitrix.*
 R̄. *Ut digni effitiamur promissionibus X̄.*
 Ÿ. *Oremus pro fidelibus defunctis.* 80
 R̄. *Requiem eternam dona eis, Domine, & lux perpetua luceat eis.*
 Ÿ. *Requiescant in pace.*
 R̄. *Amen.*
 Ÿ. *Domine, exaudi orationem meam.*
 R̄. *Et clamor meus ad te ueniat.* 85
 Ÿ. *Dominus uobiscum.*
 R̄. *Et cum spiritu tuo.*
 Oremus. Nota che se 'l presidente non è diacono o sacerdote, non die dire: *Dominus uobiscum.*
 15> O r a t i o. 90
Ecclesie tue, quesumus, Domine, preces placatus admitte; ut destructis aduersitatibus & erroribus uniuersis, segura tibi seruiat libertate.
 16> O r a t i o. ||
 f. 49' *Ompnipotens se<m>piterne Deus, qui facis mirabilia magna solus: pre-tende super famulos tuos & super cunctas congregationes illis commissas spiritum gratie salutaris, &, ut in ueritate tibi complacent, perpetuum eis rorem tue benedictionis infunde.* 95
 17> O r a t i o.
Protege, Domine, famulos tuos subsidijs pacis, & beate Marie semper Uirginis patrocinijs confidentes a cunctis hostibus redde securos. 100
 18> O r a t i o.
Miserere, quesumus, Domine, animabus omnium benefactorum nostrorum defunctorum, & pro beneficijs que nobis largiti sunt in terris, premia eterna consequantur in celis.
 19> O r a t i o. 105
 f. 50 *Absolue, quesumus, Domine, animas famu||lorum famularumque tuarum ab omni uinculo delictorum, ut in resurrectionis gloria inter sanctos & electos tuos resuscitati respirent. Per X̄pm dnm nrm. R̄. Amen.*

74 Ÿ] *su ras* || 78 sancta] *sancte** A. sancta B || 79 effitiamur] *efficiamus* B
 || 97 rorem] *em su ras sbiadio*

- 20> Anchora el presidente subiungirà il
 110 ŷ. *Sit nomen Domini benedictum.*
 Et li astanti responderane :
Ex hoc nunc & usque in seculum.
 21> Poi andarane in paxe.

13> ¶ De le ellectioni, uidelicet del padre spirituale & di altri offitiali de la granda confratria o compagnia laicala.

Constitutione xiiij.

- 5 1> Le ellectioni si facino ogni anno nel dì de sancto Siluestro, si non acadirà impedimento. 2> & in quel dì da matina || si oldirà la messa, f. 50' orando Dio che driza secundo soa uoluntade el collegio de la confraria e compagnia. 3> E da poi la messa, o uero da mezo dì, conuegnirane li homeni del collegio cum il padre spirituale rezente & intrarane ne
 10 la lore sacristia, o nel luoco ordinato. Poi sederane per ordine, cum modestia e silentio ; & parlando uno, l'altro tacia, e ogni cossa fiane in caritate. 4> Et si el uenerabel priore del conuente, o altre superiore, uorà, porà etiam interesser & presidire in esse capitulo.

- 15 1º ¶ 5> Intradi aduncha nel capitulo, allora el presidente dica :
 Benedicite.

Li || circumstanti responderano : *Dominus.*

f. 51

- 6> Possia el presidente subiungirà la sequente exortatione :
 “ Dlectissimi fratelli mei: la consuetudine buona de la sancta Ghiesia in ogni canonica ellectione si è inuocare la gratia del Spiritu Sancto,
 20 senza la quala niuno bene si fa. & però, sequendo questa buona usanza, ne humiliaremo a la diuina maiestade, dimandando che esso Dio dirigha

Const. 13. — 3 confratria] confraternità B || 5 di] giorno B || 7 orando] pregando B | soa] prem la B || 8 e²] o B | di] om B | conuegnirane] si conueniranno B || 13 etiam] ancora B || 14 1º] i numeri 1. 2 (l. 24) e 3 (l. 31) in inchiostro più chiaro || 20 niuno] n¹ sbiadito in parte e abbr di n² sbiadita | questa] a su ras || 21 dirigha] su ras

Const. 13. — Const 25-29 sui capitoli e le elezioni || 5 cf. C 14^s l. 123s, da cui si deduce che dal 1461 al 1480 questa prescrizione non fu osservata (cf. in C 14^s l. 116 il '9 de zenaro') || 6-8 Const 25 p. 95 § 3 e 26 p. 101 § 4 || 10 Stat 7,1 || 12s cf. esempi in C 14^u. 15. 19. 26 || 14-16 Const 28 p. 110 §º || 17-22 tiene il posto del 'sermo' di Const 25 p. 95 § 3

noi *secundo* la sua uoluntade ; & pighadi hi gionoghi diremo il sequente ymno : *Veni creator &c.* " Quere ne la *Constitutione* 2^a. § 2^o.

2^o ¶ 7> Finito l'ymno, dica il presidente il

Ÿ. *Emitte spiritum tuum & creabuntur.* 25

f. 51' R7. ¶ *Et renouabis faciem terre.*

Sequitur Oremus. O ratio. *Deus qui corda &c.* O ratio. *Protege, Domine &c.*

Et se dicano sote uno *Per Xpm dnm nrm.*

R7. *Amen.* 30

3^o ¶ 8> Respondudo *Amen*, sedeano tuti per ordeno. & poe fia la ellectio<n>e del padre *spirituale*, chi habia rezere tutto el collegio, o sia refirmado el medesimo che già he, de comune consentimento. E quello padre chi sarà electo, poi presiderà. 9> & suscipiando questo carigo dirà così:

f. 52 *Ego, dilectissimi fratelli mei, per amor de Dio e de la gloriosa Uirgine Maria matrona nostra, auegna che sia indigno, recieue questo rezi||mento de le anime uostre per salute de tuto il collegio, & per merito de l'anima mia, in nomine Domini.* 35

Et li astanti respondeano : *Amen.* 40

10> Et si fosse presente il uenerabel priore de<|> conuente, o altro superiore, porà confirmare, leuando la mano dextra sopra lo ellecto, stante esso ellecto in gionoghione, per il sequente infrascritte modo, auanti che esso ellecto dica : *Ego dilectissimi &c.*

11> *Confirmatio.* 45

f. 52' *Auctoritate domini nostri Y^a Xⁱ & eius matris benedictae gloriose Uirginis Marie matrone nostre ac sancte matris Ecclesie, & etiam auctoritate nostra, elligimus & confirmamus te in patrem || spiritualem rectorumque totius collegij huius nostre confrarie & societatis huius nostri conuentus. Insuper etiam damus tibi auctoritatem ordinandi & disponendi tam in spiritualibus quam in temporalibus que concernunt bonum collegij,* 50

22 pighadi hi gionoghi] ingionocchiate B || 31 sedeano] dopo a piccola ras || 37 auegna] Auocata B (!) | recieuere] scritto, poi esp re: incerto se lg riceuo. riceuo B || 47 nostre] re su ras sbiadito || 48 elligimus] eli- B | patrem] abbr di m add sbiadita || 51 in spiritualibus quam in temporalibus] inv B (A 5) mg^c S² e sottolineate le parole di l. 50 : damus. auctoritatem. or-

23 Stat 2,4. Const 25 p. 25 § 4 || 24-27 Const 25 p. 96 §^o e I || 28 Const 25 || p. 99 § 4 || 32-34 Reg 2,1. Stat 16,1-9 || 41 Stat 13,4

secundum Deum & statuta eiusdem collegij, in remissionem peccatorum tuorum. In nomine Patris &c.

12> Possa el ditte padre leuarà su & stando dirà : *Ego dilectissimi*
55 &c. E poi exercitarà l'offitio.

4^o ¶ 13> Ellecto el padre spirituale & confirmado, allora fia la ellectione del ministro massaro. & chi sarà ellecto si ingionoghierà dinanci el presidente, il quale confirmandolo dirà così :

14> *Avtoritate nostra & tocius nostri capituli elligimus* ¶ & confirma- f. 53
60 *mus te ministrum ac massarium collegij huius nostre confrarie & societatis, concedimusque tibi auctoritatem atque administrationem rerum temporalium dicti collegij, secundum Deum & secundum statuta eiusdem collegij, in salutem anime tue. In nomine Patris. &c.*

15> Allora recieuerà el libreto e la ghiaue, basando la mane al padre presidente, & leuando su tegnirà el primo luogho da poi il padre rezente il collegio.

5^o ¶ 16> Fata la ellectione del ministro massaro, fia la ellectione di dui conselghieri : hi quali ellecti flecterane hi zinoghi, & il padre rezente confirmandoli dirà così : ¶

17> *Avtoritate nostra & tocius nostri capituli confirmamus uos consiliarios & coadiutores nostros in salutem animarum uestrarum. In nomine Patris &c.* f. 53'

18> Et recieuendo le ghiaue basarano le mane del ditto padre ; poi tegnirane hi lore luoghi da poi il ministro massaro.

75 6^o ¶ 19> Ultimo si ellezi uno signifero, chi ha esser nuncio e sacristano del collegio : & ellecto & inginocchiado, sarà confirmado a questo modo :

20> *Avtoritate nostra & tocius nostri capituli confirmamus te in signiferum & nuncium ac sacristam nostri collegij, in salutem anime tue. In nomine Patris &c.*
80

dinandi. disponendi ¶ 52 secundum] om B ¶ 54 Ego] & B ¶ 57 ingionoghia] g>c A^c (abrassa la gamba) ¶ 59 elligimus) eli- B ¶ 60 no- sire] re su ras

56s Reg 2,2. Stat 16,10-18 ¶ 64 Stat 16,17 e 7,3 1.24 ¶ 67s Reg 2,2. Stat 16, 19-21 ¶ 73 Stat 7,3 l. 25 ¶ 75s Reg 2,2. Stat 16,22-24 ¶ 78s si notino i vari appellativi della medesima persona secondo i diversi uffici

- f. 54 7^o ¶ 21> Compiudi li ellectioni, el padre || rezente farà brieuamente la examinatione de le colpe, se firà necessario, e ingiongirà le penitentie cum caritade. 22> & etiam farà il scrutinio de quelli chi fossene da cassare giò dal collegio. & ogni cossa si facine cum discretione. 23> Poi facia la amonitione, così dicendo : 85

A m o n i t i o n e .

Carissimi mei: ue amonisco e priego esser constanti & perseuerare nel sancto proposito e in questa sancta fraternitade fina a la fine. & etiam uoi officiali priego, che obseruati diligentamente & fidelmente li officij a uoi commissi, per amor de Dio in merito de le anime uostre. 90

- f. 54' 24> Alora re||sponderano : Amen. ' Padre, così faremo '.
 Possa el dicto padre dica el uerso :
Sit nomen Domini benedictum.
 Responderano : *Ex hoc nunc & usque in seculum.*

- 8^o ¶ 25> Terminado adonche il capitulo, alora li officiali del anno passato cum li officiali nuoui uederane le rasoni del collegio in presentia de quelli chi uorane esser, in conspecto del padre rezente, se in prima non sone uiste. & se scriuerane nel libre del ministro massaro, inserendo etiam hi nomi del padre rezente & de hi officiali nuoui & il di <&> il millesimo. & questo si facia ogni anno. & anche il padre rezente 95
 f. 55 sote scriuerà el signo suo. 26> Jtem nel registro || se scriuerà anche de anno in anno la celebratione del capitulo, cum el millesimo & etiam hi nomi di officiali nuoui, cum le ordinatione & le cose fate, a memoria perpetuala del collegio. 100

14> ¶ De le ellectioni de la madre & de le soe compagne.

Constitutione xiii^a.

1> Le ellectioni de la madre & de le doe compagne obstetrica, cioè comadre, si facino quande firà necessario, de arbitrio e ordinatione del 5

82 le] e *su ras sbiadito* | penitentie] prime B || 83 etiam] ancora B | fossene] e²>o *sbiadito* || 84 cassare] e *su ras sbiadito* || 88 etiam] anco B || 97 (A 9) mg^c S⁷ | in] om B || 97s (A 10) mg^c S² || 99 etiam] ancora B || 100 il¹] et B || 102 etiam] anco B

81-83 Stat 16 e Stat 12 || 83s Stat 16,3 || 93s Stat 12,20 || 95-104 cf. il Registro (= C), specialmente per il tempo della reggenza del Fanti (1452-1495), il quale si studiò pure di raccogliere i dati degli anni precedenti: il cui esempio fu imitato per un po' di tempo, poi subentrò la negligenza, il cui primo effetto fu l'omissione del nome del reggente (Intr. 33-35)

Const. 14. — Stat 13 || 1s è il ramo femminile della Compagnia del Carmine

padre rezente il collegio, congregate le done del medesimo collegio.
 2> Et si ellezerà in prima una dona idonea in madre de tuto el collegio,
 secundo che parerà buono al ditto padre re||zente cum hi soi offitiali & f. 55'
 cum il consentimente de le done. 3> & quella che sarà ellecta in-
 10 gionochiada dinanci al padre rezente sarà confirmada da esso padre
 dícete così :

*Auctoritate nostra & tocius nostri capituli elligimus & confirmamus te
 in matrem tocius nostre confrarie & societatis, in salutem anime tue.
 In nomine Patris &c.*

15 j^o ¶ 4> Jnde si elezino doe obstetrice, cioè comadre, idonee, discrete
 & intelligente, che siano compagne de la ditta madre. 5> & ellecte
 e ingionochiade, saràne confirmade dal medesimo padre in tal modo :

*Auctoritate nostra & tocius nostri capituli || elligimus & confirmamus f. 56
 uos obstetrices & commatres tocius huius nostre confrarie & societatis, in
 20 salutem animarum uestrarum. In nomine Patris &c.*

2^o ¶ 6> Compiudi le sopraditte ellectioni, el padre rezente deghiarà
 a quelle cum brieue parole li lori offitij & exercitij, come se contiene ne
 la Constitutione xvj. § 4^o.

7> Poi benedicendo tuti li astanti dirà così :

25 *Benedictio Dei omnipotentis, Patris & Filij & Spiritus Sancti descendat
 super uos & maneat semper. R. Amen.*

8> Allora andarane in paxe.

15> ¶ De le ellectioni del priore di frati de la disciplina e di soi offitiali, || & de la f. 56'
 priora e de le soe compagne obstetrice.

Constitutione xv^a.

5 1> Le ellectioni del priore di frati de la disciplina e di soi officiali
 si facino ogni anno nel dì de la Circumcisione del Signore, o uero in

Const. 14. — 12 elligimus] i¹<e abraso. ele- B || 15 elezino] o su ras sbia-
 dito || 18 elligimus] i¹<e abraso. elle- B || 19 commatres] abbr per at sbia-
 dita || 21 sopraditte] abbr di ra sbiadita | deghiarara] h parzialmente e i
 sbiaditi

6 Stat 16, 25s || 9-23 Stat 13, 11-18 || 12-14 Stat 13, 12.18 || 18-20
 Stat 13, 15.18 || 22s Stat 16, 25s || 24-29 Stat 12, 20s

Const. 15. — cf. Stat 13 || 1-3 questo capitolo per i 'frati de la disci-
 plina' corrisponde a Stat 13-14 indirizzati alla Compagnia

altro giorno conueniente, per mano e ordinatione del uenerabel priore del conuente, o del padre rezente la grande confraria, o uero de altro superiore; & sia seruado el modo sopra anotado ne le proxime Constitutione xiiij^a. et xiiij^a. per totum, mudadi hi uocabuli ne le confirmatione, 10 come chiui soto per ordene he notado.

- f. 57 j^o. ¶ 2> Jn prima, adonche, si ellezerà uno || padre spirituale coadiutore del sopranominado, il quale habia rezere il collegio de la disciplina. 3> & ellecto, sarà confirmado dal president<e> in questo modo: 15

Auctoritate domini nostri Y^u Xpi & eius matris benedictę gloriose Uirginis Marie matrone nostre ac sanctę matris Ecclesie, & etiam auctoritate nostra, elligimus & confirmamus te in patrem spiritualem rectoremque tocius collegij fratrum discipline. Insuper etiam damus tibi auctoritatem ordinandi & disponendi tam in spiritualibus quam in temporalibus que 20 concernunt bonum huius collegij, secundum Deum & statuta eiusdem collegij, in remissionem peccatorum tuorum. Jn nomine Patris & cetera. ||

- f. 57' 4> Possia lo ellecto stando dirà: *Ego, dilectissimi &c.* Quere supra ne la Constitutione xiiij § 3^o.

2^o ¶ 5> Ellecto el ditto padre e confirmado, si ellezerà uno idoneo 25 di frati de la disciplina in priore. 6> & il presidente confirmando dica cossi:

Auctoritate nostra & tocius nostri capituli elligimus & confirmamus te in priorem fratrum discipline huius nostri conuentus, dantes tibi administrationem rerum temporalium ac auctoritatem regendi & corrigendi 30 fratres & subditos tuos, secundum Deum & statuta eiusdem collegij, in salutem anime tue. Jn nomine Patris &c.

3^o ¶ 7> Facta la ellectione del priore, si ellezerà doi conselglieri.

- f. 58 8> & firane confirma||di cossi:

Auctoritate nostra & tocius nostri capituli elligimus & confirmamus uos 35 consiliarios huius collegij fratrum discipline, dantes etiam uobis auctori-

Const. 15. — 17 nostre] re sbiadito su ras || 18 rectoremque] a destra di o, in alto, piccola ras, rem sbiadito su ras. rectorem B || 19 etiam damus] inv B || 28s (A 9) mg^c S² || 28 elligimus] i¹<e sbiadito su ras || 34 confirmadi cossi] di cossi su ras sbiadito A^c || 35 elligimus] li sbiadito, i¹<e su ras || 36 uobis] u sbiadito (su ras?)

7-9 Stat 13,4 || 12-22 Stat 13,8. 10. 11 || 23s Stat 13,9 || 25-32 Stat 13, 13s || 33-39 Stat 13,16-18

tatem tractandi & disponendi ea que pertinent ad bonum dicti collegij, secundum Deum & statuta eiusdem collegij, in salutem animarum uestrarum. In nomine Patris &c.

- 40 4^o ¶ 9> Ellecti hi conselglieri, si ellezerà el signifero sacristane. 10> & sarà confirmado così :

Auctoritate nostra & tocius nostri capituli elligimus & ordinamus te signiferum & nuncium ac sacristam huius collegij fratrum discipline, in salutem anime tue. In nomine Patris &c.

- 45 5^o ¶ 11> Facte le ellectioni de li sopradicti offfitali, nel me- f. 58'
desemo ziorno, o in uno altro, se ellezerà la madre prioressa. Niendi-
meno si porà ellezere quella che sarà molgliere del sopra ditte priore
dum mentre sia idonea. 12> & firà confirmada dal presidente in
questo modo :

- 50 *Auctoritate nostra & tocius nostri capituli elligimus & confirmamus te in priorissam & matrem tocius collegij fratrum discipline huius nostri conuentus, in salutem anime tue. In nomine Patris <&c.>.*

6^o ¶ 13> Ellecta & confirmada la prioressa, si ellezerane doe obstetriche idonee, 14> le quale firane confirmade per questo modo :

- 55 *Auctoritate nostra & tocius nostri capituli elligimus & confirmamus uos obstetrices & commatres tocius collegij fratrum discipline || huius nostri f. 59
conuentus, in salutem animarum uestrarum. In nomine Patris &c.*

15> Poi el presidente brieuamente dechiararà li loro offitij, come sone notadi ne la sequente constitutione, 16> & poi dirà :

- 60 *Sit nomen Domini &c., o uero darà la benedictione dicendo : Benedictio Dei omnipotentis &c. 16> Possa andarane in paxe.*

16> ¶ De le auctoridade & officij o uero exercicij di officiali.

Constitutione xvj.

- 1> Il padre spirituale, rectore de cadauna confraria e compagnia
5 o uero disciplina, porà de soa auctoridade congregare il collegio de la

38 uestrarum] u sbiadito (su ras?) || 42 elligimus] i sbiadito su ras (<e) |
ordinamus] abbr di n sbiadita || 48 dum] om B | mentre] tre su ras in nero
carico || 50 elligimus] i^l<e su ras || 55 elligimus] i^l<e su ras

40-44 Stat 13,19s || 46-52 Stat 14, 1-3 || 53-58 Stat 14,4-5 || 58s Stat
14,6 || 60s Stat 14,7 || 61 Stat 14,8

- soa confraria per il nuncio qualunque fiada firà di bisogno. 2> Porà
 f. 59' etiam comandare, amo||nire & insignare, correzere & ingiongere cum
 caritade le penitentie di defecti publici. 3> Al medesimo s'aspecta
 da recieuere al collegio de la confraria e compagnia, & quassare da esso
 collegio, come si contiene di sopra ne le Constitutioni prima & seconda. 10
 4> Presiderà etiam ne li capituli; confermarà li offitiali; ordinarà &
 constituerà le constitutioni et le correzerà, si firà bisogno, cum il con-
 sentimento de la principaliora parte almeno di offitiali. 5> Mitigarà
 e dispensarà discretamente le obligationi de la Regula & de le Constitu-
 tioni o uero Statuti, secondo che a lui parerà buono a salute de le anime, 15
 f. 60 'inspecti le || etadi' e stadi ' & necessitadi de cadauno'. 6> Jnsuper
 oldirà le confessioni & porà licentiare ministrare la sacra comunione,
 come a esso fi concesso da la Ghiexia. 7> Rezerà tuto el collegio de
 la soa confraria. 8> Lezerà la Regola e li Statuti, o cometerà ad altri.
 9> Vederà le rasone & disporà ogni cossa che concerneno il biene 20
 del collegio secondo Idio.

- jº. ¶ 10> El ministro massaro de suo offitio per sè o per il
 nuncio congregarà li homeni e le done del collegio a la obedientia de la
 regola e de li statuti. 11> Prouederà de le peccunie de la confraria,
 f. 60' che si habiano doi cieri per la messa || granda ne hi giorni de le sta- 25
 tioni e doi dopieri per la elleuatione del sacro corpo de Xº. 12>
 Prouederà etiam del olio per la lampada de la Madona; & etiam il ciereo
 ogni matina a la messa, & similmente di altri cereoli per il collegio.
 13> Hi giorni de le stationi da matina custodirà el bancho cum le ta-
 uolete di nomi, como è usanza, o uero ponerà altro custode fidele, si 30
 che sempre siano almanche doi custode. 14> Darà anche per il

Const. 16. — 4-21 (A f. 59 l. 12 - f. 6 l. 10) tutte le righe segnate al mg^e da
 lineette || 5 (A 13) verso ca(dauna) S³ | (A 14) mg^e S⁷ || 6 fiada] uolta
 B || 6s (A 16) mg^e S¹ || 10 le] e sbiadito su ras || 11 etiam] anco B | ne]
 e alquanto chiaro e smarginato || 13 principaliora] più principal B || 18 Re-
 zera] ra sbiadito su ras || 18s (A 5/6 mg^e S⁷, poi attraversato da linea diago-
 nale (esp ?) || 20 (A 8) mg^e S^{2.1} (inchiostro diverso !) || 26 elleuatione] e³
 sbiadito add su ras || 27 etiam¹] ancora B | etiam²] anco B

Const. 16. — 4-6 Stat 2,2; 3,1; 12,1; 13,3; 14,1; 15,1 || 6-8 Reg 8,2.
 Stat 9,3; 10, 1. 2. 4. 6; 12,1-3. 5. 8-9; 13, 8. 21. 23; 18, 4 || 8-10 Stat 1; 2;
 8,6; 9,4; 13,22 || 11 Stat 12-15 || 13-15 Stat 8,7; 18,5 || 16 R⁰ 1. 87 ||
 16-18 Stat 10,1. 2. 6. || 18s Stat 13,11 || 19 Reg 8. Stat 12,6 || 20 Stat
 13,25; 8,5 || 24-26 Stat 7,3 || 27 riguardo a questo altare cf. i frequen-
 tissimi atti della Compagnia, p. e. C 2. 5. 9. 11s. 14 || 29s le prime tavolette
 fatte nel 1452 (C 14), poi vennero rinnovate (C 14⁰); si aggiunga il banco
 (C 14⁸)

nuncio hi cirioli da tegnire in mano a la messa auanti la elleuatione del sacro corpo dominicho. 15> Simelmente quando se sepelisse hi morti, prouederà etiam del cadeledo funerale || & del palio, e de doi f. 61
 35 dopieri auanti e doi da poi el cadeledo. 16> Ordinarà anche li homeni chi portino el cadeledo cum el corpe. 17> Jtem scriuerà o farà scriuere le resone nel suo libreto in conspecto del padre rezente. 18> E quelle cose che sarane da ordinare per il collegio, tractarà insiema cum hi doi conselglieri una cum el padre rezente.

40 2^o ¶ 19> Hi conselglieri de cadauna confraria sarane solliciti in adiutare il ministro massaro ne hi di de le stationi, che debitamente se atenda a la confraria o uero compagnia. 20> Vederrane e ordinarane insiema cum el ministro le resone de mexo in miexe ne li di de le stationi de le pec||cunie del collegio, che intra f. 61'
 45 rano e che se spenderano. 21> Simelmente tractarane ogni cosa che partenano al biene del collegio.

3^o ¶ 22> El signifero, o uero sacristano, ha da custodire l'olio e lu- ciolo per la lampada : & sarà sollicito ogni di de aptare la lampade cum debite modo. 23> Jtem hi zorni de le stationi e de le princi-
 50 pale sollempnitadi de la gloriosa Uirgine Maria & de le processioni, appareghiarà la croxe cum il palio dauanti la ghiexia a le hore debite & il portarà dauanti a le processio<n>i, e lo riponerà in custodia nel suo luogho a i tempi debiti. 24> Jtem el sacristano || di frati de la di- f. 62
 55 sciplina, oltra le preditte cose, custodirà le ueste & le discipline, cum le altre pertinentie de la soa scola.

4^o ¶ 25> La madre de la confratria o uero compagnia, & le compagne obstetrica, cioè commadre, uisitarane il collegio de le done, maximamente de le infirmante & de le parturiente ; & quando sia possibile, sarane sollicite che non acada difetto, maxime a le parturiente, &
 60 adiuatarane in quelle cosse che porane. 26> & si firà di bisogno,

33 dominiche] del Signore B || 34 etiam] anco B || 36 (A 4-8) 'Jtem...rezente' lin verticale mg^e con S² e (A 6) mgⁱ S² || 38s om B || 41 adiutare] a sbiadita su ras || 44 peccunie] dinari B || 56 confratria] confraternità B || 57 maximamente] massime B || 58 de la²] om B || 60s (A 13) mg^e S² || 60 di] om B

34 'cadeleto' cf. C 14^e; 'palio' cf. Stat 16,23; 18,1.6 e C 14^b e 14ⁱ || 34s 'dopieri' cf. Stat 7,3 'quatro funerali' || 36s Stat 13,15.25s || 40-42 Stat 16,11.13 || 42-45 Stat 16,17 || 45s Stat 16,18 || 47s Stat 16,12. C 14ⁱ || 51 Stat 16,15

si ricorerane al padre rezente & al ministro massaro del collegio, & essi prouederano *secondo* la possibilitade cum caritate. ||

f. 62' 5^o ¶ 27> Il priore di frati de la disciplina rezerà hi soi frati ne le processioni e in dare le disciplini ne hi tempi soi *secondo che conuiene*, cum debite ordine. 28> Tegnirà anche hi capituli de le colpe a hi soi frati, *quando* al padre rezente parerà expediente. 29> Disponerà etiam el ditte priore cum hi soi officiali ogni cosa chi partiene al rezimente del suo collegio, così como he notado chiui di sopra ne la presente Constitutione per omnia. 65

6^o ¶ 30> Jtem le stationi di frati de la disciplina se teginrane ne la prima dominicha de cadauno miexo, a distinctione de la granda confraria. 31> & in quello ziorno a la messa el priore de essa disciplina f. 63 || ponerà uno fidele custode al banche, in quel mezo che fane la disciplina ne la leuatione del sacro corpo & sangue de Xpo. 70

17> ¶ De le taxationi da dare a li officiali e a hi poueri e infirmi, & de li officij di defuncti.

Co<n>stitutione xvij.

1> Le taxatione si darane al padre spirituale rezente il collegio & a hi soi officiali de le peccunie del collegio *secondo che si ordinarà* ne li capituli, non per casone di premio, ma per elemosina e per suportatione del carigo. 2> Si farà etiam una elemosina ai frati del conuente ne li dì de le stationi a la sollempnitade & celebratione de la messa, || f. 63' per caritate ad ordinatione di ditti officiali. 10

1^o ¶ 3> Jtem uolemo e ordinemo, che ai poueri & a infirmi patienti neccessitade, chi sarane perseueradi nel collegio de la confraria

61 si ricorerane] ricorrerà B || 63 (A 4) mg^e S² || 66 etiam] anco B || 67 partiene] app- B

Const. 17. — 2 e] om B || 6-8 (A 9-13) hi...Sì] mg^e lin verticale ondulata con S⁹ || 8 (A 13) mg^e S² | (A 14) mg^e S⁷ || 9 (A 15/17) mg^e S¹ || 11-16 (A 2-9) Jtem...fraternitade] lin verticale mg^e con a metà S¹⁰ e a cum (A 9) S²

63s Stat 18,10-12 || 65s Stat 12 || 66-69 Stat 16,17 || 73s Reg 3,4

Const. 17. — Reg 6 e 9. R^a 2 e 4. R^b 2 || 8-10 Reg 6,1 l. 4s (cf. nota) || 11-15 Reg 7 l. 6s

e compagnia, siano prouedudi & subuegniudi de le peccunie del medesimo collegio, secondo che parerà a li officiali una cum il padre rezente, cum caritate, aciò che si obserui la bontade in la unitade de la fraternitate.

2^o ¶ 4> Jnsuper ordinemo, che a li infirmi del collegio, quando non habiano chi gli seruino, alora el padre rezente & il ministro massaro gli prouiderano, mandando al homo i<n>firmo uno homo e a la dona una dona, che gli seruiano || cum caritate, secondo che si porà fare & il tempe permeterà. 5> Et si acadesse alcune morire del collegio che non hauesse da fare le spiexe de la sepultura, alora se prouederà de le peccunie del collegio, in parte o in tuto secondo la possibilità. f. 64

3^o ¶ 6> Circa a le suffragie, o uero officij di morti, & le lore taxatione, ordinemo che il ministro masaro faccia celebrare la messa in canto per l'anima de cadaune del collegio, che migrarà da questo mundo. & si pagherà ai frati del conuente per elimosina de le peccunie del collegio soldi xij o più, de ordinatione del padre rezente cum hi soi officiali. 7> Jtem per lo anniuersario sollemne che si fa ogni anno per tuti li defuncti del prelibato collegio, el medesimo ministro massaro desbor- sarà de le medesime peccunie a hi frati del conuente liueri iij. f. 64'

18> ¶ De le processioni e de hi lore ordene & de le disciplini.

Constitutione xvij.

1> Cvm alcu<n>o, home o dona, del grembo de la confratria, o compagnia granda, sarà migrate da questo seculo, el signifero, cioè sacristano e nuncio de essa compagnia, apareghiarà il palio cum l'asta e croxe dinanci a la casa del defuncte. 2> Poi andarà conuocando

|| 13 peccunie] dinari B || 14 una cum] insieme con B || 17 Jnsuper] Di più B || 18 (A 13) mg^e S² || 19 prouiderano] r abraso ed e e a uniti con due lineette || 21-23 (A 3-7) tempo...collegio] mg¹ lineetta verticale || 23 peccunie] dinari B || 26 migrara] si partirà B || 27 peccunie] dinari B || 28 (A 14) mg^e S² || 31 peccunie] dinari B

Const. 18. — 1 e] om B | de hi lore] dell'hore, B (!) || 4 confratria] confraternità B || 5 o compagnia granda] om B || 7 defuncte] morto B

17-21 Reg 9. Stat 16,25s

Const. 18. — Reg 10. R^a 8. R^b 3 || 5s Stat 16,23 || 7s Stat 16,10

tuti del collegio ; & sonaransi li signi cum la campana, sì che tuti siano
 f. 65 || apareghiadi e congregadi a hora debita a la casa del defuncte auanti
 che si leua il corpe, exciete li infirmi & chi sarane assai iustamente ¹⁰
impediti. 3> Niendimeno sarà buono, che il padre rezente il collegio
habea noticia de quelli chi sarane *impediti*. 4> Et si qualcuno man-
 chasse per negligentia, el ditto padre porà ingiongerli qualche *pater*
noster per penitentia salutare. 5> Porà però el medesimo padre licen-
 tiare & dispensare quelli, li quali esso uorà, *considerando* le etade, ¹⁵
conditioni e necessitate & obligationi de le persone.

f. 65' j^o ¶ 6> Cum sarà adonche uegnuda la || hora de leuare il corpe &
 che hi frati religiosi sarane aproximadi a la casa del defuncte, alora
 el signifero, cioè el sacristano de la confraria, precederà dinanci a la
 processione portando la croxe cum il palio pendente a l'asta, e da poi ²⁰
 lui sequirane hi frati religiosi ; e da poe il corpe sequitarane li homeni
 e le done per ordine, fina a la ghiexia doue si sepelirà il corpe.

2^o ¶ 7> Jntradi adonche in ghiexia acompagnado il corpe del
 defu<n>cte, alora alcuno del collegio, a chi sarà imposto, darà hi
 f. 66 ciriola del collegio acciesi in mano de cadauno, home e dona, || del ²⁵
 collegio chi sarane presente ; & tegniransi in mano fina che sia sepelide
 il corpe. 8> Niendimeno le persone de dignitade e conditione de
 cadauno sexo non sarane obligade da tegnire li ditti ciriola, se non de
 la lore deuotione e bontade. 9> Da poi che sarà sepelide il corpe,
 si reponerane hi memorati ciriola ne la custodia de la confraria. ³⁰

3^o ¶ 10> Hi frati de la disciplina in ogni processione, tanto fune-
 rale quante sollempne, andarane bini e bini ordinatamente da poe el suo
 confalone, cioè palio, auante hi frati religiosi. 11> Et ne le proces-
 sioni funerali || seruarane ogni cosa notada di sopra ne li precedenti §
 f. 66' primo & 2^o. 12> Et nota, che ne le processioni funerale hi ditti ³⁵
 frati de la disciplina diene portare le lore disciplini, ma non se dieno
percutere cum esse.

|| 9 la] om B | defuncte] morto B || 10 (A 3) mg¹ S² | chi] i e curva di h
 su ras (inchiostro nero vivo) | assai] om B || 11 sarà] a² sbiadito su ras ||
 14 salutare] sottolineata A^c || 18 defuncte] morto B || 28 da] a B

8 Stat 7,8 || 8-10 Reg 10,1. R^a 8. R^b 3 || 105 R^b 12 || 12-14 Stat 16,2 ||
 14-16 Stat 16,5 || 195 Stat 16,23 || 215 Reg 10,2 || 24-26 Stat 16,12.14 ||
 315 Stat 16,27

4^o ¶ 13> Jtem per statuti uniuersali hi frati de la disciplina in tute le processione andarane uestidi cum le uestimente benedecte portando
 40 in mano le disciplini, como he consueto sempre de fare. 14> Se percuterane hi ditti frati cum le disciplini nel uenerdi sancto uisitando le ghixie, & hi di de le stationi in la elleuatione del sacro corpe & sangue de Xpo. 15> Simelmente ¶ si percuterane ne le processioni f. 67
 45 gratia da domandare a Dio. 16> & anche ogni sexta feria, cioè el uenerdi, per memoria de la passione de Xpo, secondo che parerà buono al priore del collegio de essa disciplina.

>APPENDICE I<

>REGOLA ABBREVIATA : I REDAZIONE<

- 1> Non si acetarà persona alcuna infame e vitiosa. f. 72
 2> Ogniuno in lo entrare darà de ellemosina soldi sei, cum vno ceriolo,
 5 qual restarà al Massar'.
 3> Al padre spirituale s'apartiene lo acc<e>ptare e benedire ogniuno.
 4> Ogniuno serà tenuto a uenire tute le 2^c Dominiche del mese a la processione e starà a la messa che si cantarà, e in quel di li homeni
 10 darano per ellemosina vn soldo e le done denari 6.
 5> Non si debe manzar carne il mercore, la minestra grassa sì; se digiuna il uenere, o il sabbato, o il di in lo qual ¶ serà uenuto la f. 72'
 Anuntiata, potendo.
 6> Se debe dire ogni di sette pater e sette aue marie ouer lo
 15 officio de la Madona.

44s (A 3) mg^c S⁵ sbiadito ¶ 45 percutirane] portaranno B (!) ¶ 46 per] + la B | parera] abbr di r² sbiadita

Appendice I. — I in alto su f. 72 una lin 'la benedictione è à n^o 23' A²⁴ (om B) ¶ 8 a¹] om B ¶ 11 mercore] mercordi B ¶ 14 pater] + noster B

46s Stat 16,27

Appendice I. — cf. Intr. 14. Reg. Stat. R^b ¶ § 1: R^b 1. Reg 1,2. Stat 1,1 ¶ § 2: R^b 2 (diverso). Stat 8,1 (uguale) ¶ § 3: Reg 4,1. Stat 16,3s ¶ § 4 R^b 2. Reg 3,3 ¶ § 5: R^b 6-7. 9. Reg 5 ¶ § 6: R^b 2. Reg 4 ¶ § 7: R^b 3,12. Reg 11,1s ¶ § 8: R^b 3. Reg 10. Stat 18,1-9 ¶ § 9: R^b 8. Reg 12,1. Stat 11,3 ¶ § 10: R^b 8 ¶ § 11: R^b 8 ¶ § 12: R^b 5. Reg 7. Stat 10,5

7> Per l'anima de qualunque morirà se debbe dire vinticinque pater e altro tante aue marie ouer il vespro da morte.

8> Se debe venire a honorare li morti quando si sepeliscono.

9> A niuna cosa sareti tenuti soto pena de peccato mortale.

10> Sereti partcipe de tute le nostre oratione, che fra la nostra ²⁰ Religione si fa.

11> Sereti ancora participi de le nostre indulgentie.

12> Ve confessare<ti> in la festa de la Pascha, Pentecosta, Assumptione de la Madona, e Natiuità del Signore. E ue comunicareti sentendouj disposti, o almeno al Nattale e Pascha de Resur- ²⁵ rectione.

>APPENDICE II<

>A) REGOLA ABBREVIATA: II REDAZIONE<

f. 67' 1> In prima ciacheduna persona che uol' entrare in questa benedetta compagnia della gloriosa Vergine Maria del Carmine, debbe il Padre spirituale et Massaro intendere della loro uita, imperò che non ⁵ u'entra persona infame, di mala uita & ch' auesse erato non si amendi.

2> L'huomo pagha nello entrare uno soldo et la donna sei denari: & sono tenuti di uenire ogni seconda Dominica del mese alla processione, pagan<do> ut supra, et stare alla messa granda.

3> Jtem tuti quelli che sono nella compagnia debbono uenire a ¹⁰ tutti gli morti di essa compagnia et dirgli uenticinque patri nostri & f. 68 tante aue marie, ouero il uespro da morto || per l'anima sua che sa leggere.

4> Jtem che ogni giorno dicano sette pater nostri & altre tante aue maria, ò l'officio della Madona che lo sa & pole.

5> Jtem che quatro uolte l'anno si confessino, cioè la Pascha de ¹⁵ Rexurrectione, la Penthecosta, l'Assumptione della Madona & alla Natiuità di nro Signore & comunicarsi che si sente disposti, ma almeno la Pascha et Nattale di nro Signore.

17 pater] + noster B || 23 in] om B

Appendice II A. — 12 da morto] di morti B | che] secondo prem B

Appendice II A. — cf. *Intr.* 14. — *Reg Stat R^a*. Nota: per brevità si rimanda ai §§ di Appendice I, intendendo di riferirsi ai relativi luoghi paralleli, se non si osserva nulla in contrario. || § 1: R^a 1 (+ *Stat* 1,3) || § 2: R^a 2 (disposizione diversa) || § 3: R^a 8 e 7 || § 4: R^a 6 || § 5: R^a 12

6> *Item* non si debbe manzare carne il mercoledì, ma puono mangiare la minestra oue sarà cotta la carne.

20 7> *Item* che ogni settimana digiuni uno giorno, cioè il Vegnerdi, o il sabbato o uero quello giorno nel qual'entrà la festa dell'Annunziata, et chj non || potesse digiunare faccia una ellemosina secondo la sua diuotione o dica cinque Pater' & tant' Aue marie in memoria delle f. 68'

25 cinque piaghe di nro Signore.

8> A niuna cosa delle cose già dette niuno è obligato sotto la pena del peccato mortale; et goderete et parteciperete di tutte le orationi che si fanno nella nostra Religione & nostre indulgentie.

9> Auertendo che se l'Anunziata uenesse in *Dominica*, che in 30 *Dominica* non si ha da digiunare.

10> Nè doueresti manchare di uenire almeno le feste alla messa et Vespro, et alle prediche || quando nella nostra chiesa si predica. f. 69

11> & quando sapete qualche huomo ò donna infermi poueri & bisognosi, che sono nella compagnia della Gloriosa Vergine, ui saranno per 35 raccomandati di qualche aiuto secondo la possibilità uostra, & non potendo dargli aiuto di souentione, almeno pregate Dio nro Signore per essi, 12> raccordandoui che quando non potete così accompagnare gli morti della compagnia per qualche uostro impedimento, che non lasciate però l'obbligo che auete di dirgli per ciacheduna persona 40 che more gli sua uenticinque Pater nostri et uenticinque Aue marie. ||

>B) PRIVILEGI<

Seguita li priuilegij ch'hanno tutti quelli ch'entrano nella compagnia della Gloriosa Vergine del Carmino. f. 69'

5 1> *Nicholao* quinto concede alli uiui che farano ellemosina alla compagnia della Madona del Carmino di Mantova, relassatione d'ogni pena che gli fosse imposta dal confessore.

23 chj] che A* || 31 et] + al B || 32 alle prediche] alla predica B || 40 more] muora B | sua] om B | Pater] Pa corr A¹

Appendice II B. — 5-7 (A 4-9) *Nicolao... confessore] esp con inchiostro più chiaro. om B*

§ 6: R^a 5 || § 7: R^a 5 + Reg 5,2 || § 8: R^a 9-10 || § 9: R^a 5 || § 10: Reg 3,1 || § 11: Reg 9,1. Stat 17,3s || § 12: R^a 8,7

Appendice II B. — cf. *Intr.* 15. Comunque, l'elenco precede il 1497, quando fu ottenuta 'la bola de la compagnia' per mezzo del b. Battista Mantovano (C 29). || § 1: se è bolla speciale per la Compagnia, è sconosciuta; se rientra

2> Gioanne uigiesimosecondo concede alli uiui, che possono farsi mutare li uoti, fuori che quello di Jerusalem'; et anchora che si possono far'assoluere anchor che fossero incendiari fuori che di cose ecclesiastiche, rattori, dannatori, et che per uie licite et illicite hauessero
 f. 70 aquista||to alcuni beni et non sapessero a cui fare la restitutione del danno, pur che ne diano parte alla detta compagnia della Madona. 10

3> Bonifacio ottauo, oltre le predette gratie concesse da Papa Giouanni uigiesimo secondo, concede anchora, che si possono far'assol- 15
 uere da gli homicidij, incesti, et farsi commutar' le penitenze; et oltre di questo li concede tutte le indulgenze che si hanno alle stationi in Roma et a uisitare la terra santa.

4> Urbano quinto concede a tutti quelli che farano ellemosina alla detta compagnia, possono una uolta in uita loro farsi assoluere da tutti
 f. 70' li || suoi peccati, anchor che fosino riseruati alla S.^a Sede Apostolica; et a quelli della compagnia relassa ogni colpa et pena nell'articolo della morte. Et lo istesso concede Papa Honorio quarto. 20

5> Nicholao quinto concede alli confratri, che nel tempo dell'interdetto possono essere sepulti, purchè per proprio nome non fossero 25
 escomunicati, o uero non fossero publici usurarij. & lo istesso Nicolao rilassa alli morti ch' hanno lassato de soi beni, ogni pena che doueriano patire nel purgatorio. ||

f. 71 6> Nel tempo dello interdetto generale gli nostri confratri tutti possono udire li Diuini officij et messe nelle nostre chiese, pur che non 30

II dannatori] = 'dannificatori'. dannidatori B

nei privilegi generali dell'ordine carmelitano, comunicati secondo R^a 11 e R^b 8, un tal privilegio di Nicolò V (6/3 1447-1455 24/3) non ricorre, perchè quello *Provenit* del 21/10 1452 (BIC I 235) elargito alla confraternita di Caen parla dell'assoluzione, ma dell'indulgenza plenaria solo in articolo di morte; l'altra menzione in *Dum attenda* di Sisto IV del 1/4 1487 (BIC I 348^a n. 13) riguarda solo la conferma fatta da Nicolò delle indulgenze dei predecessori e del raddoppiamento di esse con aggiunte || § 2: per Giovanni XXIII (7/8 1316-1334 4/12) nulla di simile nella serie delle sue bolle, e la sua menzione in *Dum attenda* (BIC I 348^a n. 11) riguarda altre indulgenze || § 3: il bollario di Bonifacio VIII (23/12 1294-1303 11/10) non contiene questo privilegio || § 4: anche questo privilegio non si trova sotto il nome di Urbano V (27/9 1362-1370 19/12), ma il suo tenore concorda con quello di Nicolò V *Provenit* del 21/10 1452 (BIC I 235), già citato (§ 1); invece Urbano V è citato in *Dum attenda* per altre indulgenze (BIC I 384 n. 12). Onorio IV (2/4 1285-1287 3/4) ricorre in *Dum attenda* (BIC I 347^b n. 9), ma anch'egli per indulgenza diversa || § 5: privilegio ignoto, almeno in quanto concesso da Nicolò V || § 6: le concessioni concernenti l'interdetto generale sono le seguenti: di Innocenzo VI *Sacrae vestrae Religionis* del 28/7 1360 (BIC I 107), inserita e confermata in quella di Urbano V

siano causa dello interdetto generale quelli tali che lo interdetto generale sia stato posto. ||

7> Diuersi Sommi Romani Pontefici hanno relaxato la terza parte de peccati a chi entrerà in questa santa compagnia. Hà un altro raddopiato questa indulgenza, c<i>oè Benedetto x^o et altri Sommi Romani Pontefici. f. 71'

FR. GRAZIANO DI S. TERESA, O.C.D.

32 posto.] segue ras su tutta la lin || 33 relaxato] x<s

Tenorem del 10/3 1364 (*BIC* I 113^b-114^a, e il *Mare Magnum* del 28/11 1476 (*BIC* I 329 n. 13-15) || § 7: i 'diuersi Sommi Romani Pontefici' secondo la bolla *Dum attenta* sono: Adriano II, Stefano V, Sergio III, Giovanni X, Giovanni XI, Sergio V e Innocenzo IV, i quali 'terciam partem omnium peccatorum in Domino relaxarunt' fra l'altro a coloro che 'Confratriam dicti Ordinis assumerent, & eam initiarent' (*BIC* I 347^a n. 3). Benedetto X è pure ricordato in *Dum attenta* (*BIC* I 347^b-348^a n. 10), me egli esattamente condona la 7^a parte e raddoppia le indulgenze, che non è proprio la terza parte dei peccati, ma altre. Per gli 'altri Sommi Pontefici' si può vedere in *Dum attenta*, sempre con la restrizione fatta per Benedetto X, Nicolò V ('motu proprio duplicando confirmavit': *BIC* I 348^a n. 13).